

n° 5951/19 R.G. Trib.  
n° 8322/16 R.G.N.R.

n° 9501/21 R.G. Sent.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
Sezione 10<sup>^</sup> penale**

Il Tribunale di Milano, Sezione 10<sup>^</sup>, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:

dott.ssa Antonella BERTOJA - Presidente - *estensore*  
dott. Franco CANTU' RAJNOLDI - Giudice - *estensore*  
dott.ssa Giovanna TARICCO - Giudice - *estensore*

all' udienza del 28 settembre 2021 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

**1) TALI Pietro Franco**

nato il 17.12.1949 ad Aglientu (OT);

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso lo studio (*sito in Milano in via della  
Moscova n° 18*) dell'Avv. Nicolò PELANDA del foro di Milano;  
difeso di fiducia dall' Avv. Nicolò PELANDA del foro di Milano  
(*con studio in Milano in via della Moscova n° 18*);

**LIBERO  
NON COMPARSO - GIA' PRESENTE**

**2) VERGINE Umberto**

nato il 7.1.1957 a Milano;

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso lo studio (*sito in Milano in viale Piave n°  
11*) dell'Avv. Mario BRUSA del foro di Milano;  
difeso di fiducia dall' Avv. Mario BRUSA del foro di Milano  
(*con studio in Milano in viale Piave n° 11*);

**LIBERO - PRESENTE**

**3) VARONE Pietro**

nato il 7.12.1957 a Sessa Aurunca (CE);

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso lo studio (*sito in Milano in corso di Porta  
Vittoria n° 28*) dell'Avv. Marcello ELIA del foro di Milano;  
difeso di fiducia dall' Avv. Marcello ELIA del foro di Milano  
(*con studio in Milano in corso di Porta Vittoria n° 28*);

**LIBERO  
NON COMPARSO - GIA' PRESENTE**

**4) GOBERTI Stefano**

nato il 6.10.1964 a Copparo (FE);

ELETTIVAMENTE DOMICILIATO presso lo studio (*sito in Milano in corso Matteotti  
n° 11*) dell'Avv. Giuseppe IANNACCONE del foro di Milano;  
difeso di fiducia dall' Avv. Giuseppe IANNACCONE del foro di Milano e dall' Avv.  
Riccardo LUGARO del foro di Savona;

**LIBERO - PRESENTE**

### 5) SAIPEM Spa

con sede legale in San Donato Milanese (MI) in via Martiri di Cefalonia n° 67;  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;  
ELETTIVAMENTE DOMICILIATA in Milano presso lo studio (sito in Milano in via  
Manara n° 15) del' Avv. Enrico GIARDA del foro di Milano;  
difesa di fiducia dall' Avv. Paola SEVERINO del foro di Roma e dall' Avv. Enrico  
GIARDA del foro di Milano;

### IMPUTATI ed INCOLPATA

dei seguenti reati e del seguente illecito amministrativo dipendente da reati:

#### TALI Pietro Franco e VARONE Pietro

capo A) p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 185 TUF, in combinato disposto con l'art. 114 TUF e l'art. 68 comma 2 del Regolamento Emittenti CONSOB (attuativo del TUF), perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,

- TALI Pietro Franco, in qualità di *Vice Presidente ed Amministratore Delegato*,
- VARONE Pietro, in qualità di *CEO della Business Unit Engineering & Construction*,

mediante il comunicato stampa del 24.10.2012 emesso in occasione dell'approvazione da parte del CdA della trimestrale al 30.9.2012 e nel corso della collegata *conference call* trasmessa in pari data in modalità *webcast* sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com), pubblicata altresì sul sito web di Bloomberg,

diffondevano notizie false - in quanto incomplete e reticenti - concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società SAIPEM Spa, quotata al MTA gestito da Borsa Italiana Spa, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie di essa.

Più precisamente, nascondendo già note criticità relative alle previsioni di *budget* per l'anno 2013, nel quale la società prevedeva di realizzare un EBIT inferiore per circa 1 miliardo di euro rispetto alle attese degli analisti - c.d. *consensus* - e del mercato, diffondevano le seguenti notizie false:

- nel comunicato stampa del 24.10.2012, intitolato "*Risultati in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2011*", rappresentavano una situazione societaria positiva, formulando previsioni ottimistiche circa l'acquisizione di nuovi ordini nel quarto trimestre del 2012, ma al contempo omettevano completamente di menzionare il significativo deterioramento delle previsioni di *budget* per l'esercizio successivo (che porterà alla diffusione di un comunicato di *profit warning* al mercato soltanto in data 29.1.2013, allorquando il nuovo CdA annuncerà un EBIT 2013 di circa 750 milioni di euro, dimezzato rispetto all'anno precedente);

- nel corso della *conference call* del 24.10.2012 con gli analisti esterni, TALI, anche rispondendo a specifiche domande, formulava previsioni positive circa il 2013, riferendo di un'attesa crescita del mercato nel corso di tale anno, accennando a prospettive di crescita nel mercato *offshore*, con ricadute anche nell'anno 2013, in relazione a contratti in Brasile, Angola, Mar Caspio, Africa dell'Ovest e Sud Est asiatico, nonché, infine, escludendo che il calo dei margini di guadagno potesse protrarsi oltre la prima metà del 2013, omettendo per contro di riferire che le previsioni interne di *budget* consegnavano una situazione d'imponente calo dell'EBIT, inferiore al 2012 per circa 1 miliardo di Euro, tanto che gli stessi vertici aziendali, e in particolare TALI e VARONE, programmavano di "abbellire" il *budget* previsionale 2013 con l'inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità.

In Milano in data 24.10.2012.

**VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano**  
capo B) p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 2622 c.c. (in continuità di illecito con l' art. 2622 commi I, III e IV c.c. vecchia formulazione in vigore all' epoca dei fatti) per aver.

- VERGINE Umberto, in qualità di *Amministratore Delegato*,
- GOBERTI Stefano, in qualità di *Dirigente preposto* alla redazione dei documenti contabili e societari,

agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con l'intenzione di ingannare i soci ed il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri l' ingiusto profitto,

esposto nei bilanci d'esercizio consolidato e individuale 2012 di SAIPEM Spa, approvati dal CdA e dall' assemblea degli azionisti in data 13.3.2013 e 30.4.2013, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, nonché omesso informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SAIPEM Spa, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, così cagionando a SAIPEM Spa un danno patrimoniale di rilevante entità, e, in particolare:

in contrasto con quanto previsto dai paragrafi 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28 dello IAS 11 non rilevavano, nel costo a vita intera del progetto, extra costi legati ai ritardi nell' esecuzione delle attività ed alle penali da ritardo, relativi alle seguenti commesse per complessivi € 245 milioni:

commessa	Importo Rettifica	località	committente
Arzew	109.000.000	Algeria	Sonatrach
GK3	33.000.000	Algeria	Sonatrach
Gasolinas	36.000.000	Messico	Pemex
Sunrise	27.000.000	Canada	Husky Oil
MLE	40.000.000	Algeria	Sonatrach
	<b>245.000.000</b>		

e per l'effetto:

1) iscrivevano a conto economico maggiori ricavi per € 245 milioni rispetto a quanto di competenza, sulla base di uno stato di avanzamento economico che non considerava gli extra-costi sopra descritti nei costi a vita intera, in contrasto con i paragrafi 25, 26 e 30 dello IAS 11;

2) omettevano di rilevare la perdita attesa di pari importo sulle predette commesse come costo dell' esercizio, in contrasto con il paragrafo 36 dello IAS 11, così esponendo a conto economico un risultato d'esercizio superiore al reale di utile ante imposte di 1.349 milioni di Euro, in luogo di quello effettivo di 1.106 milioni di Euro, e un patrimonio netto superiore al reale di Euro 17.195 milioni, in luogo di quello effettivo di Euro 16.959 milioni (con superamento delle soglie di legge previste dalla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice in vigore all' epoca del fatto commesso).

Commesso in San Donato Milanese (MI) in data 30.4.2013.

**VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano**

capo C) p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 185 D.L.vo 58/1998, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, VERGINE Umberto in qualità di *Amministratore Delegato* e GOBERTI Stefano in qualità di *Dirigente preposto*

alla redazione dei documenti contabili societari, mediante i comunicati stampa diffusi al pubblico rispettivamente il 13.3.2013 e il 30.4.2013, con i quali davano rispettivamente notizia dell' approvazione del bilancio annuale al 31.12.2012 da parte del CdA e da parte dell' assemblea degli azionisti della società SAIPEM Spa, diffondevano notizie false circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in questione, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie della società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana Spa.

In particolare, con i suddetti comunicati stampa diffondevano la notizia dell' approvazione del bilancio d'esercizio consolidato e individuale 2012 di SAIPEM Spa, nel quale erano esposti fatti materiali non corrispondenti al vero, e più precisamente ricavi superiore al reale per 245 milioni di Euro e un EBIT superiore al reale per importo corrispondente, per l' effetto dell' occultamento di criticità e correlati extra costi, verificatesi sulle commesse algerine ARZEW, MLE e GK3, indicative del deterioramento dei rapporti con la *State Oil Company* algerina SONATRACH, nonché sulle commesse Gasolinas e Sunrise (Husky).

Commesso in Milano dal 13.3.2013 al 30.4.2013.

#### SAIPEM Spa

capo D) dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 25 ter lett. b) e 25 sexies D.L.vo 231/01, per non avere predisposto un modello organizzativo idoneo a prevenire la consumazione dei delitti:

*sub A)* di cui sotto, qui da intendersi riportato, commesso nell' interesse ed a vantaggio di SAIPEM Spa da TALI PIETRO, O'DONNELL Hugh James in qualità di Amministratori Delegati e da VARONE Pietro quale COO della *Business Unit Engineering & Construction*, persone che rivestivano posizioni apicali nella predetta società, e

*sub B) e C)* di cui sotto, commessi nell' interesse ed a vantaggio di SAIPEM Spa da VERGINE Umberto in qualità di Amministratore Delegati e GOBERTI Stefano in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, persone che rivestivano posizioni apicali nella predetta società.  
In Milano fino al 30.4.2013.

A) reato di cui agli artt. 81 c.p., 110 c.p. e 185 TUF, in combinato disposto con l' art. 114 TUF e l' art. 68 comma 2 del Regolamento Emittenti CONSOB (attuativo del TUF), perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, TALI Pietro, in qualità di Vice Presidente ed Amministratore Delegato, O'DONNELL Hugh James, in qualità di Amministratore Delegato, VARONE Pietro, in qualità di CEO della *Business Unit Engineering & Construction*, mediante il comunicato stampa del 24.10.2012 emesso in occasione dell' approvazione da parte del CdA della trimestrale al 30.9.2012 e nel corso della collegata *conference call* trasmessa in pari data in modalità *webcast* sul sito internet [www.saipem.com](http://www.saipem.com), pubblicata altresì sul sito web di Bloomberg, diffondevano notizie false - in quanto incomplete e reticenti - concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società SAIPEM Spa, quotata al MTA gestito da Borsa Italiana Spa, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie di essa.

Più precisamente, nascondendo già note criticità relative alle previsioni di *budget* per l' anno 2013, nel quale la società prevedeva di realizzare un EBIT inferiore per circa 1 miliardo di euro rispetto alle attese degli analisti - c.d. *consensus* - e del mercato, diffondevano le seguenti notizie false:

- nel comunicato stampa del 24.10.2012, intitolato "*Risultati in crescita rispetto ai primi nove mesi del 2011*", rappresentavano una situazione societaria positiva, formulando previsioni ottimistiche circa l' acquisizione di nuovi ordini nel quarto trimestre del 2012, ma al contempo omettevano completamente di menzionare il significativo deterioramento delle previsioni di *budget* per l' esercizio successivo (che porterà alla diffusione di un comunicato di *profit warning* al mercato soltanto in data 29.1.2013, allorché il nuovo CdA annuncerà un EBIT 2013 di circa 750 milioni di euro, dimezzato rispetto all' anno precedente);  
- nel corso della *conference call* del 24.10.2012 con gli analisti esterni, TALI, anche rispondendo a specifiche domande, formulava previsioni positive circa il 2013, riferendo di un' attesa crescita

del mercato nel corso di tale anno, accennando a prospettive di crescita nel mercato *offshore*, con ricadute anche nell' anno 2013, in relazione a contratti in Brasile, Angola, Mar Caspio, Africa dell' Ovest e Sud Est asiatico, nonché, infine, escludendo che il calo dei margini di guadagno potesse protrarsi oltre la prima metà del 2013, omettendo per contro di riferire che le previsioni interne di *budget* consegnavano una situazione d'imponente calo dell' EBIT, inferiore al 2012 per circa 1 miliardo di Euro, tanto che gli stessi vertici aziendali, e in particolare TALI e VARONE, programmano di "abbellire" il *budget* previsionale 2013 con l' inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità.  
In Milano in data 24.10.2012.

B) reato di cui agli *artt. 81 cpv, 110 c.p. e 2622 c.c. (in continuità d'illecito con l' art. 2622 commi I, III e IV c.c. vecchia formulazione in vigore all' epoca dei fatti)* per avere, VERGINE Umberto, in qualità di *Amministratore Delegato*, GOBERTI Stefano, in qualità di *Dirigente preposto* alla redazione dei documenti contabili societari, agendo in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con l' intenzione di ingannare i soci ed il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri l' ingiusto profitto, esposto nei bilanci d'esercizio consolidato e individuale 2012 di SAIPEM Spa, approvati dal CdA e dall' assemblea degli azionisti in data 13.3.2013 e 30.4.2013, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, nonché omesso informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SAIPEM Spa, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari, così cagionando a SAIPEM Spa un danno patrimoniale di rilevante entità, e, in particolare: in contrasto con quanto previsto dai paragrafi 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28 dello IAS 11 non rilevavano, nel costo a vita intera del progetto, extra costi legati ai ritardi nell' esecuzione delle attività ed alle penali da ritardo, relativi alle seguenti commesse per complessivi € 245 milioni:

commessa	importo rettifica	località	committente
Arzew	109.000.000	Algeria	Sonatrach
GK3	33.000.000	Algeria	Sonatrach
Gasolinas	36.000.000	Messico	Pemex
Sunrise	27.000.000	Canada	Husky Oil
MLE	40.000.000	Algeria	Sonatrach
<b>TOTALE</b>	<b>245.000.000</b>		

e per l' effetto:

1) iscrivevano a conto economico maggiori ricavi per € 245 milioni rispetto a quanto di competenza, sulla base di uno stato di avanzamento economico che non considerava gli extra-costi sopra descritti nei costi a vita intera, in contrasto con i paragrafi 25, 26 e 30 dello IAS 11;

2) omettevano di rilevare la perdita attesa di pari importo sulle predette commesse come costo dell' esercizio, in contrasto con il paragrafo 36 dello IAS 11, così esponendo a conto economico un risultato d'esercizio superiore al reale di utile ante imposte di 1.349 milioni di Euro, in luogo di quello effettivo di 1.106 milioni di Euro, e un patrimonio netto superiore al reale di Euro 17.195 milioni, in luogo di quello effettivo di Euro 16.959 milioni (con superamento delle soglie di legge previste dalla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice in vigore all' epoca del fatto commesso).  
Commesso in San Donato Milanese (MI) in data 30.4.2013.

C) reato di cui agli *artt. 81 cpv, 110 c.p. e 185 D.L.vo 58/1998*, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, VERGINE Umberto in qualità di *Amministratore Delegato* e GOBERTI Stefano in qualità di *Dirigente preposto* alla redazione dei documenti contabili societari, mediante i comunicati stampa diffusi al pubblico rispettivamente il 13.3.2013 e il 30.4.2013, con i quali davano rispettivamente notizia dell' approvazione del bilancio annuale al 31.12.2012 da parte del CdA e da parte dell' assemblea degli azionisti della società SAIPEM Spa, diffondevano notizie false circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società in questione, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie della società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana Spa.  
In particolare, con i suddetti comunicati stampa diffondevano la notizia dell' approvazione del bilancio d'esercizio consolidato e individuale 2012 di SAIPEM Spa, nel quale erano esposti fatti

materiali non corrispondenti al vero, e più precisamente ricavi superiore al reale per 245 milioni di Euro e un EBIT superiore al reale per importo corrispondente, per l'effetto dell'occultamento di criticità e correlati extra costi, verificatesi sulle commesse algerine ARZEW, MLE e GK3, indicative del deterioramento dei rapporti con la *State Oil Company* algerina SONATRACH, nonché sulle commesse Gasolinas e Sunrise (Husky),  
Commesso in Milano dal 13.3.2013 al 30.4.2013.

**PARTI CIVILI** (vedi ordinanza di data 17.10.2019):

**CATALANO Mario**  
**CENTANNI Gian Franco**  
**CESARIN Enrico**  
**COLAMARTINO Cataldo**  
**INGLESE Filomeno Roberto**  
**MIGLIETTA Giorgio**  
**PANTONE Pasquale**  
**PESCE Carmela**  
**SAGGINI Carlo**  
**ZERBA Giulio**

TUTTI DOMICILIATI *ex lege* presso lo studio (sito in Bologna in via Lemonia n° 21)  
dell'Avv. Bruno BARBIERI del foro di Bologna;

**BENNI Ugo**  
**BARBATO Stefano**  
**BUGIANI Grazia**  
**CIAMPI Pasquale**  
**COLNAGHI Giovanni Giuseppe**  
**CRESCENZIO Marisa**  
**DEL BANDECCA Graziella**  
**GAGGERO Giuliana**  
**GARDISAN Rudy**  
**GIANNETTO Roberto**  
**GRASSETTI Giuseppe**  
**LAVACCHI Carla**  
**LIMONCELLI Massimo**  
**LORENZI Stefano**  
**LUZI Francesco**  
**MAGGIONI Luciano**  
**MANGINI Franco**  
**MURANI Goffredo**  
**NAPOLITANO Maria**  
**PANIZZA Angelo**  
**PANIZZA Franca**  
**PIERAZZUOLI Marzio**  
**PIZZI Vincenzo**  
**PUPPO Giorgio**  
**RAFFAELI Eraldo**  
**REJNA Manuela**  
**RIBONI BASSANO Fabrizio**  
**RIDOLFI Francesco**  
**RIZZATO Gianmarco**  
**SCARABOSIO Giuseppe**  
**STELLA Dionisio**  
**SURIANO Vincenzo**  
**SUSINO Maria Rosa**  
**TOMMASEL Marco**  
**TUCCI Tonino**  
**VERGA Domenico**  
**VIGNALI Angelo**  
**ZAMBERLAN Elisabetta**  
**ZAPPELLA Ugo**

TUTTI DOMICILIATI *ex lege* presso lo studio (sito in Milano in via Fontana n° 22) dell'Avv. Nadia GERMANA TASCONA del foro di Milano;

### **RESPONSABILE CIVILE:**

**SAIPEM Spa**

con sede legale in San Donato Milanese (MI) in via Martiri di Cefalonia n° 67;  
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

ELETTIVAMENTE DOMICILIATA in Milano presso lo studio (sito in Milano in via Manara n° 15) del' Avv. Enrico GIARDA del foro di Milano;  
assistita e difesa dall' Avv. Enrico GIARDA del foro di Milano;

### **CONCLUSIONI delle PARTI**

Il Pubblico Ministero, nella persona del dott. Giordano BAGGIO (*vedi verbale udienza di data 13.5.2021*) chiedeva: (*quanto al capo A*) affermarsi la responsabilità penale dell'imputato TALI Pietro Franco e per l'effetto la condanna dello stesso alla pena di anni quattro di reclusione ed € 90.000 di multa; emettere sentenza di assoluzione nei confronti di VARONE Pietro ex art. 530 comma 2 c.p.p. per non avere commesso il fatto; (*quanto al capo B*) emettersi sentenza di non doversi procedere nei confronti di VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano per estinzione del reato per intervenuta prescrizione; (*quanto al capo C*) affermarsi la responsabilità penale di entrambi gli imputati VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano e per l'effetto la condanna degli stessi (previo riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.) alla pena di anni due di reclusione ed € 60.000 di multa; (*quanto al capo D*) affermarsi la responsabilità di SAIPEM Spa ex D.L.vo 231/01 e per l'effetto condannare la stessa al pagamento della sanzione pecuniaria di € 600.000.

Il Difensore delle parti civili CATALANO Mario - CENTANNI Gian Franco - CESARIN Enrico - COLAMARTINO Cataldo - INGLESE Filomeno Roberto - MIGLIETTA Giorgio - PANTONE Pasquale - PESCE Carmela - SAGGINI Carlo - ZERBA Giulio (*vedi allegate conclusioni scritte depositate all'udienza di data 13.5.2021*).

Il Difensore delle parti civili BENNI Ugo - BARBATO Stefano - BUGIANI Grazia - CIAMPI Pasquale - COLNAGHI Giovanni Giuseppe - CRESCENZIO Marisa - DEL BANDECCA Graziella - GAGGERO Giuliana - GARDISAN Rudy - GIANNETTO Roberto - GRASSETTI Giuseppe - LAVACCHI Carla - LIMONCELLI Massimo - LORENZI Stefano - LUZI Francesco - MAGGIONI Luciano - MANGINI Franco - MURANI Goffredo - NAPOLITANO Maria - PANIZZA Angelo - PANIZZA Franca - PIERAZZUOLI Marzio - PIZZI Vincenzo - PUPPO Giorgio - RAFFAELI Eraldo - REJNA Manuela - RIBONI BASSANO Fabrizio - RIDOLFI Francesco - RIZZATO Gianmarco - SCARABOSIO Giuseppe - STELLA Dionisio - SURIANO Vincenzo - SUSINO Maria Rosa - TOMMASEL Marco - TUCCI Tonino - VERGA Domenico - VIGNALI Angelo - ZAMBERLAN Elisabetta - ZAPPELLA Ugo (*vedi allegate conclusioni scritte depositate all'udienza di data 13.5.2021*).

Il Difensore del responsabile civile SAIPEM Spa chiedeva: (*quanto al capo A*) emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; (*quanto al capo B*) emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; (*quanto al capo C*) emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste; nonché per l'effetto il rigetto delle domande risarcitorie richieste dalle parti civili.

Il Difensore dell'imputato TALI Pietro Franco chiedeva emettersi sentenza di assoluzione.

Il Difensore dell'imputato VERGINE Umberto chiedeva emettersi sentenza di assoluzione.

Il Difensore dell'imputato VARONE Pietro chiedeva emettersi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Il Difensore dell'imputato GOBERTI Stefano chiedeva emettersi sentenza di assoluzione.

Il Difensore di SAIPEM Spa chiedeva emettersi sentenza di assoluzione.

### Motivi della decisione

#### 1. Svolgimento del processo.

Gli attuali imputati e SAIPEM SpA debbono rispondere degli illeciti loro rispettivamente contestati nelle imputazioni di cui alla rubrica giusta DDG dell'1/3/2019; il procedimento veniva chiamato all'udienza del 23/5/2019 innanzi la II Sezione penale e immediatamente trasmesso alla X Sezione penale, per l'udienza del 4/6/2019, come da provvedimento di riassegnazione del Presidente del Tribunale.

All'indicata udienza del 4/6/2019 il Tribunale affrontava innanzi tutto la richiesta di costituzione di parte civile da parte di oltre 700 soggetti, tra privati ed enti esponenziali e associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, ciò che comportava un congruo rinvio per l'approfondito esame di ciascuna delle richieste; alla successiva udienza del 26/9/2019 venivano raccolte le osservazioni delle Difese degli imputati sulla costituzione di parte civile e il Tribunale scioglieva la riserva alla successiva udienza del 10/10/2019, con ordinanza da intendere qui integralmente richiamata; le 49 parti civili ammesse chiedevano la citazione di SAIPEM SpA quale responsabile civile, e alla successiva udienza del 12/12/2019 si costituiva il responsabile civile e venivano svolte le richieste di prova orale e documentale; la riserva sulle eccezioni formulate dalle difese e dal P.M. sulle richieste di prova veniva sciolta, con ordinanza da intendere qui integralmente richiamata, all'udienza del 4/2/2020, quando iniziava l'istruttoria orale con l'esame dei testi CONSOB DE CAPRIO (Ufficio Ispettorato Emittenti e Revisori) e RISI (Ispettorato); il 6/2/2020 venivano esaminati i testi CONSOB ONOFRI (Responsabile Divisione Informazioni Emittenti) e VITTORIOSO (Ufficio Vigilanza Informazioni Emittenti). Il procedimento subiva quindi la necessitata sospensione delle udienze a cagione della pandemia da COVID 19 e l'istruttoria riprendeva all'udienza del 9/7/2020 quando venivano esaminati i testi CONSOB FOGLIA MANZILLO (DIE); MILIA (Responsabile Ufficio Abusi di Mercato) e MARCHIONNI (Responsabile Ufficio Informazioni Mercati); all'udienza dell'8/9/2020 veniva esaminato il teste operante della GdF SCARAMELLA, il cui esame si protraeva alla successiva udienza del 22/9/2020 quando iniziava altresì l'esame del teste AVANZI (Responsabile della pianificazione e controllo e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari di SAIPEM), che proseguiva all'udienza del 19/11/2020; nel frattempo, all'udienza del 29/9/2020 venivano esaminati i testi BOZZINI (CFO di ENI fino al 2012, poi di SAIPEM) e BERNINI (CFO di SAIPEM fino al 2008, poi CFO di ENI fino al 2012) e all'udienza del 6/10/2020 i testi CASELLI (COO<sup>1</sup> Divisione Drilling onshore e offshore) e SANTORO (responsabile con Avanzi del controllo gestione, alle dipendenze del CFO).

<sup>1</sup> Chief Operating Officer

All'udienza del 19/11/2020 veniva concluso l'esame di AVANZI e venivano esaminati i testi GALBUSERA (Responsabile del Project Control alle dipendenze di AVANZI) e COLLI (Investor relations SAIPEM); all'udienza del 10/12/2020 venivano esaminati i testi CARENA (revisore legale di SAIPEM) e ANTONELLI (responsabile revisione dei bilanci consolidato e individuale), mentre all'udienza del 21/1/2021 i testi proff. TASCA e CORIELLI, che nel procedimento civile instaurato nei confronti di SAIPEM da alcuni fondi di investimento hanno svolto l'incarico di CTP per gli attori.

All'udienza del 9/2/2021 aveva inizio l'esame degli imputati e nello specifico di GOBERTI, il cui controesame veniva effettuato all'udienza dell'11/2/2021 quando veniva esaminato VERGINE; VARONE si sottoponeva ad esame all'udienza del 16/2/2021 e TALI all'udienza del 4/3/2021, quando venivano altresì esaminati i testi PETRELLA (a difesa SAIPEM, CTP per la società convenuta nel sopra indicato procedimento civile) e CAREDDU (AD SAIPEM France e Algeria per la difesa TALI); all'udienza del 4/3/2021 veniva esaminato il CT delle Difese prof. LAGHI, esame che proseguiva all'udienza del 6/5/2021 stante il congruo termine assegnato alle parti per l'esame della documentazione prodotta in occasione dell'esame del consulente, che in quella sede depositava la propria consulenza resa nel presente procedimento. Le difese rinunciavano quindi all'esame dei numerosi residui testimoni indicati nelle rispettive liste.

Quanto alle **produzioni documentali**, esse sono in effetti copiosissime - come del resto è ovvio data la natura dell'indagine - ed è impossibile anche solo riassumerle in questa sede; i documenti prodotti dalle parti verranno richiamati e valutati nella parte di trattazione in cui ciascuno di essi assumerà rilevanza. Tuttavia è fin d'ora opportuno segnalare che le indagini di CONSOB arricchivano il procedimento di numerosissime mail, che saranno oggetto di approfondito esame, mentre veniva prodotta la trascrizione in forma peritale di quattro conversazioni intercettate in diverso procedimento penale; in data 26/4/2021 il P.M. depositava copia informatica delle relazioni dei CT di parte (Tasca, Corielli e Laghi) nel procedimento civile cui si è sopra accennato; vanno altresì indicate ovviamente tutte le relazioni CONSOB, tutti i comunicati e tutti i documenti attinenti alla contabilità di SAIPEM.

A questo proposito si segnala, per comodità di consultazione, che soprattutto le difese SAIPEM e VERGINE in sede di memorie conclusive hanno reiterato in forma organizzata tutta la documentazione rilevante per il presente procedimento prodotta nel corso dell'istruttoria, che si rinviene altresì tra gli allegati alla consulenza LAGHI, e spesso, nell'indicazione dei documenti, si farà riferimento all'una o all'altra raccolta di documenti.

Terminata l'istruttoria, la fase della discussione occupava le udienze del 13/5 (requisitoria P.M. e conclusioni delle parti civili), 10/6 (conclusioni di SAIPEM responsabile civile e delle difese VARONE e TALI), 6/7/21 (conclusioni di SAIPEM incolpata e delle difese GOBERTI e VERGINE); il Tribunale rinviava quindi per eventuali repliche all'udienza del 28/9/2021 quando, in assenza di repliche, si pronunciava come da dispositivo letto in udienza ed allegato a verbale.

## **2. Premesse**

### **2.1 SAIPEM: notizie generali sulla società e sulle qualifiche soggettive.**

SAIPEM S.p.A. è una società costituita nel 1957 che opera nel settore della prestazione di servizi per il settore petrolifero. In particolare, SAIPEM è specializzata nella realizzazione di infrastrutture riguardanti la ricerca di giacimenti di idrocarburi, la perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi, la costruzione di oleodotti, gasdotti e grandi impianti nel settore Oil&Gas.

L'azionista di riferimento di SAIPEM è sempre stato ENI spa che la controllava e la consolidava nel proprio bilancio al 42,9%.

Le azioni ordinarie SAIPEM erano – e sono attualmente – quotate sul mercato telematico azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana e rientrano nel paniere dell'indice FTSE MIB (indice che raccoglie i 40 titoli azionari quotati sul MTA più liquidi e capitalizzati).

All'epoca dei fatti, nel 2012, SAIPEM era composta da 118 società e oltre a SAIPEM vi erano 70 società controllate e 47 tra società controllate e joint ventures. Le attività di SAIPEM risultano strutturate ed organizzate in due divisioni operative, c.d. business unit (da qui in poi B.U.), Drilling e Engineering & Construction (c.d. E&C).

L'unità Drilling a sua volta si divide in Drilling Offshore che si occupa della fornitura di servizi di trivellazione in mare aperto e in Drilling Onshore, ovvero relativa agli impianti di perforazione sulla terraferma, finalizzata alla esplorazione e allo sviluppo di giacimenti di petrolio o di gas naturale. L'attività di Drilling viene realizzata da SAIPEM in cambio della corresponsione di un compenso a titolo di "noleggio" dei macchinari e delle risorse umane utilizzate per l'attività di perforazione messe a disposizione del cliente da parte di SAIPEM.

L'unità di E&C<sup>2</sup>, relativa alla realizzazione di infrastrutture riguardanti lo sviluppo e la produzione di giacimenti di olio e gas, la costruzione di oleodotti, gasdotti e grandi impianti ed il trasporto di idrocarburi in mare aperto (c.d. E&C Offshore) e sulla terraferma (c.d. E&C Onshore), viene realizzata da SAIPEM in cambio della corresponsione di un compenso pattuito dalle parti sulla base delle linee guida fornite dal cliente in relazione alla realizzazione dell'attività concordata. In questo caso la componente di stima è senz'altro più rilevante rispetto all'attività di drilling<sup>3</sup>.

SAIPEM, in ragione dell'attività svolta, opera su commesse pluriennali, dislocate in paesi di tutto il mondo, che per le peculiari caratteristiche sono soggette a frequenti modifiche in corso d'opera.

A tale riguardo devono considerarsi frequenti le richieste da parte del cliente di attività aggiuntive che generano extra costi (definiti anche "overrun cost", "costi di deviazioni", "claim" o "change order") per SAIPEM. Sono pertanto connaturali alla tipologia di commesse svolte da SAIPEM, le contrattazioni tra le parti in ordine al riconoscimento o meno di maggiori costi e ricavi.

Altro dato tecnico cui si è fatto riferimento più volte nel corso dell'istruttoria, e che appare opportuno declinare per meglio comprendere le dinamiche sottese alla elaborazione del bilancio, è il c.d. *psr* (**project status report**) che consiste in un documento che analizza e contiene trimestralmente tutte le componenti economiche del progetto. In particolare si tratta di un report di analisi della commessa nel quale SAIPEM stima i ricavi e i costi a vita intera e determina il c.d. fattore K<sup>4</sup> che applicato ai costi sostenuti nell'anno, consente di determinare i ricavi di competenza dell'esercizio<sup>5</sup>.

La stesura del psr parte dal project control (e viene poi approvato dal project director) che si focalizza sulla componente costi (senza effettuare una lettura bilanciistica) del vita intera del progetto e il *progress* dei periodi successivi, poi passa le informazioni al controllo di gestione che traduce in dati di bilancio (margini) e alla fine viene passato alla società di revisione che vedrà il processo nella sua interezza. Il psr viene fatto e aggiornato trimestralmente e contiene informazioni che vanno dalla parte operativa alla parte economica e finanziaria; è il documento fondamentale che sostiene il bilancio in quanto "*rappresenta il vita intera (del progetto) e tutte le informazioni che sottendono al vita intera, è il cuore dell'attività bilanciistica*"<sup>6</sup>.

Le risultanze delle analisi contenute nel PSR confluiscono infatti nei sistemi contabili della società al fine di rilevare i ricavi e i margini di commessa nel conto economico e nello stato patrimoniale. Gli

<sup>2</sup> Nel 2012 quasi la metà del risultato operativo era prodotto dalle attività Offshore della divisione E&C.

<sup>3</sup> Vedasi testimonianza Avanzi trascriz. Ud. 22.9.2020 pagg. 96.

<sup>4</sup> Il fattore K è costituito dal rapporto tra il totale dei ricavi e il totale dei costi di progetto.

<sup>5</sup> Infatti, i ricavi maturati nell'esercizio sono costituiti dai costi sostenuti nell'anno per il fattore K.

<sup>6</sup> Vedasi pagg. 98- 99 trascrizioni ud. 22.9.2020.

eventuali extracosti ossia i maggiori costi sostenuti da SAIPEM per attività aggiuntive richieste dal cliente, devono essere contabilizzati a conto economico. Il mancato riconoscimento di eventuali extra costi genera, infatti, una errata stima dello stato di avanzamento della commessa che, di conseguenza, influenza l'ammontare dei ricavi riconosciuti nell'esercizio; in tale caso, i ricavi di competenza risulteranno sovrastimati<sup>7</sup>. Occorre ancora rammentare che in presenza di contrattazioni con il cliente possono essere contabilizzati anche i c.d. ricavi pending<sup>8</sup> (che incidono sull'aspetto economico) solo se misurabili e quantificabili in modo attendibile. Se però le contrattazioni vanno male, i ricavi pending vanno portati a conto economico attraverso una svalutazione<sup>9</sup>.

Sempre in via generale si evidenzia che sotto il profilo contabile, SAIPEM applica nella valutazione delle commesse a lungo termine il principio contabile internazionale IAS 11 che verrà compiutamente trattato nella parte motiva successiva di interesse.

Alcuni cenni sulle **qualifiche soggettive del management e dei responsabili delle Business Unit**. TALI Pietro è stato vice presidente e amministratore delegato di SAIPEM fino al 5 dicembre 2012<sup>10</sup>, quando venne sostituito da VERGINE Umberto.

All'epoca dei fatti, la divisione Drilling era diretta da Caselli Giuseppe in qualità di COO (chief operating officer), mentre la divisione E&C era diretta dal COO VARONE Pietro (poi sospeso in data 5 dicembre 2012); entrambi erano a diretto riporto di TALI Pietro.

All'interno di SAIPEM vi erano altre figure manageriali significative a diretto o indiretto riporto di TALI. In particolare, il *deputy* CEO O'Donnell Hugh James; il *Responsabile Internal Audit* Riva Alessandro e il CFO GOBERTI Stefano il quale aveva sostituito Bozzini Giulio tra il maggio e il giugno 2012. Da GOBERTI dipendevano alcune funzioni e tra queste:

- l'*investor relation* il cui responsabile era Colli Salvatore;
- il *responsabile della pianificazione e merger & acquisitions*, Ruvolo Davide;
- il *responsabile dell'amministrazione pianificazione e controllo*, Avanzi Mariano dal quale dipendevano Galbusera Roberto (responsabile project Control) e Santoro Luisa (responsabile controllo di gestione).

## **2.2 Le procedure di SAIPEM:**

### **2.2.1 Il calendario della comunicazione finanziaria.**

Nel mese di dicembre di ogni anno SAIPEM pubblica generalmente un comunicato finanziario<sup>11</sup> ove riporta il calendario degli eventi societari dell'anno successivo.

<sup>7</sup> Vedasi testimonianza Scaramella.

<sup>8</sup> **Ricavi pending**: trattasi di voce di bilancio costituita sostanzialmente da costi sostenuti dall'appaltatrice SAIPEM per la realizzazione di opere "extra" non previste in contratto (per le causali più diverse, come ad esempio *variation order* dello stesso committente od imprevisti esecutivi), ed ancora in attesa di un riconoscimento formale da parte del committente.

<sup>9</sup> Vedasi pag. 11 trascrizioni ud. 8.9.2020

<sup>10</sup> Il 5 dicembre 2012 SAIPEM diffonde un comunicato finanziario nel quale segnala la sostituzione dell'AD. In particolare la società comunica che il CDA, riunitosi nel pomeriggio, ha assunto provvedimenti organizzativi a seguito della notifica di un'informazione di garanzia (ai sensi del D.Lgs 231/2001), nell'ambito di una indagine avviata dalla Procura della Repubblica di Milano in relazione a presunti reati di corruzione. Nella circostanza viene deliberata la sospensione cautelare di VARONE Pietro dalla funzione di COO della BU E&C. TALI Pietro, nel corso della stessa riunione, rassegna le dimissioni dalle cariche di consigliere e Vice Presidente e Amministratore Delegato. Al suo posto viene nominato nuovo AD VERGINE Umberto.

<sup>11</sup> I comunicati finanziari di SAIPEM venivano diffusi al mercato attraverso il sistema SDIR-Nis (in precedenza denominato Nis).

Il calendario prevede la diffusione al mercato dei risultati economici finanziari dell'anno seguente secondo una precisa scansione temporale:

- nel comunicato stampa e conference call di **febbraio** viene annunciato l'esame e l'approvazione da parte del CdA del bilancio consolidato preconsuntivo dell'anno precedente e viene data la *guidance*<sup>12</sup> relativa all'anno in corso (ovvero vengono comunicate le previsioni e le stime EBIT);
- nel comunicato stampa di **marzo** si procede all'esame e approvazione, da parte del CdA, del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente e viene convocata l'assemblea degli azionisti nel mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- ad **aprile** viene esaminato ed approvato, da parte del CdA, il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo dell'anno in corso (c.d. 1° trimestrale) e confermata la *guidance* relativa all'anno in corso segnalata con il comunicato di febbraio; sempre ad aprile viene approvato, da parte dell'assemblea degli azionisti, il bilancio d'esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
- a **luglio** si procede all'esame e approvazione, da parte del CdA, della relazione semestrale consolidata al 30 giugno dell'anno in corso (c.d. semestrale) nonché alla conferma della *guidance* relativa all'anno in corso segnalata con i comunicati di febbraio e di aprile;
- nel comunicato di **ottobre** si procede all'esame e approvazione, da parte del CdA, del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre dell'anno in corso (3° trimestrale o novestrale) e si conferma la *guidance* relativa all'anno in corso segnalata con i comunicati di febbraio, aprile e di luglio.

## 2.2.2 L'elaborazione del processo di budget.

Nel corso del dibattito<sup>13</sup> sono stati descritti i processi di pianificazione strategica e di elaborazione del progetto di budget adottato da SAIPEM all'epoca dei fatti.

In generale la pianificazione strategica è il processo in cui vengono definite le decisioni sui principali programmi futuri e si concretizza con la formulazione di un piano di lungo periodo (in genere tra i 3 e i 5 anni) con il quale si definiscono gli obiettivi di medio-lungo termine e si identificano le risorse da dedicare al conseguimento di tali obiettivi<sup>14</sup>. Tale processo, adottato da SAIPEM secondo il condiviso sistema previsto dalla controllante ENI, si articolava in una dialettica tra vertici aziendali e manager operativi, secondo i metodi del tipo *top down* (dall'alto, ovvero dai vertici, verso il basso) e *bottom up* (dal basso verso l'alto). Secondo quanto riferito da TALI<sup>15</sup>, all'epoca dei fatti, si era scelto di seguire il metodo *top down*, e pertanto era la corporate a dare gli obiettivi che per sua natura erano "sfidanti, per non dire esagerati".

L'approvazione del piano strategico rappresenta il punto di partenza per la formulazione del budget annuale che, nella sostanza, rappresenta la declinazione operativa del primo anno di piano

<sup>12</sup> La *guidance* consiste in quell'insieme di comunicazioni (obiettivi che il management intende realizzare) e previsioni che la società fa al mercato in merito ai suoi obiettivi futuri. Dalla *guidance* dipende in definitiva e in prospettiva il prezzo futuro delle azioni. In dibattito Avanzi ha dichiarato che "la *guidance* non viene mai data sul piano (strategico) ma in sede di chiusura dell'anno, quindi verso febbraio in cui si consuntivano i dati dell'anno e viene fornita al mercato una *guidance* sui risultati dell'anno in corso. Non è mai stata data una *guidance* pluriennale proprio perché il livello di aleatorietà è molto significativo" (trascrizioni udienza del 22.9.2020 pagg. 58 e segg.).

<sup>13</sup> Vedasi testimonianza resa dal teste Scaramella all'udienza dell'8.9.2020 (pagg. 26 e seguenti trascrizioni), dal teste Mariano Avanzi (trascrizioni udienza del 22.9.2020 pagg. 58-59); deduzioni difensive SAIPEM alla Consob e consulenza prof. Laghi.

<sup>14</sup> Vedasi relazione Laghi pagg. 44 e seguenti.

<sup>15</sup> Vedasi trascrizioni verbale udienza del 4 marzo 2021.

strategico<sup>16</sup>. Il budget è un documento gestionale, che non segue quindi i principi contabili<sup>17</sup>, e si fonda su previsioni e stime sui futuri andamenti di mercato e sui risultati aziendali. Il budget infatti deve tener conto dei rischi e opportunità delle singole commesse in forma aggregata e si forma partendo dal valore delle commesse già in portafoglio (in termini di costi, ricavi e margine) a cui devono aggiungersi due elementi: la componente speculativa ovvero i risultati attesi (costi, ricavi e margine delle commesse per cui vi è un'elevata probabilità di acquisizione, tra l'80% ed il 100%) e la componente target<sup>18</sup> ovvero le aspettative su come andrà il mercato nell'esercizio successivo, comprensivo anche della riduzione dei costi (la commessa target riguarda esclusivamente dati previsionali che non si traducono in rettifiche di dati contabili a consuntivo e riguardano progetti non in portafoglio con una probabilità di acquisizione ridotta tra il 15% ed il 50%). Deve peraltro aggiungersi che l'inserimento di una commessa target nel summary budget (ovvero il budget annuale) era attività riservata al top management in quanto seguiva il metodo *top down*. Come chiarito da Avanzi, con il passare del tempo la parte discrezionale dell'attività di budget aumenta perché si riducono gli effetti delle commesse in portafoglio<sup>19</sup>.

Il calendario del processo di budgeting, all'epoca dei fatti, aveva una cadenza annuale e prevedeva riprevisioni trimestrali relative all'esercizio in corso, secondo la seguente tempistica. Nel mese di ottobre-novembre viene lavorato il budget annuale (summary budget) che di norma viene approvato dal CdA di SAIPEM nel mese di dicembre in prima stesura, mentre l'approvazione in via definitiva da parte del CdA avviene nel mese di febbraio. Avanzi nel corso del dibattimento ha precisato che *"verso ottobre vengono articolati tutti i progetti e anche come stima, e quindi non solo per l'anno in corso, ma anche come stima per l'esercizio successivo; pertanto questo è il primo anno di piano che coincide con il budget, poi è un processo più lungo, perché la componente di aleatorietà e incertezza è molto elevato, quindi un target generico è più forte. Sul budget iniziale stante il fatto che si inizia questo processo tra ottobre e novembre, però la necessità è dare comunicazione a febbraio, diciamo il processo è più elaborato e trova la sua conclusione indicativamente verso il mese di gennaio dell'anno successivo"*<sup>20</sup>. Come precisato da Santoro Luisa<sup>21</sup> (all'epoca responsabile del controllo di gestione alle dipendenze di Avanzi Mariano e GOBERTI Stefano), agli inizi di ottobre iniziava l'attività di raccolta delle informazioni dalle società del gruppo; questa attività andava avanti per circa quattro settimane e si chiudeva con una prima elaborazione di dati (una bozza costituita dalla somma dei dati che provenivano dalle società) che veniva poi sottoposta alla struttura di controllo dei progetti (project controller). Questa prima fase atteneva alla verifica dei progetti in portafoglio e alla situazione finanziaria e tali dati venivano inseriti nel sistema per consentire ad Eni, intorno ai primi di novembre, la quadratura dei rapporti *intercompany*<sup>22</sup>. Successivamente, intorno a metà novembre, venivano inserite le componenti target e speculative dei progetti; Eni poi a dicembre consolidava i dati del budget iniziale al quale si aggiungevano i dati previsionali dei tre anni di piano e veniva quindi predisposto il piano quadriennale dell'anno successivo.

Ogni tre mesi - a marzo, giugno e settembre - le previsioni del budget annuale venivano aggiornate con l'elaborazione del primo forecast nel mese di aprile in coerenza con la chiusura dei dati trimestrali, poi del secondo forecast nel mese di luglio in coerenza con la chiusura dei dati semestrali.

<sup>16</sup> cfr consulenza prof. Laghi.

<sup>17</sup> Vedasi esame GOBERTI udienza del 9.2.2021 pagg. 22 trascrizioni.

<sup>18</sup> I target vengono assegnati sia ai direttori di BU sia ai singoli project directors.

<sup>19</sup> Vedasi pagg. 95 trascrizioni udienza 22.9.2020.

<sup>20</sup> Vedasi trascr. Udienza 22.9.2020 pagg. 58-59.

<sup>21</sup> Vedasi trascrizioni udienza 6.10.2020 pagg 50 e seguenti.

<sup>22</sup> Eni infatti aveva la finanza accentrata (quindi finanziava tutte le società del gruppo) e di conseguenza tutti i dati inseriti nel sistema SAIPEM di consolidamento venivano inseriti nel sistema Eni.

ed infine del terzo forecast nel mese di ottobre in coerenza con la chiusura dei primi nove mesi dell'esercizio.

Il processo di budgeting nonché quello relativo al piano strategico adottato da SAIPEM costituisce quindi un'attività fortemente proceduralizzata, caratterizzata da una precisa scansione temporale che viene condotta dalle unità periferiche della società (BU) con il supporto delle relative strutture per poi essere condivisa, monitorata e gestita dal top management. L'attività implica la considerazione di valutazioni soggettive, con specifico riguardo alle *contingency*<sup>23</sup> e al target. In dettaglio, sia le *contingency* sia il parametro BU Target sono il risultato sintetico di valutazioni prevalentemente soggettive e di stime basate su considerazioni di carattere qualitativo (tipo di commesse, localizzazione geografica e contesto economico di riferimento), per le quali non è disponibile un dettaglio quantitativo analitico; nelle valutazioni del BU Target "*la sensibilità del management della Società sulle aspettative reddituali del Business Unit E&C è un elemento di rilievo*"<sup>24</sup>. In ogni caso l'attività giunge a compimento e si perfeziona solo a seguito dell'esame, della positiva condivisione e dell'approvazione del budget e del piano strategico da parte del CdA di SAIPEM<sup>25</sup>.

Occorre fin da subito rilevare che il processo di budgeting relativo all'esercizio 2013 non aveva seguito il calendario tradizionale, come sopra meglio descritto. Infatti, il summary budget 2013 ("dati previsionali 2012 Piano strategico 2013 - 2016 e budget 2013") è stato approvato all'unanimità in un'unica seduta da parte del CdA di SAIPEM in data 29 gennaio 2013 e non in prima lettura, nel corso del mese di dicembre 2012 e, in via definitiva, nel mese di febbraio 2013 come da Linee Guida delle Società quotate. Tale discrasia temporale era derivata dalle dimissioni di TALI avvenute il 5 dicembre 2012. Il cambiamento del top management di SAIPEM ha comportato una diversa valutazione, come vedremo, del BU Target per incorporare le differenti aspettative del nuovo management rispetto al precedente.

### 3 Vicenda e cronologia degli eventi.

Il presente procedimento ha ad oggetto i reati di manipolazione del mercato (previsto e punito dall'art. 185 TUF - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con D.L.vo 24 febbraio 1998 n° 58 ed in vigore dall'1.7.1998) e di false comunicazioni sociali (art. 2622 c.c.), contestati come commessi rispettivamente dagli odierni imputati TALI Pietro e VARONE Pietro (*manipolazione del mercato - sub A*), e VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano (*false comunicazioni sociali - sub B e manipolazione del mercato - sub C*), tutti ricoprenti - al tempo dei fatti in contestazione tra il 2012 ed il 2013 - ruoli di amministrazione apicale (nonché di rappresentanza) di SAIPEM Spa.

L'articolata istruttoria dibattimentale ha evidenziato come l'iniziale attenzione degli organi inquirenti sia stata sollecitata dalle rilevantissime perdite di valore del titolo SAIPEM nei primi sei mesi del 2013, in stretta dipendenza con la comunicazione al mercato di due *profit warning*, il primo di data 29.1.2013, il secondo di data 17.6.2013. In particolare, nella seduta di borsa del 30.1.2013 (immediatamente successiva al primo *profit warning*) il titolo SAIPEM registrava un calo del 34 % (con diminuzione del valore per azione da € 30,45 ad € 20,01), mentre nella seduta di borsa di lunedì

<sup>23</sup> Per *contingency* si intende la stima di passività future. Le *contingency* vengono rilasciate durante la vita delle commesse al fine di mitigare l'effetto negativo derivante da un incremento dei costi di progetto rispetto a quelli inizialmente ipotizzati. In presenza di tale disallineamento, fino a copertura del totale di *contingency*, il progetto mantiene inalterato il proprio k.

<sup>24</sup> Cfr. doc. 12 (Procedure in materia di Pianificazione e budget di SAIPEM) allegato consulenza Laghi.

<sup>25</sup> Cfr. testimonianza Igt. Scaramella, ud. 8.9.2020 e slides acquisite in pari data.

17.6.2013 (immediatamente successiva al secondo *profit warning*, comunicato al mercato in data 14.6.2013, di venerdì, a borse ormai chiuse) il titolo SAIPEM registrava un calo del 29 % (con diminuzione del valore per azione da € 20,11 ad € 14,24), e quindi di fatto con un dimezzamento del valore del titolo in neppure cinque mesi.

In considerazione del complesso ed articolato svolgimento delle vicende (societarie e non) che hanno preceduto, accompagnato e seguito i due nevralgici *profit warning* del 2013 sopra indicati, ritiene necessario il Collegio dedicare un apposito capitolo della motivazione della sentenza alla ricostruzione cronologica non solo degli eventi più significativi, ma anche dei risultati investigativi come esposti nella fase istruttoria dibattimentale, anche al fine di consentire in modo più agevole e diretto l' apprezzamento di collegamenti ed interazioni di causa ed effetto tra alcuni di questi.

➤ **comunicato di SAIPEM di data 24.10.2012**

In data 24.10.2012 si riuniva a San Donato Milanese (MI) il CdA di SAIPEM Spa (per approvare il 3° *forecast*) ed all' esito l' Amministratore Delegato TALI Pietro partecipava ad una *Conference Call* con numerosi analisti finanziari, convocati in rappresentanza dei maggiori istituti bancari, gruppi finanziari, fondi di investimento e società di gestione del risparmio. Veniva anche emesso un comunicato stampa.

I *report* redatti da detti analisti, a commento delle informazioni fornite nell' occasione da TALI Pietro (anche rispondendo a domande degli stessi analisti), restituivano un quadro in linea ed in sostanziale continuità con gli ottimi risultati che SAIPEM aveva conseguito negli ultimi anni in un crescendo di invidiabili *performance* di tutti i maggiori indicatori economico – finanziari, universalmente riconosciuti e posti a base del solido posizionamento di SAIPEM Spa come società *leader* mondiale nel settore delle infrastrutture *oil & gas*.

➤ **email di data 31.10.2012**

Nei giorni successivi alla sopra indicata *Conference Call*, AVANZI Mariano (Responsabile dell' Area *Amministrazione Pianificazione e Controllo* di SAIPEM) inviava una *email* ad una serie di dirigenti apicali (anche di ENI) in cui ribadiva specifiche e serie criticità nell' andamento dei dati finanziari e contabili di SAIPEM, in controtendenza quindi rispetto al tenore dei messaggi di "*positiva continuità*" trasmessi al mercato dall' AD TALI Pietro solo pochi giorni prima nel corso della *Conference Call* del 24.10.2012.

➤ **richieste dei PM della Procura di Milano all' Autorità Giudiziaria algerina – novembre 2012**

Risalgono al novembre 2012 le richieste inoltrate dai PM della Procura di Milano all' Autorità Giudiziaria algerina e finalizzate all' acquisizione di alcuni documenti (contratti). Erano infatti emersi nell' ambito di un' indagine per fatti di corruzione internazionale in Nigeria (e coinvolgente anche alcune figure apicali di ENI), i rapporti di ENI con una società di intermediazione (con sede ad Hong Kong) che aveva ricevuto l' importante somma di 200 milioni di Dollari USA in relazione ad alcune commesse (in numero di sette, di cui tre oggetto dell' imputazione *sub B* del presente procedimento) assegnate ad ENI, proprio in Algeria.

➤ **dicembre 2012**

A seguito dell' informazione di garanzia notificata dalla Procura della Repubblica di Milano a TALI Pietro e VARONE Pietro per il reato di corruzione internazionale (vicenda c.d. ENI – NIGERIA), SAIPEM Spa comunicava in data 5.12.2012 le dimissioni di TALI Pietro dalla carica di AD e la sospensione cautelare di VARONE Pietro dalla carica di *Chief Operating Officer* della BU E&C. Veniva inoltre data comunicazione della contestuale nomina di VERGINE Umberto quale nuovo AD di SAIPEM Spa.

Di fatto, dopo la notizia delle indagini per corruzione internazionale coinvolgente i vertici apicali di SAIPEM (per la vicenda meglio nota come ENI – NIGERIA) veniva interamente azzerata la linea di comando di SAIPEM.

➤ **email di dicembre 2012**

Nel corso della verifica ispettiva da parte di CONSOB (iniziata operativamente in data 4.2.2013) venivano posti sotto sequestro anche i *personal computer* di vari amministratori e *manager* di SAIPEM e venivano così acquisite anche le *email* scambiate tra gli stessi nel periodo in questione (2012 e 2013, evidenziando in particolare quelle scambiate nel dicembre 2012 – *vedi infra*). Detta acquisizione si rivelava di straordinaria efficacia probatoria, consentendo di ricostruire dall' interno dell' "universo" SAIPEM (e quindi con fonti caratterizzate da genuina attendibilità) non solo l'effettivo svolgimento dei fatti, ma soprattutto di cristallizzare interventi, contrasti e commenti degli stessi protagonisti sui fatti per cui è processo.

In questo contesto va evidenziata – tra le numerose altre - l' *email* di data 14.12.2012 scambiata tra GOBERTI Stefano (CFO – *Chief Financial Officer* – di SAIPEM dal maggio 2012) ed AVANZI Mariano (Responsabile dell' Area *Amministrazione Pianificazione e Controllo* di SAIPEM) in cui viene riferito l' elemento di novità costituito dalla correzione – a vari livelli operativi ed amministrativi – dell' entità dei c.d. ricavi *pending* (" ... *tutti stanno rivedendo i ricavi pending* ...."), cioè di un "dato economico – finanziario" di nevralgica centralità nell' imputazione di tutti i reati in contestazione, avendo l' Accusa contestato non solo la corretta appostazione in bilancio di tale dato, ma anche l' utilizzo improprio dello stesso per fornire al mercato notizie "gonfiate" rispetto alla situazione economico – finanziaria di SAIPEM.

➤ **le intercettazioni telefoniche (dicembre 2012 e gennaio 2013)**

Va rilevato come il compendio probatorio di questo procedimento è stato integrato ed arricchito dall'acquisizione delle trascrizioni di alcune intercettazioni telefoniche disposte in diverso procedimento (precisamente quello già menzionato e meglio noto come c.d. ENI – NIGERIA).

Si impongono anche in questo caso le stesse considerazioni – in termini di utilità probatoria ed elevato grado di genuina attendibilità – già sopra svolte a proposito dell'acquisizione della corrispondenza telematica.

In questo contesto vanno evidenziate – tra le numerose altre – quelle intercorse tra BERNINI Alessandro (CFO – *Chief Financial Officer* – di ENI dal 2008, e già CFO di SAIPEM per dodici anni, dal 1996 al 2008) e CASELLI Giuseppe (CFO della Divisione *Drilling – Onshore e Offshore*).

➤ **il CdA SAIPEM di gennaio 2013**

Il complessivo contesto di incertezza e tensione in seno a SAIPEM dopo i fatti dell' ultimo scorcio dell'anno 2012 (notizia a novembre 2012 dell' indagine della Procura della Repubblica di Milano per corruzione internazionale a carico dei vertici apicali e sostituzione degli stessi nel dicembre dello stesso anno) emerge con chiara evidenza non solo dall' inequivoco contenuto delle comunicazioni già indicate, ma anche dal significativo differimento (dall' 8 al 29 gennaio 2013) del CdA chiamato ad approvare i conti del consuntivo 2012 e quelli previsionali relativi al 2013.

➤ **attacco terroristico in ALGERIA in data 16 gennaio 2013**

Va dato conto anche di un attentato terroristico di matrice *ihadista* in danno di un importante cantiere nei pressi della città algerina di *In Amènas* (sita nella profonda zona interna, in prossimità con il confine libico), eseguito in data 16.1.2013 da miliziani affiliati ad *al-Qaeda*, e che causava in prima battuta la presa in ostaggio di centinaia di lavoratori di varia nazionalità e poi (nel corso di un *blitz* delle locali forze speciali algerine) la morte di 39 ostaggi stranieri e 29 terroristi.

La rilevanza di detto evento rispetto ai fatti oggetto del presente processo è data dall'essere indicato dalle Difese come fattore causale del ritardo accumulato nell'esecuzione, da parte di SAIPEM della commessa (c.d. MLE) avente ad oggetto la realizzazione di un importante impianto per l'estrazione di gas in area vicina a quella direttamente interessata dall'attentato terroristico *de quo*. Vicende contrattuali caratterizzate anche da contestazioni mosse dal soggetto committente (costituito da una *joint venture* tra la canadese *First Calgary* e l'algerina *Sonatrach*), e sfociate in parte nella contestazione dei reati oggetto del presente processo.

➤ **ingente vendita di azioni SAIPEM da parte di Merrill Lynch in data 28 gennaio 2013**

In data 28.1.2013 (il giorno prima del 1° *profit warning* di data 29.1.2013) viene effettuata una rilevantisima vendita da parte di banca internazionale di investimento (*Merril Lynch* su *input* di *BlackRock Investment*) di azioni SAIPEM (circa il 2,25 % dell'intero capitale SAIPEM).

La macroscopicità di detta circostanza (proprio perché consentiva a *Merril Lynch* di evitare "sul filo di lana" gli ingenti danni causati dal vertiginoso calo del titolo SAIPEM) era oggetto poi di particolare disamina ed approfondimento da parte di CONSOB nella verifica ispettiva iniziata in data 4.2.2013 ed estesa per detta ragione anche all'accertamento di condotte di "insider trading" (art. 180 TUF).

➤ **comunicato finanziario SAIPEM di data 29 gennaio 2013 (c.d. 1° profit warning)**

In data 29.1.2013 SAIPEM emetteva un *profit warning* con cui comunicava a CONSOB ed al mercato un calo delle previsioni sui risultati del 2012 (riducendo l' EBIT da 1,6 a 1,5 miliardi di €), nonché una drastica riduzione delle stime per il 2013 (EBIT da 1,4 miliardi di € a 750 milioni di €).

➤ **seduta di Borsa del 30 gennaio 2013**

Nella seduta di borsa del 30 gennaio 2013 (immediatamente successiva al descritto primo *profit warning*) il titolo SAIPEM registrava un calo del 34 % (con diminuzione del valore per azione da € 30,45 ad € 20,01).

➤ **approvazione del Bilancio 2012**

In data 13.3.2013 il Bilancio 2012 veniva approvato dal CdA di SAIPEM e quindi dall'assemblea in data 30.4.2013.

Da ciò sarebbe poi scaturita l'imputazione di "false comunicazioni sociali" (vedi *capo B* dell'odierno procedimento – ex art. 2622 c.c.) a carico di VERGINE Umberto (*nuovo AD di SAIPEM dal 5.12.2012*) e GOBERTI Stefano (*CFO – Chief Financial Officer – di SAIPEM dal maggio 2012*).

➤ **comunicato finanziario SAIPEM di data 14 giugno 2013 (c.d. 2° profit warning)**

In data 14.6.2013 SAIPEM emetteva un *profit warning* con cui comunicava a CONSOB ed al mercato un'ulteriore drastica riduzione delle stime per il 2013 (EBIT da 750 milioni di € a 0).

➤ **seduta di Borsa del 17 giugno 2013**

Nella seduta di borsa di lunedì 17.6.2013 (immediatamente successiva al secondo *profit warning*, comunicato al mercato in data 14.6.2013, di venerdì, a borse ormai chiuse) il titolo SAIPEM registrava un calo del 29 % (con diminuzione del valore per azione da € 20,11 ad € 14,24), e quindi di fatto con un dimezzamento del valore del titolo in neppure cinque mesi.

➤ **apertura formale del procedimento amministrativo CONSOB – 19 luglio 2013**

All'esito della verifica ispettiva iniziata in data 4.2.2013, CONSOB in data 19.7.2013 apriva formale procedimento, contestando a SAIPEM Spa la NON conformità ai principi contabili internazionali (in particolare a IAS 11 e IAS 8) del bilancio 2012 in relazione a 8 commesse.

➤ **correzione del Bilancio 2012**

SAIPEM (ex art. 8 paragrafo 42 IAS) procedeva - in occasione dell'approvazione della terza trimestrale 2013 - a correzione di bilancio (ricependo criticità segnalate da CONSOB) ed effettuando relativa rettifica pari a 245 milioni di € (vedi comunicato stampa di SAIPEM di data 28.10.2013).

➤ **relazione di data 3 dicembre 2013 dell'Ufficio Ispettivo CONSOB alla Commissione**

Nel corso del procedimento (caratterizzato da continue ed approfondite interlocuzioni con gli uffici contabili, gli organi amministrativi ed i vertici apicali di SAIPEM) CONSOB (vedi relazione di data 3.12.2013) riduceva a 5 il numero delle commesse indicate con contabilizzazione non conforme ai principi contabili internazionali.

➤ **lettera di CONSOB di data 5 dicembre 2013**

CONSOB - con lettera di data 5.12.2013 - chiudeva il procedimento dando atto delle rettifiche operate da SAIPEM.

**3.1 Comunicati stampa e profit warning.**

SAIPEM Spa, in considerazione del suo *status* di "*società emittente quotata*" al Mercato Telematico Azionario (c.d. MTA) di Borsa Italiana Spa ed in ossequio al Regolamento CONSOB in tema di modalità e tempistiche di adempimento degli obblighi comunicativi (vedi art. 114 TUF<sup>26</sup>) al pubblico, ha adottato da tempo la "prassi" di emettere "comunicati stampa" in occasione delle riunioni e conseguenti delibere del CdA, nonché in concomitanza degli altri eventi più significativi inerenti i profili societario (es. ingresso di nuovi soci nell'assetto proprietario), commerciale (es. acquisizione di importanti commesse), gestionale (es. rilevanti modifiche del *management*) ed anche finanziario, ed anche di organizzare contestualmente conferenze stampa (in modalità *conference call*) con la partecipazione anche di numerosi analisti finanziari, convocati in rappresentanza dei maggiori istituti bancari, gruppi finanziari, fondi di investimento e società di gestione del risparmio.

Sotto questo ultimo profilo (vale a dire quello finanziario) l'art. 68 del citato Regolamento CONSOB concernente le società emittenti prevede che "gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel capo I [vale a dire con l'invio di comunicati stampa ad almeno due agenzie di stampa ed a Borsa Italiana Spa]. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico; con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento".

In questa cornice normativa si inseriscono sia il comunicato stampa di data 24.10.2012 (emesso ancora sotto la gestione TALI e VARONE) con cui si dava conto dell'approvazione della "novestrade" chiusa al 30.9.2012 e si formulavano previsioni per l'ultimo scorcio del 2012, sia i due *profit warning* emessi da SAIPEM Spa in data 29.1.2013 e 14.6.2013, il primo direttamente richiamato nel capo di imputazione sub A), il secondo (seppure non formalmente indicato in alcuno dei capi di imputazione) utilizzato dal PM nella costruzione della propria ipotesi di accusa, incentrata di fatto nel doloso ritardo comunicativo al mercato - da parte dei vertici apicali di SAIPEM - del pesante deterioramento dei conti economici e gestionali di SAIPEM, già maturato nel corso dell'

<sup>26</sup> art. 114 comma 1 TUF - "*Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano informano il pubblico dei fatti che accadono nella loro sfera di attività e in quella delle società controllate, non di pubblico dominio e idonei, se resi pubblici, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità dell'informazione del pubblico su TALI fatti*".

esercizio 2012 e comunicato invece solo nel 2013, con ulteriore e collegata accusa di falsità del bilancio 2012 (approvato tra marzo ed aprile 2013).

Il *"profit warning"* (tradotto letteralmente *"avviso di profitto"*, ma sostanzialmente e di fatto *"allarme sugli utili"*) è una dichiarazione con la quale le società quotate avvertono il mercato nel momento in cui risulti chiaro che i profitti che andrà a generare in un certo periodo saranno più bassi di quanto annunciato precedentemente. Risponde, quindi, all'esigenza di mettere in condizione gli investitori (effettivi o potenziali) di elaborare scelte consapevoli e compiutamente informate in ordine alla vendita o all'acquisto di titoli azionari. Il *profit warning* viene emesso dalla società quotata prima della comunicazione (periodica e calendarizzata, solitamente su base trimestrale o semestrale) al pubblico dei propri dati economici e finanziari. L'annuncio di *profit warning* viene dato generalmente alcune settimane prima della comunicazione dei dati societari ufficiali ed utilizzato anche per attutire il colpo agli investitori ed evitare un *sell off*<sup>27</sup> sul titolo al momento della pubblicazione dei dati ufficiali. Attraverso il *profit warning* gli investitori ed il mercato hanno più tempo per modificare i posizionamenti in vista dell'aggiustamento dei prezzi.

### **Il comunicato stampa di data 24 ottobre 2012**

Con questo comunicato stampa (l'ultimo emesso sotto la gestione TALI e VARONE e di nevralgica centralità nell'impostazione accusatoria in quanto posto a base dell'imputazione sub A, da cui seguiranno causalmente e temporalmente anche le altre imputazioni) SAIPEM forniva in prima battuta i dettagli dell'approvazione della *"novestrade"* chiusa al 30.9.2012, formulando nel contempo le previsioni sia per l'ultimo scorcio del 2012, che per l'intero anno 2012.

Il contenuto del comunicato è complessivamente di impronta positiva, fornendo per ogni indicatore economico – finanziario di rilevante significatività (es. EBIT – utile operativo – investimenti tecnici) dati in crescita e percentualmente migliorativi rispetto all'esercizio precedente (2011), sia se limitato al solo terzo trimestre, sia se allargato anche ai complessivi nove mesi (da gennaio a settembre). Deve peraltro osservarsi che nella parte finale del comunicato (*vedi paragrafo "previsioni per l'esercizio 2012"*) si rinvenivano passaggi di natura prudenziale rispetto alle previsioni future, indicativi di qualche percepita difficoltà. Si riporta di seguito il testo del citato paragrafo per apprezzarne direttamente il richiamato tono più prudenziale e riflessivo:

*"La debole domanda di gas nell'eurozona ha determinato lo slittamento sia di importanti progetti di sviluppo che della costruzione di infrastrutture di trasporto destinate al mercato europeo. Inoltre la recessione economica e le problematiche del sistema finanziario in diversi paesi europei stanno creando un clima di crescente incertezza sull'andamento dell'economia globale con impatti sulla tempistica dell'effettiva approvazione e avvio delle iniziative pianificate dalle Oil Companies. L'atteso sanzionamento di progetti, particolarmente in West Africa, unitamente ai nuovi contratti acquisiti in ottobre, fanno comunque prevedere un buon andamento delle acquisizioni di nuovi ordini nel corso del quarto trimestre. Per quanto riguarda i risultati economici, i consuntivi al 30 settembre, unitamente ai volumi e ai margini attesi nel quarto trimestre, consentono di confermare la guidance per l'esercizio 2012 di ricavi per circa 13 miliardi di euro, EBIT di circa 1,6 miliardi di euro e utile netto di circa 1 miliardo di euro. Gli investimenti tecnici sono confermati in un miliardo di euro circa"*.

### **Il profit warning di data 29 gennaio 2013**

Con questo *profit warning* (inviato in pari data e contestualmente alle più importanti agenzie di stampa ed illustrato anche nel corso di apposita *conference call* con *webcast*) SAIPEM Spa comunicava: **a)** un leggero calo delle previsioni sui risultati 2012 (EBIT da 1,6 a 1,5 miliardi di Euro, sostanziatosi quindi in una riduzione del 6 % rispetto alle precedenti previsioni; **b)** una decisa ed

<sup>27</sup> Con questo termine borsistico si intende la vendita di titoli effettuata durante un periodo di ribasso della quotazione con la finalità di evitare maggiori perdite in conto capitale.

importante riduzione delle stime per il 2013 (EBIT da 1,4 a 750 milioni di Euro, sostanziatosi in una riduzione oscillante tra il 70 e l' 80 % rispetto al 2012).

La complessiva ed importante flessione dei dati previsionali (in realtà arginata e mitigata quanto all'EBIT dell'anno 2012, assai marcata invece e quasi macroscopica quanto all'anno 2013) veniva presentata al pubblico ed al mercato come il risultato di *"un' approfondita revisione operativa della attività, della gestione dei progetti, del rapporto con i clienti ed ei criteri commerciali"*, effettuata con criteri più prudenziali dal nuovo management (VERGINE Umberto, nominato AD in data 5.12.2012, vale dire nemmeno due mesi prima, e CASELLI Giuseppe, nuovo *Chief Operating Officer* della Business Unit E&C). In particolare venivano evidenziati - quali fattori causali concorrenti della marcata modifica previsionale per l'anno 2013 (- 70/80 % rispetto all' anno 2012) - *"il completamento e la conseguente riduzione numerica dei contratti con alta marginalità che avevano sostenuto i risultati del 2012"*, la prevalenza di *"contratti a ridotta marginalità in esecuzione nel 2013 in considerazione delle condizioni di mercato estremamente competitive"*, nonché i *"ritardi nell' assegnazione di importanti contratti in Venezuela, Nigeria ed Iraq"*.

*Last but not least*, veniva inoltre comunicato un aggiornamento in ordine alle indagini della Procura della Repubblica di Milano sulle vicende SAIPEM - NIGERIA e ALGERIA, la cui iniziale notizia - nel novembre 2012 - aveva di fatto accelerato la completa sostituzione della linea di comando SAIPEM (vedi le dimissioni in data 5.12.2012 di TALI Pietro dalla carica di AD e la sospensione cautelare di VARONE Pietro dalla carica di *Chief Operating Officer* della Business Unit *Engineering & Costruction*, nonché la contestuale nomina di VERGINE Umberto quale nuovo AD di SAIPEM Spa).

Se ne riporta di seguito per esteso il relativo paragrafo:

Aggiornamento sulle indagini della Procura della Repubblica di Milano

*"L' indagine relativa ad attività in ALGERIA è in corso e SAIPEM continua a collaborare con l'ufficio della Procura della Repubblica di Milano rispondendo ad ogni richiesta. Successivamente all' ultimo aggiornamento fornito al mercato, Pietro Franco TALI, precedente CEO, ha ricevuto un'informazione di garanzia dalla Procura della Repubblica di Milano in merito alle indagini relative all' Algeria"*.

### **Il profit warning di data 14 giugno 2013**

Con questo *profit warning* (inviato in pari data e contestualmente alle più importanti agenzie di stampa ed illustrato anche nel corso di apposita *conference call* con *webcast*) SAIPEM Spa comunicava un'ulteriore e pesante riduzione delle stime per l'EBIT del 2013 (*"riduzione di un importo compreso tra 650 milioni di Euro e 750 milioni di Euro"*), di fatto con sostanziale azzeramento dello stesso in circa quattro mesi, posto che già con il precedente *profit warning* del 29.1.2013 detta previsione era stata già pesantemente ridotta (da 1,4 a 750 milioni di Euro).

Il maggiore fattore causale di detta macroscopica flessione dei dati previsionali veniva esplicitamente individuato nel *"significativo, imprevisto e radicale deterioramento della posizione commerciale di SAIPEM in ALGERIA"*. In particolare veniva sottolineata l'intervenuta difficoltà della gestione operativa e delle negoziazioni contrattuali con l'algerina SONATRACH (compagnia petrolifera di Stato), il cui irrigidimento in molte negoziazioni contrattuali (per lo più relative al riconoscimento di extra costi od all'attribuzione di penali da ritardo<sup>28</sup>) veniva posto in relazione con la *"recente intensificazione e allargamento delle indagini da parte delle autorità algerine"*.

<sup>28</sup> Nel citato *profit warning* venivano espressamente indicate a questo proposito le commesse MLE, GK3 e ARZEW (tutte e tre poi oggetto dei rilievi critici formulati da CONSOB sotto il profilo della non corretta contabilizzazione dei costi di esercizio e poste anche a base anche dell'imputazione *sub B* di *"false comunicazioni sociali"* (art. 2622 c.c.).

Il comunicato si concludeva riportando il seguente commento dello stesso AD VERGINE Umberto:  
*"Il deterioramento della situazione in ALGERIA e le perdite emerse su contratti di grandi dimensioni sono notizie estremamente negative per SAIPEM. E' molto deludente che questi nuovi problemi, che sono emersi nel corso delle ultime sei settimane, abbiano richiesto una ulteriore riduzione delle guidance per il 2013"*.

*"Dal momento della mia nomina ad Amministratore Delegato, la mia priorità è stata quella di risolvere alcune importanti criticità preesistenti che si sono dimostrate essere di maggiore entità rispetto a quanto emerso inizialmente. In ALGERIA, la nostra attività è stato impattata da una inaspettata escalation delle indagini in quel Paese con conseguente ricaduta molto forte e negativa a livello commerciale. I problemi operativi annunciati oggi sono di fatto inaccettabili e per poterli risolvere abbiamo preso tutte le misure ritenute opportune"*.

*"Ora abbiamo una squadra delle cui capacità ho piena fiducia, e una struttura operativa maggiormente responsabilizzata. Possiamo gestire il business molto più da vicino ed evitare il ripetersi di questi problemi"*.

*"Queste problematiche avranno un forte impatto sul risultato operativo 2013. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le significative azioni che abbiamo intrapreso e i nuovi contratti che abbiamo annunciato nel corso degli ultimi cinque mesi, acquisiti a più elevata marginalità in linea con la nostra nuova strategia commerciale, sostengano la capacità di SAIPEM di garantire una ripresa degli utili nel 2014 e oltre"*.

Osserva il Collegio innanzitutto che traspare tra le righe del comunicato l'intendimento di SAIPEM di collocare gli intervenuti fattori causali del pesante peggioramento previsionale entro rigidi limiti temporali ("*... questi nuovi problemi .... emersi nel corso delle ultime sei settimane ....*"), e cioè dall'inizio di maggio a metà giugno 2013, tutelando implicitamente la genuinità dei dati del bilancio 2012 (approvati conclusivamente dall'Assemblea dei Soci in data 30.4.2012), e valutati al contrario — nell'impostazione dell'Accusa — come "*falsi*" in quanto non rappresentativi della deteriorata situazione economico e finanziaria, già cristallizzatasi entro il 31.12.2012, termine di esercizio dell'anno 2012.

Deve peraltro convenirsi che l'istruttoria dibattimentale e l'esame della documentazione acquisita consentono di ritenere che l'improvviso ed inaspettato mutamento *in peius* dell'atteggiamento della committente algerina SONATRACH nei confronti di SAIPEM Spa rispetto a tutte le reciproche pretese contrattuali ancora irrisolte sia da collocarsi temporalmente proprio nell'aprile 2013, vale a dire in tempo successivo alla approvazione del Bilancio 2012 da parte del CdA di SAIPEM. Infatti, ancora nei primi mesi del 2013 vi era la disponibilità al dialogo da parte degli Algerini, come documentano: la lettera del 28 gennaio<sup>29</sup> del direttore generale SONATRACH a VERGINE, la riunione del 7 febbraio tra il gruppo e SONATRACH<sup>30</sup> e l'*extension of time* riconosciuta da SONATRACH, con riferimento alla commessa ARZEW, il 28/2/2013, mentre solo a partire dall'aprile 2013 SAIPEM ha iniziato a percepire un irrigidimento della controparte a seguito della richiesta di incontro trasmessa dalla Procura di Milano agli inquirenti algerini, che il 15 aprile concordavano con la Procura il calendario degli incontri milanesi (da tenersi il 22 e il 23 aprile 2013). Evidentemente, a seguito della rogatoria, SONATRACH ha percepito come "pericolosa" l'inchiesta milanese in quanto foriera di una serie di ripercussioni sul territorio algerino<sup>31</sup>. All'allegato 41 della CT Laghi si rinviene la lettera, datata 15/4/2013, con cui SONATRACH: comunica a SAIPEM di essere interessata all'evoluzione delle indagini penali in Italia e in Algeria, affermando di ritenersi parte lesa di eventuali malversazioni; chiede a SAIPEM, in attesa della definizione dei procedimenti

<sup>29</sup> Allegato 2 memoria VERGINE

<sup>30</sup> Allegato 4 memoria VERGINE

<sup>31</sup> Cfr. VERGINE, pag. 48 trascr. Ud. 11.2.2021; allegato 83 CT Laghi, allegato 25 e 26 memoria SAIPEM.

penali in corso, di non partecipare, anche tramite altre società del gruppo, a gare indette da SONATRACH, inserendo così di fatto SAIPEM nella c.d. "black list".

### 3.2 Verifica ispettiva di Consob e determinazioni conseguenti.

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione ed all'analisi della verifica ispettiva effettuata da CONSOB a carico di SAIPEM a decorrere dall'1.2.2013 ed al conseguente procedimento amministrativo formalmente aperto in data 19.7.2013 con contestazione a SAIPEM della **NON conformità** del Bilancio 2012 ai principi contabili internazionali in relazione ad 8 commesse.

Come già evidenziato in precedente capitolo, CONSOB decideva di dare corso ad una verifica ispettiva a carico di SAIPEM sull'onda del clamore mediatico suscitato dal vertiginoso calo di quotazione del titolo SAIPEM (da € 30,45 ad € 20,01 – calo del 34 %) nella seduta di borsa di **mercoledì 30 gennaio 2013**.

In particolare emergeva di intuitiva evidenza la necessità di approfondire ed indagare il possibile rapporto tra lo stretto concatenarsi temporale di due eventi (entrambi afferenti SAIPEM Spa ed immediatamente precedenti all'indicata rovinosa seduta di borsa del 30 gennaio 2013) ed il vertiginoso calo del titolo SAIPEM, e precisamente: 1) il *profit warning* di data 29.1.2013 con cui SAIPEM Spa comunicava un leggero calo delle previsioni sui risultati 2012 (EBIT da 1,6 a 1,5 miliardi di Euro, sostanziatosi quindi in una riduzione del 6 % rispetto alle precedenti previsioni – vedi comunicato stampa di data 24.10.2012 emesso in occasione dell' approvazione del CdA della novestrade chiusa al 30.9.2012), nonché una decisa ed importante riduzione delle stime per il 2013 (EBIT da 1,4 a 750 milioni di Euro, sostanziatosi in una riduzione oscillante tra il 70 e l' 80 % rispetto al 2012); 2) l'ingente vendita in data 28 gennaio 2013 (il giorno prima del *profit warning* di data 29 gennaio 2013) di azioni SAIPEM da parte della banca internazionale di investimento *Merril Lynch* (su *input* di *BlackRock Investment*) di azioni SAIPEM (circa il 2,25 % dell' intero capitale SAIPEM) consentendo alla "venditrice" *Merril Lynch* di evitare "sul filo di lana" gli ingenti danni causati dal vertiginoso calo del titolo SAIPEM.

Va subito chiarito che detta verifica ispettiva era quindi inizialmente focalizzata a raccogliere elementi in ordine al possibile profilo di "insider trading" emergente dagli accadimenti sopra indicati, e solo in una seconda fase veniva inoltre estesa ed allargata (anche sulla scorta dei primi esiti della verifica ispettiva) anche al diverso profilo della valutazione di correttezza o meno del Bilancio SAIPEM 2012.

Il *team* ispettivo di CONSOB (composto da personale dell'*Ufficio Ispezioni su Emittenti e Revisori*) riceveva lettera di incarico di data 1.2.2013 ed iniziava operativamente la verifica a carico di SAIPEM in data 4.2.2013.

Nel corso della verifica ispettiva veniva in primo luogo acquisita copia della corrispondenza telematica rinvenuta nelle dotazioni informatiche di alcuni amministratori, dirigenti e dipendenti di SAIPEM e quindi raccolte le dichiarazioni rese da alcuni di questi secondo il seguente ordine cronologico:

8.3.2013 (DI FEDE – dipendente);

11.3.2013 (O'DONNELL – *Deputy CEO*) (RUVOLO (Responsabile Pianificazione e M&A);

12.3.2013 (COLLI – Responsabile *Investor Relation*) (BRUGHIERI – assistente COLLI);

13.3.2013 (CALDARA – Responsabile Programmazione Finanziaria e Coordinamento);

14.3.2013 (NEBBIOLI – Responsabile Segreteria Societaria);

18.3.2013 (AVANZI – Responsabile Amministrazione e Controllo);

19.3.2013 (RIVA – Responsabile *Business Planning*) (SANTORO – Responsabile Controllo di Gestione);

20.3.2013 (PALIOTTO – Responsabile *BU Drilling*);

- 21.3.2013 (GOBERTI – CFO – Chief Financial Officer);  
 22.3.2013 (BIANCHI – Responsabile Progetti Integrati) (GALBUSERA – Responsabile Project Control);  
 3.4.2013 (CASELLI – Responsabile BU E&C);  
 4.4.2013 (VERGINE – CEO – Chief Executive Officer);  
 5.4.2013 (nuovamente COLLI – Responsabile Investor Relation).

Nel corso della verifica ispettiva si svolgeva tra il *team* ispettivo di CONSOB e SAIPEM anche una fitta interlocuzione scritta ex art. 115 comma 1 D.L.vo 58/98 con richieste da parte di CONSOB di chiarimenti e di documenti, alle quali SAIPEM prestava la dovuta collaborazione, fornendo dettagli e documentazione in ordine ad alcuni profili commerciali e contabili di interesse, con particolare riferimento ad una serie di commesse in corso di esecuzione da parte di SAIPEM in diverse aree geografiche (in particolare West Africa – penisola arabica – Messico e Canada).

La verifica ispettiva si concludeva con relazione di data 7.6.2013 segnalando criticità in materia di corretta contabilizzazione nel Bilancio 2012 (approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 13.3.2013 e dall'Assemblea degli Azionisti in data 30.4.2013) delle seguenti otto commesse:

- 1) BS 171 in Kuwait;
- 2) SHAH Gas EPC 2.3 negli Emirati Arabi;
- 3) JURASSIC in Kuwait;
- 4) GK3 in Algeria;
- 5) ARZEW in Algeria;
- 6) GASOLINAS in Messico;
- 7) SUNRISE in Canada;
- 8) MLE in Algeria.

In particolare le segnalate criticità si riferivano alla mancata osservanza – in sede di contabilizzazione delle 8 commesse sopra indicate - del **principio contabile internazionale IAS 11** che impone, in presenza di commesse c.d. pluriennali (anche dette “a lungo termine”<sup>32</sup>), particolari modalità di calcolo dei ricavi e dei costi della singola commessa in sede di redazione del bilancio. Più nel dettaglio lo IAS 11<sup>33</sup> stabilisce una modalità di contabilizzazione fondata sull'immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi in cui il lavoro è svolto, **a condizione che i ricavi della commessa possano essere determinati con attendibilità.**

Il descritto contenuto della relazione conclusiva di data 7.6.2013 dell' *Ufficio Ispezioni su Emittenti e Revisori - Divisione Ispettorato* di CONSOB veniva posto a base della decisione di data 19.7.2013 della stessa CONSOB (*Divisione Informazioni Emittenti*) di apertura formale del procedimento a carico di SAIPEM e potenzialmente finalizzato all'adozione da parte di CONSOB della misura prevista dall'art. 154 *ter* comma 7 D.L.vo 58/98 – c.d. TUF (ordine all'emittente di pubblicare informazioni supplementari necessarie al ripristino della corretta informazione del mercato) o – nei casi più gravi – da quella prevista dall'art. 157 comma 2 D.L.vo 58/98 - c.d. TUF (impugnazione della delibera di approvazione del bilancio).

<sup>32</sup> Con detta locuzione tecnica si intende quel contratto (di fatto molto frequente nel settore della progettazione e realizzazione di impianti nel settore dell'estrazione di petrolio e gas, come quello in cui opera proprio SAIPEM Spa) la cui esecuzione non può iniziare ed esaurirsi nel ridotto arco temporale di un anno, bensì impegna più anni.

<sup>33</sup> Peraltro sostituito (unitamente allo IAS 18 – “Ricavi”) con decorrenza dall' 1.1.2018 dal principio IFRS 18 emanato dallo IASB nel 2014.

Nel corso del formale procedimento (aperto come detto in data 19.7.2013) si svolgeva tra la *Divisione Informazioni Emittenti* di CONSOB e SAIPEM (come del resto già avvenuto in sede di verifica ispettiva) una continua interlocuzione scritta ex art. 115 comma 1 D.L.vo 58/98 con richieste da parte di CONSOB, alle quali SAIPEM rispondeva con memorie, ribadendo la correttezza del proprio operato e, per l'effetto, l'infondatezza della tesi di NON conformità del Bilancio 2012 ai principi contabili internazionali.

In data 28.10.2013 SAIPEM Spa (in occasione della diffusione al mercato dei risultati relativi al Resoconto intermedio al 30.9.2013) con apposito comunicato stampa dichiarava che *"SAIPEM, alla luce delle considerazioni formulate da CONSOB nella propria comunicazione di data 19.7.2013 (n.d.e. comunicazione formale di avvio del procedimento a carico di SAIPEM), ed al solo fine di prevenire l'insorgere di un'eventuale divergenza con CONSOB in ordine all'interpretazione e applicazione dei principi contabili (in particolare lo IAS 11) nei predetti bilanci, tenuto conto della rilevanza della Società sui mercati dei capitali anche internazionali, in segno di continua cooperazione con le Autorità, non condividendo l'orientamento manifestato da CONSOB in ordine all'interpretazione dei paragrafi dello IAS 8 attinenti al trattamento contabile delle "variazioni di stime" e delle "correzioni di errore", ha predisposto prospetti di stato patrimoniale pro-forma all'1.1.2013, al 30.6.2013 ed al 30.9.2013 che diano conto dell'imputazione di costi riferibili alle predette commesse; il patrimonio netto pro-forma all' 1.1.2013 è stato diminuito di € 245 milioni, mentre ai ricavi 2013 sono stati sommati € 245 milioni per effetto del menzionato aggiustamento pro-forma del patrimonio netto all' 1.1.2013"*.

Inoltre nello stesso comunicato stampa di data 28.10.2013 SAIPEM inseriva *"il prospetto di stato patrimoniale pro-forma all'1.1.2013, la variazione rispetto al 31.12.2013 ed i prospetti di stato patrimoniale al 30.6.2013 ed al 30.9.2013 che recepiscono l'effetto di dette stime, nonché il conto economico per natura e il rendiconto finanziario riclassificato al 30.9.2013"*.

Sempre SAIPEM rappresentava inoltre che *"i prospetti di stato patrimoniale e conto economico riporteranno, ai sensi dello IAS 8, paragrafo 42, nella non condivisa interpretazione datane dalla Consob, gli effetti delle risultanze dei pro-forma anche nel bilancio di esercizio e consolidato al 31.1.2013"*.

La *Divisione Informazioni Emittenti* (con relazione conclusiva di data 3.12.2013 indirizzata alla Commissione) comunicava che in realtà le originarie ravvisate criticità contabili (emerse inizialmente in ordine ad 8 commesse pluriennali) dovevano in realtà ritenersi effettivamente e concretamente sussistenti solo in relazione a 5 commesse (precisamente: **GK3 in Algeria - ARZEW in Algeria - GASOLINAS in Messico - SUNRISE in Canada - MLE in Algeria**), risultando al contrario (anche alla luce delle nuove allegazioni - anche documentali - fornite da SAIPEM in sede di interlocuzione endo-procedimentale ex art. 115 TUF) dubbia ed incerta l'inosservanza ai principi contabili internazionali in sede di contabilizzazione ed appostazione in Bilancio 2012 dei ricavi e costi delle residue tre commesse (BS 171 in Kuwait - SHAH Gas EPC 2.3 negli Emirati Arabi - JURASSIC in Kuwait).

Tenuto conto inoltre della circostanza che SAIPEM con il comunicato stampa del 28.10.2013 aveva dichiarato di volere procedere in occasione della redazione del bilancio 2013 all'applicazione del principio contabile IAS 8 paragrafo 42 ("Errori") e pertanto di riportare nel Bilancio 2012 i costi delle commesse sulla base del principio della competenza, nonché del conseguente venire meno delle esigenze sottostanti l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 154 ter comma 7 (ordine all'emittente di pubblicare informazioni supplementari necessarie al ripristino della corretta informazione del mercato) o 157 comma 2 TUF (impugnazione della delibera di approvazione del bilancio), la *Divisione Informazioni Emittenti* proponeva alla Commissione la chiusura del procedimento (rubricato al n° 1612/2013).

Proposta che veniva accolta dalla Commissione con decisione di data 5.12.2013 del seguente tenore: *"Questa Commissione ritiene che i ricavi e costi 2012 relativi alle cinque commesse GK3, Arzew, Gasolinas, Sunrise ed MLE non siano stati rilevati in conformità ai principi contabili internazionali IAS 11 e IAS 1. Tuttavia, tenuto conto di quanto comunicato al mercato da SAIPEM in merito alla decisione di applicare nel bilancio 2013 il principio IAS 8 paragrafo 42 ("Errori") in relazione alle sopraccitate commesse, questa Commissione ritiene che siano venuti meno i presupposti per concludere il procedimento in oggetto con l'attivazione del potere di chiedere all'Emittente SAIPEM la pubblicazione di informazioni supplementari prevista dall'art. 154 ter comma 7, o del potere di cui all'art. 157 comma 2 D.L.vo 58/98. Pertanto si comunica la chiusura del procedimento in oggetto senza l'esercizio di tale potere. Ciò posto, resta ferma la verifica di conformità dell'operato degli Amministratori in sede di predisposizione del bilancio consolidato e di esercizio al 31.12.2013 ai principi contabili di riferimento - con particolare riguardo alle modalità di esposizione dell'errore rilevato relativamente ai bilanci di esercizio e consolidato 2012, nonché di contabilizzazione dei relativi effetti. Qualora, dall'esame del bilancio di esercizio e consolidato al 31.12.2013, dovesse emergere la non corretta applicazione del principio contabile internazionale IAS 8 paragrafo 42 ("Errori"), questa Commissione valuterà le ulteriori iniziative da intraprendere, inclusa l'eventuale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 157 comma 2 D.L.vo n° 58/98. Infine, si richiede ai sensi dell'art. 114 comma 5 del D.L.vo 58/98 di rendere pubblico, senza indugio, il contenuto della presente lettera mediante comunicato stampa da diffondere con le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n° 11971/1999 e successive modifiche, omettendo, eventualmente, la denominazione delle singole commesse"*.

#### 4. L'impostazione accusatoria

Come è emerso chiaramente dall'istruttoria svolta e dalle conclusioni del P.M., nel presente procedimento la Pubblica Accusa contesta un disegno, un piano elaborato dal *top management* di SAIPEM – ancorchè nel tempo diversamente composto - per occultare al mercato il più a lungo possibile le criticità che si stavano delineando con chiarezza nel corso dell'anno 2012 e che si sarebbero pesantemente ripercosse sull'anno successivo, oltre che in modo massiccio sulla quotazione del titolo.

Nello specifico:

- le perdite su commesse, che presentavano dei fattori K "irrealistici e gonfiati", secondo la definizione di AVANZI, perdite che non sarebbe stato possibile mantenere in bilancio alle condizioni precedenti *"come già evidenziava in modo netto e inequivocabile la penalizzante crescita di due indicatori nel corso... di tutto il 2012, cioè la posizione finanziaria netta e i wip..."* (cfr. pag. 4 delle trascrizioni della requisitoria);
- la mancata acquisizione di commesse remunerative ad alto margine e foriere di anticipi, con inevitabile abbattimento dell'utile e ulteriore aggravamento della posizione finanziaria della società.

Orbene, in un simile contesto TALI dapprima avrebbe veicolato al mercato – nella conference call con gli analisti finanziari del 24/10/2012 - un messaggio positivo sulla situazione economica e finanziaria di SAIPEM,<sup>34</sup> in continuità con gli eccellenti risultati degli anni precedenti<sup>35</sup>, e soprattutto

<sup>34</sup> In particolare sulla BU E&C onshore e offshore.

<sup>35</sup> Si veda la ricostruzione di COLLI secondo cui SAIPEM, che agli inizi dell'anno 2000 era una media società di costruzioni, nell'arco di pochi anni era diventata leader mondiale nel settore ingegneria e costruzioni; nell'arco di dodici anni, dunque fino al 2012, la società aveva costantemente migliorato i risultati dell'anno precedente, nel senso che ogni

sulle prospettive future; VERGINE e GOBERTI quindi avrebbero, nelle previsioni del 14/1/2013, annunciato perdite sulle commesse in corso variabili tra i 650 e i 750 milioni, e nella semestrale al 30/6/2013 avrebbero comunicato perdite su commesse per 685 milioni, oltre la metà dei quali imputabili alle tre commesse algerine recepite in imputazione (ARZEW, MLE e GK3), omettendo di indicare questi (ed altri) extracosti nel bilancio 2012, che in conseguenza documentava ricavi superiori al reale per 245 milioni di euro, in sostanziale continuità col passato.

Dunque in sintesi, secondo l'impostazione accusatoria, fino al 2011 l'indebitamento di SAIPEM era virtuoso, cioè legato a una serie di commesse remunerative che assicuravano una redditività sostenuta e crescente; nel 2012 la situazione si era evoluta in modo negativo poiché quelle commesse erano terminate, o in fase di conclusione, e non ve ne erano altre sostitutive. Il *top management* (segnatamente TALI) aveva intrapreso una *policy* estremamente sfidante, utilizzando strumentalmente i progetti in essere: in presenza di criticità contrattuali con la controparte, non si optava per la svalutazione ma per proseguire le trattative. La mancata chiusura delle posizioni pendenti aveva provocato la crescita esponenziale dei wip e quindi della posizione finanziaria netta di SAIPEM.

I nuovi manager dell'emittente (VERGINE e GOBERTI) si sarebbero dunque trovati ad operare in una situazione di notevole tensione principalmente dovuta alla difficoltà di decidere "come uscire col 2012 e che cosa rimandare al 2013"<sup>36</sup>, come risulterebbe provato dal "balletto dei numeri" emerso dalla presentazione, da parte del nuovo management, di prospetti di budget differenti per l'anno 2013 a brevissima distanza di tempo, il 4 e il 14 gennaio 2013 nel corso di due riunioni con i vertici di ENI; nel corso dell'incontro del 4/1 veniva indicato un risultato operativo per il 2012 di 1.094 milioni e per il 2013 di 856 milioni, il 14/1 veniva indicato un risultato operativo per il 2012 di 1.484 milioni e per il 2013 di 720 milioni.

Secondo l'impostazione accusatoria gli imputati non avrebbero avuto altra ragione di modificare i prospetti se non quella di decidere in quale esercizio registrare le perdite sulle commesse in portafoglio, e alla fine si sarebbero appoggiati a quella che era stata la decisione dei manager precedenti e di mantenere continuità sul 2012.

Naturalmente i singoli passaggi delle vicende fin qui illustrate in estrema sintesi saranno adeguatamente approfonditi e valutati dal Collegio trattando le singole imputazioni, ciò che inevitabilmente comporterà qualche ripetizione; quello che qui importa evidenziare è il collegamento finalistico tra le varie imputazioni, che non emerge con immediata chiarezza dal tenore delle imputazioni, e che ha esonerato il P.M. dall'intrattenersi più di tanto sugli aspetti soggettivi.

##### **5. Il reato di manipolazione del mercato contestato a TALI e VARONE - Capo A).**

Il capo d'accusa contesta a TALI e VARONE di aver diffuso, mediante il comunicato stampa del 24.10.2012 - emesso in occasione dell'approvazione da parte del CdA della trimestrale al 30.9.2012 - e nel corso della collegata *conference call*, notizie false, in quanto incomplete e reticenti, concernenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SAIPEM. In particolare, pur sapendo delle criticità relative alle previsioni di budget per l'anno 2013 (nel quale la società prevedeva di realizzare un EBIT inferiore per circa 1 miliardo di euro rispetto alle attese degli analisti (c.d. *consensus*) e del

---

indicazione previsionale che veniva fornita veniva superata, e ogni anno le performance battevano i numeri dell'anno precedente.

<sup>36</sup> Cfr. pag. 41 della requisitoria.

QRY

mercato, nel comunicato stampa del 24 ottobre 2012 veniva rappresentata una situazione finanziaria positiva, formulando previsioni ottimistiche circa l'acquisizione di nuovi ordini nel quarto trimestre del 2012 ma al contempo omettendo di menzionare il significativo deterioramento delle previsioni di budget per l'esercizio successivo (che come innanzi detto è stato poi oggetto della diffusione del *profit warning* del 29.1.2013); nel corso della conference call del 24.10.2012 con gli analisti esterni, TALI formulava previsioni positive circa il 2013 (accennando a prospettive di crescita nel mercato offshore, con ricadute anche nell'anno 2013), escludendo che il calo dei margini di guadagno potesse protrarsi oltre la prima metà del 2013, omettendo, per contro, di riferire che le previsioni interne di budget congegnavano una situazione d'imponente calo dell'EBIT, inferiore al 2012 di circa 1 miliardo, tanto che TALI e VARONE programmano di "abbellire" il budget previsionale 2013 con l'inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità.

Nel corso della requisitoria, il Pubblico Ministero ha precisato che si contesta il messaggio positivo di continuità veicolato da TALI al mercato, e recepito nella conference call del 24 ottobre 2012 con gli analisti, fondato su due elementi "assolutamente decettivi" che sono da individuarsi da un lato, nel "miglioramento del capitale circolante" e nella "riduzione del debito prima della fine dell'anno 2012" e, dall'altro, nella "acquisizione di importanti commesse nell'ambito del portafoglio ordini". In realtà, secondo la tesi accusatoria, era già chiaro ai suoi manager, e quindi quantomeno a TALI, che l'anno 2013 sarebbe stato invece un anno di grande discontinuità perché "sarebbero venuti al pettine due ordini di problemi, poi puntualmente manifestatasi": da un lato le perdite su commesse che presentavano dei K irrealistici e gonfiati e che non sarebbe più stato possibile mantenere in bilancio alle stesse condizioni, come già evidenziava in modo netto e non inequivocabile la penalizzante crescita di due indicatori nel corso di tutto il 2012, cioè la posizione finanziaria netta e i working progress; dall'altro la mancanza di acquisizione di commesse remunerative ad alto margine e foriere di anticipi con evitabile abbattimento dell'utile, ulteriore aggravamento della posizione finanziaria della società. Slittavano sempre i progetti per tutto il 2012, alcuni fin dal 2011<sup>37</sup>". Come innanzi detto, la Pubblica Accusa, nell'apertura della sua requisitoria, ha poi fin da subito chiarito che l'imputazione sub A) a carico di TALI e VARONE è direttamente correlata al primo profit warning del 29.1.2013, in quanto la conoscenza di tali criticità era certamente nota a GOBERTI, il quale aveva assunto la qualifica di CFO di SAIPEM ancora sotto la gestione di TALI, ed è stata da costui, unitamente a VERGINE, sottaciuta, incorrendo a loro volta in condotte gestionali non corrette e omettendo di evidenziare extra costi nel bilancio 2012.

Ciò detto, punto di partenza dell'esame del presente capo d'accusa è l'analisi della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SAIPEM all'epoca dei fatti, così come illustrata dal Igt. Scaramella<sup>38</sup>.

Dalle tabelle riportate dal teste Igt. Scaramella risulta che nel periodo compreso tra il 2007 ed il 2011 SAIPEM ha presentato al mercato, con carattere di sistematicità, risultati in crescita rispetto all'anno precedente; dalla tabella esposta, l'EBIT<sup>39</sup> risulta in continua ascesa (da 867 al 31.12.2007 a 1.493 al 31.12.2011), così come l'utile netto è in crescita rispetto all'esercizio precedente. Al dicembre 2011 la posizione finanziaria netta<sup>40</sup> era di circa 3,19 miliardi di euro e l'attivo circolante, composta da crediti e lavori in corso di ordinazione, era di circa 4,38 miliardi di euro.

<sup>37</sup> Vedasi requisitoria del PM, trascrizioni udienza del 13.5.2021.

<sup>38</sup> Trascrizioni udienza 8.9.2020 pagg. 12 e seguenti e slides acquisite in pari data.

<sup>39</sup> L'EBIT (anche detto margine operativo netto) rappresenta l'utile operativo prima degli oneri finanziari e delle imposte.

<sup>40</sup> La posizione finanziaria netta (PFN) è uno dei principali indicatori utilizzati per valutare la performance e la solvibilità di un'azienda ed è costituita dalla differenza tra il totale dei debiti finanziari aziendali (a prescindere dalla loro

A partire dal 2012 si registra un aumento della PFN che, alla fine dell'anno, segna 4,27 miliardi di euro circa (quindi + 1,08 mld rispetto al 2011) e un aumento del capitale circolante che segna 5,1 mld di euro (circa + 772 mld rispetto al 2011). Nello specifico, l'aumento è sostenuto dai lavori in corso su ordinazione<sup>41</sup> che sono passati da 882 milioni di euro del 2011 a 1.855 milioni di euro del 2012 (+ 973 milioni di euro).

Come visto, il 24 ottobre 2012 il CdA di SAIPEM, presieduto da TALI, ha approvato la trimestrale al 30.9.2012 e in ordine alla previsioni relative all'esercizio 2012 veniva confermata la *guidance* già fornita dalla società di ricavi per circa 13 miliardi di euro, un EBIT di 1.584 miliardi di euro e un utile netto di circa 1 miliardo di euro.

Successivamente, in data 13 dicembre 2012 VERGINE (nominato in sostituzione di TALI) presenta al CdA di Eni una bozza di piano strategico 2013-2016<sup>42</sup> (identico a quello presentato da TALI in data 28.11.2012<sup>43</sup>) ove risultano i seguenti valori: EBIT 2012 euro 1.584 milioni; EBIT 2013 euro 1.468 milioni; in data 4.1.2013 VERGINE e GOBERTI nel corso di un incontro con l'AD ed il CFO di Eni, Scaroni e Mondazzi, presentano i seguenti valori (decrementati): EBIT 2012 euro 1.094 milioni, EBIT 2013 euro 856 milioni. Il 14 gennaio 2013, VERGINE e GOBERTI incontrano Scaroni e Sardo (COO di Eni) e discutono delle previsioni di chiusura per l'esercizio 2012 ed il budget 2013 di SAIPEM indicando i seguenti valori: EBIT 2012 di 1.484 milioni ed EBIT 2013 di euro 720 milioni. Questi ultimi valori sono gli stessi, salvo qualche affinamento, poi pubblicati il 29 gennaio 2013. Il 29 gennaio 2013 SAIPEM diffonde, infatti, un comunicato finanziario (primo profit warning<sup>44</sup>) con il quale annuncia un primo profit warning e in tale ambito rivede in leggero calo le previsioni sui risultati 2012 con un EBIT di 1.500 milioni circa e comunica le stime per l'esercizio 2013 in circa 750 milioni di euro<sup>45</sup> in significativo calo rispetto al dato previsionale indicato da ultimo da VERGINE al CdA di Eni in data 13 dicembre 2012 (pari a 1.468 milioni di euro), nella misura individuata da TALI. Le contrazioni previsionali sono riconducibili ad una combinazione di fattori e tra questi: un'attività ridotta nei contratti con alti margini che hanno sostenuto i risultati del 2012, ora o conclusi o prossimi al completamento; contratti a ridotta marginalità da eseguirsi durante il 2013, che riflettono condizioni di mercato estremamente competitive fin dal 2010; ritardi nell'assegnazione di importanti contratti; un approccio più conservativo assunto dal nuovo management, per la valutazione del nuovo business, nella stima di margini e nei tempi, sia di assegnazione di contratti sia di esecuzione dei nuovi progetti.

scadenza) e le attività liquide (cassa, c/c attivi, titoli negoziabili e crediti finanziari). Quando la PFN è negativa (ovvero i debiti finanziari sono superiori delle attività liquide) si parla di indebitamento finanziario netto; quando invece la PFN è positiva (ovvero i debiti finanziari sono inferiori dell'attività liquida) si parla anche di cassa netta.

<sup>41</sup> Lavori in corso su ordinazione detti anche work in progress o wip o lic.

<sup>42</sup> Cfr. doc. 17 allegato consulenza prof. Laghi.

<sup>43</sup> Cfr. doc. 18 allegato consulenza prof. Laghi.

<sup>44</sup> Cfr. allegato 2 relazione consulenza prof. Laghi.

<sup>45</sup> Nel CdA del 29.1.2013 (doc. 2 produzioni PM), relativamente alla revisione in calo dei dati previsionali 2012, VERGINE ha motivato che dipendeva dai claim su contratti della BU E&C, il minor stato di avanzamento di alcune commesse rispetto alle previsioni del III forecast 2012 e alla minore acquisizione di nuovi progetti; quanto al budget 2013, VERGINE ha motivato la significativa riduzione dell'EBIT rispetto al 2012 (pari all'80% per la BU E&C onshore, 70% per la BU E&C offshore) in ragione dell'esecuzione nel 2013 di contratti a ridotta marginalità, dei ritardi nella aggiudicazione di contratti e dell'approccio più prudente del nuovo management nella valutazione delle nuove opportunità in termini di stime dei margini, tempi di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti. Per la BU Drilling invece era prevista una crescita dell'EBIT del 20% rispetto ai valori 2012 per effetto della piena operatività di alcuni mezzi navali.

A seguito delle informazioni rese alla comunità finanziaria, il *consensus*<sup>46</sup> sull'EBIT 2012 e 2013 continua a rimanere su livelli significativi, seppur in leggero calo nel periodo compreso tra il 3.9.2012 ed il 28.1.2013 (giorno precedente al 1° profit warning). Come si può vedere nella tabella allegata alle slides esposte dal lgt. Scaramella (pag. 53), il consensus sull'EBIT 2012 al 3.9.2012 ammontava a 1636 e al 28.1.2013 a 1503; mentre il consensus sull'EBIT 2013 ammontava al 15.10.2012 a 1814, per poi diminuire il 22.10.2012 a 1793, passare al 29.10.2012 (quindi dopo il comunicato del 24.10.2012) a 1723, ed infine al 28.1.2013 a 1637. Per quanto riguarda l'EBIT 2013 si tratta comunque di stime che, seppur diminuite, erano comunque superiori alle stime del 2012.

Fatte queste premesse, la pubblica accusa ritiene che nel comunicato stampa e conference call del 24 ottobre 2012 TALI avrebbe fornito messaggi positivi al mercato rappresentando falsamente un miglioramento del capitale circolante e una riduzione del debito prima della fine dell'anno 2012, nascondendo le note criticità relative all'anno 2012 con una potenziale discontinuità in termini di redditività prospettica per l'anno 2013. La pregressa conoscenza del top management (nello specifico a TALI) circa le criticità della situazione patrimoniale economica e finanziaria della società emergerebbe per *tabulas*<sup>47</sup> da una serie di mail intercorse tra i vari responsabili di SAIPEM, che qui di seguito si andranno ad esaminare.

Effettivamente, le numerose mail agli atti<sup>48</sup> testimoniano come già da fine anno 2011 era emerso un contesto generale di criticità per quanto riguardava il 2012 e potenzialmente il 2013, in discontinuità con gli anni precedenti<sup>49</sup>; tale fattore, lo ribadisce il Pubblico Ministero in requisitoria, si intreccia poi con l'indagine in Algeria (ed in particolare con la richiesta fatta a SAIPEM verso fine novembre di esibire alcuni contratti stipulati con un intermediario) che ha determinato una reazione fortissima nella società, uno "*shock anafilattico*", tanto da portare alle dimissioni di TALI e alla sospensione di VARONE (nonché alle dimissioni di Bernini), con conseguenti riflessi in ordine alla sorti di tutte le commesse algerine.

Ed ancora, il fitto scambio di mail intercorse soprattutto tra Avanzi (responsabile dell'amministrazione pianificazione e controllo) e Bernini (CFO di Eni, ma fino al 2008 CFO di SAIPEM) mette in evidenza una serie di contrasti interni a SAIPEM in relazione agli accadimenti in corso nell'anno 2012 e della sfiducia nei confronti dei vertici della società (ovvero TALI, quale AD di SAIPEM, e VARONE, capo della BU E&C).

Entrando nel particolare, le email intercorse tra Avanzi e Bernini fanno emergere come la situazione in SAIPEM già verso la fine del 2011 era evoluta, rispetto al passato, in modo negativo.

Nella mail del 30 novembre 2011 avente ad oggetto il "budget 2012" Avanzi scrive a Bernini che "*nei dati presentati per il budget 2012 sono state utilizzate tutte le contingencies disponibili circa 530 milioni di euro e che non sono stati apprezzati i possibili peggioramenti (versione moderata non*

<sup>46</sup> Il *consensus* identifica la media delle previsioni prodotte dagli analisti finanziari relativamente a un titolo quotato o ad alcune grandezze caratteristiche della società emittente (cfr. pag. 9 slides esposte dal lgt. Scaramella udienza dell'8.9.2020).

<sup>47</sup> Il Pubblico Ministero, nel corso della requisitoria, ha infatti precisato "*poiché quello che conta, come sempre sono le fonti dell'epoca, quindi le e mail, le conversazioni...*" (pag. 5 trascrizioni ud. del 13 maggio 2021)

<sup>48</sup> Quasi tutte le mail che si andranno a richiamare sono contenute su supporto informatico prodotto dal Pubblico Ministero e in larga parte riprodotte in cartaceo alle udienze nel corso delle quali venivano esibite ai testimoni, diretti interlocutori.

<sup>49</sup> Colli nel corso della sua escussione ha infatti dichiarato che "*la storia della società dal 2000 era stata una storia di grande successo. ...nell'arco di 10, 12 anni fino al 2012, costantemente la società aveva migliorato i risultati dell'anno precedente. Ogni guidance, ogni indicazione previsione che veniva data, l'anno successivo veniva abbattuta... quindi ogni anno le performance battevano i numeri dell'anno indietro*" (vedasi trascrizioni ud. del 19.11.2020).

*pessimistica) pari a circa 1 miliardo (che poi elenca), ... Ti è più facile comprendere la criticità di cui ti ho parlato”.*

Il **22 marzo 2012** Bozzini Giulio (CFO di SAIPEM) scrive a TALI rappresentando le principali esposizioni ENI in relazione ad una serie di progetti – tra cui il progetto Algeria MLE, Kashagan, Nigeria e Venezuela. Immediatamente dopo, il giorno 23 marzo 2012, TALI scrive a Bernini che *“a marzo avremo una situazione del circolante piuttosto difficile”,* in particolare *“pesano molto alcune situazioni in cui ENI è operatore (ovvero quelle elencate nella mail di Bozzini) particolarmente pesanti sono il progetto Kashagan e MLE”* e che *“esposizioni di questo genere sono veramente difficili da gestire in una dimensione SAIPEM”,* e chiede appunto di dargli una mano, ovvero che le situazioni con Eni vengano risolte. Bernini risponde impegnandosi in tal senso e aggiunge che dal consuntivo di febbraio il debito SAIPEM stava aumentando in maniera rilevante *“esattamente il contrario di quello che Scaroni (AD di Eni) sta raccontando in giro”* e che dai segnali del consuntivo, quasi 800 milioni di maggior debito rispetto al 31 dicembre è preoccupante. TALI a sua volta risponde che *“... nel secondo trimestre dovrebbero arrivare anticipi che aiuteranno a migliorare, ma MLE è destinato a peggiorare perché abbiamo avuto l’infelice idea di accettare di fare i lavori enormi senza un contratto e il cliente vuole negoziare i changes a fine progetto. Avvisi Scaroni che la riduzione del debito sicuramente non si manifesterà a marzo dove avremo un aumento”.*

Bernini in data **26 marzo 2012** inoltra ad Avanzi e Gallinari Dario lo scambio avuto con TALI e Avanzi risponde limitandosi ad evidenziare, in modo critico, che *“nessuna delle situazioni citate è emersa dopo il 31 dicembre, ma erano già tutte presenti”.*

Il **30 marzo 2012**, in prossimità del primo forecast 2012, Avanzi comunica *“numeri pessimi di primo forecast 2012”* e poi *“magia, magia, tutto in miglioramento....”*; a domanda di Bernini che chiede *“chi sei Houdini?”*, Avanzi risponde che *“la magia non l’ho fatta io ma TALP”.*

Sempre il **30 marzo 2012** TALI scrive a Descalzi (all’epoca direttore generale della divisione E&P di Eni) dicendo di aver appena visto Scaroni il quale gli ha riferito della sua (di Descalzi) opinione negativa su SAIPEM. Quindi gli chiede un incontro, per aiutarlo a meglio capire le ragioni ed individuare soluzioni.

Il **10 maggio 2012** Bozzini scrive a TALI informandolo sul valore dell’incassato e progress al 30 marzo 2012 e la variazione rispetto al 31.12.2011. In particolare, l’onshore registra – 492.000.000, l’offshore – 211.000.000. Bozzini scrive immediatamente dopo a GOBERTI dicendogli che il peggioramento non è solamente Eni. Segue un commento di Avanzi del seguente tenore *“inizia il cinema”.*

Il **25 giugno 2012** si legge una mail di Bernini nella quale, in vista dell’incontro previsto in serata con TALI, chiede a Scaroni Paolo di potergli parlare in modo riservato in quanto *“le cose in SAIPEM non vanno bene, la situazione sta degenerando in modo drammatico”* e vuole metterlo al corrente.

Pochi giorni dopo, il **28 giugno 2012**, Avanzi scrive a GOBERTI e Gallinari che *“prendere i progetti senza però considerare i costi, sono capaci tutti”*, e poi commenta con Bernini che la situazione è sempre peggio. Ed ancora Avanzi scrive a Bernini e Bozzini criticando la gestione VARONE, che *“non si è mai premiata la competenza, ma solo chi dice sempre sì, il che non sembra esattamente una logica bottom up”.* In vista del secondo forecast del 2012, Avanzi risponde a Bernini che il debito sarà 3.950.000 con 400.000.000 di factoring.

Nella mail del **9 luglio 2012** Bozzini Giulio (che a quel punto è passato in Eni) scrive a Bernini aggiornandolo sulla situazione. In particolare, riferisce che da quanto appreso da Avanzi, *“TALI non*

*vuolè cambiare in numeri, come da previsioni, aggiungendo che se ci sono criticità se ne sarebbe occupato lui; di fronte alle perplessità di Avanzi/GOBERTI, avrebbe detto a GOBERTI (dopo aver fatto allontanare Avanzi) di stare attento perché io avevo perso credibilità perché continuavo a gridare al lupo al lupo .. tipica frase di VARONE, ormai parla come lui”.*

Nelle mail dell'11 settembre 2012, Avanzi commenta con Bernini alcuni dati emersi nel corso di una riunione operativa svolta da VARONE su alcuni progetti della BU E&C (tra cui MLE e Aquila), mostrando scetticismo (*“sciocchezze e parole al vento. Tutti gli impegni presi a luglio non saranno rispettati, ulteriori peggioramenti. Una pena”*) sulla possibilità di rispettare i commitment con Eni, in seguito agli slittamenti avvenuti nel corso dell'anno. In particolare si verificava un rallentamento del ciclo dei pagamenti da parte del cliente e questo comportava un indebolimento della situazione finanziaria.

Il 24 settembre 2012 Avanzi scrive a GOBERTI (nuovo CFO di SAIPEM) e per conoscenza a Santoro Luisa, evidenziando per il terzo forecast 2012 le maggiori criticità su alcune commesse<sup>50</sup> e consiglia a GOBERTI di segnalarle a TALI, facendo presente che le contingencies erano già state azzerate al secondo forecast 2012. Avanzi poi inoltra la stessa mail a Bernini comunicando che il 22 settembre 2012 erano state emesse in anticipo, rispetto alla data del 25 settembre, le fatture in relazione al Mechanical Completion MLE nonostante l'avanzamento non fosse stato approvato né da Eni né da Sonatrach, “sempre peggio”.

Il 2 ottobre 2012 intercorre ancora uno scambio di mail tra Avanzi e Bernini avente ad oggetto il 3° forecast 2012 – prima chiusura e pendings, nelle quali Avanzi fa una prima ipotesi di 3° forecast 2012 con una RO<sup>51</sup> di € 1.584 ml e pendings tuttora in essere con un effetto sul 2012 pari a € 1.041 ml, indicando il debito finanziario netto al 30 settembre 2012 di € 4,5 miliardi (comprensivo di 300 ml di factoring e 400 ml di slittamento pagamenti).

Altre mail significative sono quelle del 4 ottobre 2012, sempre tra Avanzi e Bernini, intitolata “cettolandia” e Avanzi scrive *“sedetevi, Debito finanziario netto al 31.12.2012, terzo forecast 2012, 3.627 ml €, lo show infinito”*; Bernini risponde *“praticamente non pagate i fornitori a partire da domani mattina. Oppure quali altre mosse da astuti finanziari si è inventato”*. Nel confronto, Avanzi afferma che *“TALI si è dilungato in spiegazioni e motivazioni, ha semplicemente scritto il numero. L'unico che aveva capacità paragonabili è passato sulla terra 2012 anni fa”* e Bernini risponde che *“immagino però che almeno una coerenza, magari di cazzate, ma coerenti gli sarà data. Se da giugno a settembre il debito è passato da 3,9 miliardi a 4,5 miliardi post factoring manovra fornitori, per ritornare a 3,6 miliardi, vuol dire che la gestione deve esprimere quasi 1.000.000.000 di casse in tre mesi. Quindi o si è immaginato di acquisire Egina, di incassare 500.000.000 di dollari in anticipo o quant'altro, oppure si è altresì previsto di incassare detto anticipo più buona parte dei contenziosi aperti. Siccome quella roba li la presenta a fine ottobre, o ha già concretizzato buona parte di queste cose oppure viene a prendere per il culo”*. La risposta di Avanzi è *“buona la seconda, viene a prendere per il culo”*. Ed ancora a domanda di Bernini su come vede la parte finanziaria in termini di cash flow, Avanzi risponde che è molto sfidante, 4.027.000.

Nella mail del 5 ottobre 2012, avente ad oggetto “Governance of management dynamics in E&C”, VARONE (COO della BU E&C di SAIPEM) invia ad una serie di soggetti un documento<sup>52</sup> (con il

<sup>50</sup> Nella richiamata mail, Avanzi elenca le maggiori criticità relative ad alcuni progetti (tra cui GK3, MLE ed altro) derivanti dagli extracosti (per ritardi, interventi) e in relazione alle commesse speculative scrive che le stesse sono slittate per 40 milioni sottolineando che *“siamo a ottobre...”*

<sup>51</sup> RO è il risultato operativo.

<sup>52</sup> Vedasi all. 9 produzione udienza del 22.9.2020.

quale sostanzialmente la valutazione del fattore K a vita intera dei progetti sarebbe ricaduta sulla BU e non sulla funzione di Avanzi) che sarebbe stato poi discusso durante un meeting previsto per la fine del mese. Lo stesso giorno Avanzi, argomentando con Caselli (inserendo in copia conoscenza GOBERTI) il contenuto del documento inviato da VARONE, commenta "... è la formalizzazione dell'imboscamiento dei costi, quello che fanno ormai da un anno e mezzo. Non capendo che se il progetto va male, se ci sono discussioni con il cliente o ritardi possono imboscicare quello che vogliono ma i LIC aumentano, non è filosofia ma matematica"; ed ancora Avanzi "confermo è una task force istituita da Pietro VARONE per la riduzione dei wip che stante le premesse non potranno essere mai ridotti. Project control e contract administrator devono recepire e allinearsi alle favole concordate tra VARONE, Cerchiarini e i project manager". Nello scambio di idee sul documento inviato da VARONE, interviene anche Bozzini che scrive "brilla la totale assenza di qualsivoglia funzione AFC. Valuterei ipotesi di passare project control a area operativa: visto che se la cantano e se la suonano, si prendessero anche la TOTALE responsabilità".

In tale contesto, Bernini scrive il **10 ottobre 2012** a Scaroni Paolo (CEO di Eni) e per conoscenza a Sardo Salvatore, aggiornandoli sulla posizione di SAIPEM, dicendo che "dai primi dati preliminari di consuntivo emerge un incremento della posizione finanziaria netta di circa 500 milioni rispetto al dato esistente al 30 giugno (indebitamento di 4,4 miliardi al 30/9 contro i 3,9 miliardi di giugno). Il debito esistente al 31 dicembre 2011 ammontava a circa 3,2 miliardi e si prevedeva un trend in decremento a fine 2012. Questo fu il messaggio passato alla comunità finanziaria. Alcune posizioni in corso di negoziazione ... hanno trovato definizione anche se la manifestazione finanziaria è tuttora incerto se possa avvenire nel corso del corrente esercizio"; aggiunge che "rimangono aperte nel circolante importanti esposizioni (MLE in Algeria con Eni, OML 58 e Usan con Total, Kuwait) per le quali non è ancora possibile ipotizzarne la tempistica di definizione. ... temo che il poco tempo a disposizione non consenta di prevedere cambiamenti importanti nella situazione consuntivata a settembre (fronte debito). Contratti importanti forieri di anticipi ragionevolmente slittano al 2013. L'unica variazione importante, (neutra ai fini del consolidato eni) potrebbe essere il riconoscimento di tutto o in parte del change order su MLE (se Eni paga SAIPEM l'indebitamento di gruppo non cambia)".

In relazione al progetto MLE, vi è poi uno scambio di mail tra TALI e Bernini, in data **15 ottobre 2012**, dalle quali risulta che il secondo sarà l'arbitro interno indipendente per dirimere la questione finanziaria e che su questa commessa deve essere trovato un accordo entro fine anno.

Seguono successive mail, tra cui quella del **19 ottobre 2012** in cui Avanzi scrive probabilmente a Bernini (in quanto costui risponde subito dopo) dicendo che "non vorrei che la difesa al limite del decoroso di VARONE avesse come principale scopo quello di evitare che Caselli possa svelare la reale situazione, il che lascerebbe presagire scenari inquietanti e rafforzerebbe l'urgenza del cambiamento"; Bernini risponde il giorno seguente che "dopo un anno di presa in giro un segnale forte giustificato dal debito di settembre va dato, altrimenti si consolida la convinzione dell'intoccabilità della coppia (TALI e VARONE), quindi l'unico punto che modificherei della tua mail a Scaroni è quello relativo al timing, non aspetterei fine anno, e quindi un altro trimestre di mala gestione, ma agirei immediatamente, tanto il mercato VARONE non sa neanche chi è".

Sempre lo stesso giorno Bernini scrive a Scaroni e a Sardo una mail dal contenuto significativo in quanto lo rende edotto di un incontro avuto con TALI in relazione a quanto comunicherà al mercato il successivo 24 ottobre 2012. La mail si articola in tre punti: "**A) messaggi al mercato. Bene il risultato 2012. Better than expected. Portafoglio. In via di acquisizione (già firmati un paio di miliardi di euro) alcuni contratti, ma senza anticipi. Se ci saranno solo questi contratti il portafoglio**

a fine anno sarà quasi invariato rispetto all'anno scorso. Se arriva anche il contratto Total (Egina da 3 miliardi di dollari, lo si saprà il 9 novembre) il portafoglio sarà superiore a quello di inizio anno di un paio di miliardi. Quest'ultimo contratto avrebbe una elevata redditività. **Debito.** Passerà il messaggio di debito in via di consistente riduzione nel quarto Q senza però dare numeri. Il mercato ha già interiorizzato con la semestrale<sup>53</sup> che il debito di fine anno sarà superiore a quello di inizio anno. Il conseguimento di questa possibilità dipende molto dalla volontà/possibilità di eni di liquidare le posizioni pendenti (MLE, Aquila, Kashagan). **Criticità sul 2013,** ma il messaggio sarà dato, se necessario, a febbraio. **B) cosa ti dirà.** La SAIPEM sta facendo oggi i contratti acquisiti negli anni 2009//2010 .... Quello che le oil companies hanno sofferto nel 2009 (riduzione utili e dividendi) alla SAIPEM accadrà verosimilmente l'anno prossimo. E' una questione di ciclo sfasato... quindi non è un problema di sopravvenuta incapacità di SAIPEM di fare i progetti o insensibilità commerciale, ma bensì una conseguenza della fase critica di mercato intervenuta un paio di anni fa che si riverbera solo ora in sede esecutiva....; **C) cosa ti proporrà.** Ti chiederà ancora con forza un aiuto per sensibilizzare le E&P a riconoscere il compenso fair (sia per SAIPEM che per Eni) sul changes di MLE. Ti proporrà di lasciare invariata l'organizzazione attuale fino a quando ... le pendenze in corso di definizione non saranno chiuse. ... e poi, se si chiudono non in linea con le aspettative darà corso subito ad un avvicendamento sostituendo VARONE con l'ing. Caselli. Se invece si chiudessero bene, non avendo un motivo aziendale da opporre al collega per invitarlo a lasciare, lascia ad eni l'identificazione di eventuali opportunità alternative da proporgli per rimuoverlo dal presente incarico". A fronte di questa mail, Scaroni chiede a Bernini e a Sardo cosa ne pensano e in relazione al messaggio al mercato, Bernini risponde che "non ha alternative. Se esce con quel risultato economico non può che dare quei messaggi e differire al 2013 messaggi più forti per prospettive di breve più contenute".

Il 22 ottobre 2012 seguono ulteriori scambi di mail tra Avanzi e Bernini. In particolare, Avanzi scrive di aver passato il fine settimana dedicato alla situazione del recupero circolante per l'incontro che avrebbe avuto la mattina stessa con TALI e che VARONE nella giornata precedente aveva convocato una riunione dei soli operativi per ulteriori "affinamenti" nella giornata. Riferisce poi di avere la situazione originale (già molto tirata) e "quindi vedrò i cambiamenti ma il comportamento è tipico da tappetaro". Bernini risponde domandando se le azioni di recupero del circolante riguardano il periodo che li separa da fine anno o vanno oltre il 2013, e Avanzi risponde che "a conto economico i vita intera sono gonfiati, quindi il K è irrealistico e quindi avremo sempre il problema dei WIP (ovvero i

<sup>53</sup> Vedasi comunicato stampa emesso da SAIPEM in data 30 luglio 2012 allegato 22 consulenza prof. Laghi. In particolare nella relazione semestrale al 30 giugno 2012 si legge che "l'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2012 ammonta a 3.935 milioni di euro, con un incremento di 743 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011. L'aumento è ascrivibile a un sensibile peggioramento del capitale circolante registrato nel primo trimestre, alla distribuzione di dividendi avvenuta nel secondo trimestre .... Il rientro dall'inusuale esposizione in capitale circolante generatosi nel primo trimestre è iniziato nel secondo trimestre ed è previsto proseguire nel secondo semestre"; quanto al portafoglio ordini "le acquisizioni di nuovi ordini nel corso del primo semestre 2012 ammontano a 6.303 milioni di euro. Il portafoglio ordini del gruppo SAIPEM al 30 giugno 2012 ammonta a 20.323 milioni di euro ... di cui 5.687 milioni di euro da realizzarsi nel 2012. Nel mese di luglio 2012 sono stati acquisiti nuovi ordini per un totale di 1.050 milioni di dollari ...."; infine per le previsioni per l'esercizio 2012 "La debole domanda di gas nell'eurozona ha determinato sia lo slittamento di importanti progetti di sviluppo che la costruzione di infrastrutture di trasporto destinate al mercato europeo. Inoltre la recessione economica e i problemi del sistema finanziario in diversi paesi europei stanno creando un clima di crescente incertezza sull'andamento dell'economia globale con impatti sui tempi dell'effettiva approvazione e avvio delle iniziative pianificate dalle Oil Companies. Diversi progetti in Nigeria, Angola, Brasile, Medio Oriente e Sud Asiatico sembrano comunque essere avviati ad una loro approvazione nel corso del secondo semestre..... Pur in un quadro complessivo di maggiore incertezza sull'evoluzione del mercato di riferimento, il portafoglio ordini esistente e i risultati del primo semestre consentono di confermare la guidance per l'esercizio 2012: ricavi per circa 13 miliardi di euro, Ebit di circa 1,6 miliardi di euro e utile netto di circa un miliardo di euro. Gli investimenti sono ancora previsti in circa un miliardo di euro....".

lie), la giustificazione sarà che il cliente non riconosce l'attività svolta, il problema è che stanno logorando i rapporti con tutti i clienti, altro che ENI ... un altro trimestre così è un suicidio ma se si decide di non cambiare farò del mio meglio per limitare i danni".

Lo stesso giorno interviene uno scambio di mail tra i soggetti apicali di ENI: in particolare Bernini chiarisce a Scaroni Paolo le cause sottostanti l'evoluzione del debito SAIPEM negli ultimi anni e rappresenta che dal 2008 fino alla fine del 2011 SAIPEM ha mantenuto un circolante (crediti + lavori in corso + magazzino - debiti verso fornitori - anticipi da clienti) negativo e la causa virtuosa era rappresentata principalmente dagli acconti incassati a valle dell'assegnazione di contratti. Nel corso del 2012 fino al 30 settembre, la situazione virtuosa del capitale circolante sarebbe drammaticamente cambiata passando dalla posizione negativa di - 462 al 31 dicembre 2011 a + 951 milioni di fine settembre. Prosegue scrivendo che tale effetto è da ricondurre essenzialmente all'incremento dell'esposizione creditoria verso i clienti e all'aumento dei lavori in corso a causa di corrispettivi non contrattuali in corso di negoziazione con la clientela e delle condizioni di fatturazione concertate con la clientela che permettono la fatturazione solo al raggiungimento di milestones penalizzanti il cash flow di commessa (fasi di lavoro molto importanti tali per cui è necessario spendere molto prima di avere titolo a fatturare e quindi ad incassare). Bernini allega altresì la situazione creditoria e dei lavori in corso, al netto degli anticipi nel corso del 2012<sup>54</sup> e indica per progetto l'esposizione di Eni alla data del 30.9.2012<sup>55</sup>.

Su questo punto, occorre effettuare alcune precisazioni. Il lgt Scaramella ha chiarito che la combinazione di questi due fattori indicati nella mail per l'anno 2012 si traduce per SAIPEM nel sostenimento di maggiori costi contrattuali (extracosti, change orders) che, dal punto di vista patrimoniale, aumentano i debiti (impattando sulla PFN) e, dal punto di vista economico, diminuiscono la redditività del progetto, incidendo sul denominatore del rapporto del fattore K. Non potendo infatti fatturare al committente (in quanto non ancora maturi i tempi contrattuali), quindi non potendo iscrivere un credito verso il cliente, la società contabilizza un aumento dei lavori in corso a fronte di ricavi pending<sup>56</sup> (per importo equivalente agli extracosti). In questo modo il fattore K rimane più o meno invariato così come la redditività di progetto. Di converso, però, aumentano i LIC i quali potranno trasformarsi in crediti e poi in cash flow (liquidità) solo in caso di accettazione da parte del cliente. In caso contrario diverranno una perdita economica. Il lgt. Scaramella ha richiamato poi i prospetti allegati al bilancio 2012 e ha evidenziato che nella parte relativa alle rimanenze vi è la voce "lavori in corso su ordinazione" che al 31.12.2011 erano di 882 ml e al 31.12.2012 era aumentata a 1.885 ml (quindi un aumento di 973 ml); nel prospetto relativo ai ricavi della gestione caratteristica, aspetto di natura economica, si registra nella sottovoce "variazione dei lavori in corso su ordinazione" un aumento da 485 ml al 2011 a 990 al 2012. SAIPEM sempre nel bilancio 2012 scrive in relazione ai "lavori in corso" che "la variazione dei lavori in corso consuntivata nel 2012, pari a 973 milioni è essenzialmente riconducibile a: quanto a 416 ml a change orders per i quali si ritiene probabile l'accettazione degli stessi da parte del committente; quanto a 557 ml a profili di fatturazione nei contratti in corso di esecuzione per i quali a fronte di un determinato avanzamento fisico ed economico non è ancora maturato il diritto contrattuale a emettere le relative fatture. Il valore relativo alla differenza tra lo stato di avanzamento fisico dei progetti e lo stato di avanzamento economico

<sup>54</sup> In particolare dalla tabella si vede una evoluzione progressiva dei crediti e lavori in corso, in relazione ai progetti on shore e off shore da + 746 al 31.12.2011 a + 1.968 al 30.9.2012.

<sup>55</sup> Per MLE Algeria 323 milioni; Kashagan Hook Up & Comm. 84 milioni; Kashagan Piles & Flares 36 milioni e per Aquila 116 milioni.

<sup>56</sup> Come detto, i ricavi pending sono ricavi sospesi che si contabilizzano, secondo i principi contabili, nel momento in cui vi è contrattazione con la controparte e siano attendibilmente misurabili. Si tratta di un ricavo non ancora maturato in quanto legato a contrattazioni in corso.

delle commesse, misurato con il metodo cost-to-cost, è parte della voce "lavori in corso". Tale differenza è riconducibile alla data del 31 dicembre 2012, ai costi anticipatamente sostenuti rispetto al livello di fatturazione per cui è maturato il diritto contrattuale o per il quale è probabile il riconoscimento da parte del committente".

Infine, deve rilevarsi come lo stesso GOBERTI in dibattimento<sup>57</sup> ha spiegato nel dettaglio i motivi del peggioramento della PFN di SAIPEM del 2012 durante i primi sei mesi dell'anno, confermando, come si legge nelle stesse mail, che una componente di incremento del debito era legata ai lavori in corso (wip)<sup>58</sup>. In particolare, la situazione era generata da due elementi sostanziali, il primo erano una serie di commesse che ormai erano giunte al termine della loro vita<sup>59</sup>, perché era terminato il periodo di costruzione e bisognava negoziare con la controparte il recupero di questi crediti. GOBERTI faceva riferimento nello specifico a due commesse (di cui si tratterà nel prosieguo) molto grosse in Nigeria, la cui committente era Total, e alla commessa MLE in Algeria (commessa particolare perché il contrattista SAIPEM lavorava per la committente First Calgary che è una società di Eni, e First Calgary lavorava in joint venture, quindi insieme, a Sonatrach) in relazione alla quale, durante la fase di costruzione, SAIPEM aveva effettuato su richiesta del cliente dei lavori aggiuntivi determinando la richiesta di claim, quindi la variazione dei corrispettivi contrattuali, che a giugno ammontavano a circa 500.000.000 di euro. L'altra componente era legata a contratti acquisiti da SAIPEM per l'attività onshore, con margini molto limitati, che avevano un avanzamento lavori che generava costi per SAIPEM ma non ancora ricavi.

### **5.1 La c.d. abiura di Avanzi e Bernini.**

Prima di passare all'analisi del comunicato stampa e della conference call del 24 ottobre 2012, si ritiene opportuno spendere qualche parola in merito alle mail citate in quanto l'accusa ha posto l'accento sul contenuto letterale delle stesse ("*quello che conta, come sempre, sono le fonti dell'epoca, quindi le email, le conversazioni ...*"), valutando come "*una serie di rivisitazioni, anche di abiure*" le dichiarazioni testimoniali rese in particolare da Avanzi e Bernini. Secondo l'accusa, infatti, nelle mail scambiate, i due avrebbero parlato espressamente di "*costi imbozzati*", "*K irrealistico*" e "*margini gonfiati*", mentre in dibattimento, interrogati sul contenuto di queste interlocuzioni, avrebbero cambiato versione, ritenendo che si trattava di meri giudizi sulle valutazioni troppo ottimistiche del top management, sia in termini di previsioni di chiusura di determinate negoziazioni che di obiettivi, ovvero *target*, (escludendo, peraltro, l'esistenza di falsi contabili), definiti "*troppo sfidanti*".

Ciò detto, ritiene il Tribunale che Avanzi e Bernini abbiano fornito una interpretazione delle mail che risulta del tutto compatibile con gli esiti dell'istruttoria (vedasi in particolare la parte relativa ai c.d. big project e ai claims pendenti), sicché non pare messa in dubbio la loro attendibilità.

In primo luogo, si deve evidenziare che le mail sopra richiamate erano state già commentate da Avanzi nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dalla Divisione Informazione Emittenti della Consob e in tale sede, Avanzi aveva fin da subito precisato che con Bernini vi era un rapporto personale e di amicizia, motivo per il quale nella gran parte delle email si legge un tono spesso ironico e colloquiale. Anche Bernini in dibattimento ha confermato tale circostanza, precisando che

<sup>57</sup> Vedasi trascrizioni udienza del 9.2.2021.

<sup>58</sup> "*Wip che sono quella parte di ricavi delle commesse in esercizio che ancora non hanno dato luogo alla maturazione della fattura e quindi all'emissione di fattura e quindi all'incasso*" vedasi trascr. Ud 9.2.2021.

<sup>59</sup> Sulle commesse prossime alla conclusione, vedasi relazione prof. Laghi pagg. 88 e seguenti.

*“Mariano Avanzi è come fosse mio fratello minore ... quindi ... mi potevo permettere di utilizzare toni non proprio squisitamente professionali” e che “conoscendolo ... talvolta usava toni un po' accesi e che quindi andavano un po' smorzati”.*

Avanzi, poi, ha confermato che i numeri in suo possesso evidenziavano fin dall'inizio del 2012 un elevato profilo di criticità; nello specifico la sua preoccupazione, chiaramente esternata nelle mail, aveva ad oggetto l'andamento dei wip che in due anni era aumentato di quasi cinque volte e, già a marzo 2012, la situazione del circolante era difficile in quanto il debito stava aumentando in maniera rilevante (pesavano non solo le situazioni in cui Eni era operatore ma anche altre). Avanzi ha però spiegato che la sua struttura si occupava di guardare i numeri riferiti alle commesse in corso di esecuzione e che ogni aspetto sullo stato di avanzamento delle stesse e sulla conclusione delle negoziazioni con i clienti era riservata al top management, le cui valutazioni e aspettative era ritenute da lui troppo “sfidanti”. Nel commentare le mail, Avanzi ha infatti riferito che a fronte di una visione *bottom up* più prudente, era stato dato un target molto sfidante (che arrivava a 3,6 miliardi) e che verso la fine del 2012, visto gli scarsi risultati di VARONE, TALI si era fatto carico personalmente di negoziare con i clienti sia il rientro delle posizioni pendenti, sia in termini di acquisizione di progetti con marginalità significativa, per far rientrare la PFN. Quindi la sua critica riguardava il rientro delle posizioni dei wip; si trattava di una mera valutazione a fronte di una decisione più qualificata di un TALI, che aveva portato SAIPEM a livelli altissimi<sup>60</sup>.

Sul punto anche Bernini, nel corso della sua deposizione, è stato chiaro: *“Avanzi che non si mette al tavolo con i clienti, non c'è lui che tratta, è una posizione di avanzi di un qualcuno che vive di riflesso. E' chiaro che TALI essendo diretto conoscitore di quelle situazioni se ha deciso di non cambiare è perché sicuramente aveva elementi conoscitivi ed oggettivi diversi rispetto a quelli che poteva avere un Avanzi .... Poi se parliamo di consuntivi sicuramente Avanzi è il più diretto conoscitore, ma i consuntivi nel caso di specie non c'entrano nulla, quindi parliamo di valutazioni e di aspettative, di questo solamente il dottor TALI ed altri che con lui dividevano il negoziato, potevano fare valutazioni più appropriate”<sup>61</sup>.*

Anche Bozzini ha confermato che la posizione finanziaria nel primo periodo 2012 era critica nel senso che alcuni progetti onshore e offshore avevano un profilo di cassa complicato e che lui ed Avanzi avevano segnalato un incremento dell'indebitamento a TALI e VARONE. Ha ricordato di aver partecipato ad una riunione a fine aprile 2012 con TALI e tutti i capi delle BU, nel corso della quale tutti convenirono che c'era la necessità di portare a casa i claims (soprattutto i claims significativi in essere con Eni) velocemente per migliorare la situazione. Tuttavia, Bozzini non era a conoscenza del motivo dello slittamento con Eni, *“io sinceramente non lo sapevo .... Il dottor TALI avrà avuto le sue ragioni per considerare che questa situazione era ancora recuperabile e si poteva ancora recuperare”<sup>62</sup>.*

Quindi, secondo l'interpretazione fornita dai testi, di cui non si ritiene di dubitare, la valorizzazione dei dati “preoccupanti” trasmessi da Avanzi scontava la visione sulle reali aspettative di SAIPEM da parte del top management, ed in particolare di TALI, di chiudere determinate posizioni (claim importanti) e di acquisire contratti ad alta marginalità (tra cui Egina). Avanzi e Berini, i principali autori delle stesse mail, hanno concordato che “solo” TALI avesse il polso della situazione circa lo stato di avanzamento delle commesse e la conclusione delle negoziazioni con i clienti. Pertanto, il suo giudizio era, sostanzialmente, parziale in quanto privo dell'aspetto valutativo dei dati che erano

<sup>60</sup> Vedasi trascrizioni ud. 22.9.2020, pag. 72.

<sup>61</sup> Vedasi pag. 47 trascrizioni ud. 29.9.2020.

<sup>62</sup> Vedasi pag. 16 trascrizioni ud. 29.9.2020

in mano a TALI e VARONE; l'uscita "traumatica per la società" di questi, oltre che la vicenda in Algeria, non avrebbe consentito loro (Avanzi e Bernini) di apprezzare la bontà delle assicurazioni, in termini di continuità, fornite dal top management.

Tale lettura appare del tutto compatibile con le risultanze processuali, posto che è emerso pacificamente (come si vedrà) come la definizione delle posizioni pendenti (impattanti sulla chiusura per l'esercizio 2012) e l'acquisizione di nuove commesse (incidenti sulle previsioni per l'anno successivo) sono frutto delle elaborazioni del top management (in particolare di TALI), a seguito delle dirette negoziazioni con il cliente. Come già segnalato in premessa, la BU target presenta una forte connotazione soggettiva poiché incorpora le aspettative del management in merito al livello di margine dei progetti speculativi, ai volumi di acquisizione e alla marginalità dei progetti target e al miglioramento dei progetti in portafoglio (in ragione, ad esempio, della negoziazione di claim o change order non incluse nelle stime del singolo progetto). Proprio tale aspetto ha inciso, come si vedrà, sulla diversa valutazione operata dal nuovo top management di SAIPEM nel periodo dal 13 dicembre 2012 al 14 gennaio 2013, dopo le dimissioni di TALI. Sul punto, Avanzi ha infatti dichiarato che quando c'è un cambio di gestione, *"il modo più facile di operare, per la nuova gestione è azzerare in toto le posizioni di potenziale rischio per avere un futuro più tranquillo ... quindi l'atteggiamento immediato, ... Al mancato o meno conseguimento dei pendings che erano in negoziazione, quindi l'atteggiamento radicale fu: "togliamoli tutti.""*<sup>63</sup>; negli stessi termini Bernini<sup>64</sup> e De Caprio<sup>65</sup>.

## 5.2 Il comunicato del 24 ottobre 2012 e la conference call.

Il comunicato stampa emesso da SAIPEM il 24 ottobre 2012, a seguito dell'approvazione da parte del CdA di SAIPEM, aveva ad oggetto il quadro relativo al resoconto intermedio di gestione nel quale si dava atto della situazione patrimoniale di SAIPEM fino alla trimestrale del 30 settembre 2012.

In particolare TALI, oltre al riferimento agli investimenti tecnici effettuati dalla società, aveva riferito che **"l'indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2012 ammonta a 4.407 milioni di euro, con un incremento di 1.215 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2011. L'aumento è ascrivibile a un sensibile aumento del capitale circolante derivante dai termini di pagamento contrattuali di alcune commesse in esecuzione, da negoziazioni ancora in corso relative a variazioni dello scopo del lavoro su contratti in fase di completamento e dalla diminuzione degli anticipi da clienti. Nel quarto trimestre si prevede che la dinamica dei flussi finanziari delle commesse in esecuzione sia positiva e che vengano definite le negoziazioni relative agli incrementi di scopo lavoro"**.

In relazione al Portafoglio ordini SAIPEM ha comunicato che **"nel corso del terzo trimestre del 2012 SAIPEM ha acquisito nuovi ordini per un totale di 2.387 milioni di euro (2.771 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2011). Le acquisizioni di nuovi ordini nei primi nove mesi del 2012 ammontano a 9.140 milioni di euro (8.777 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2011). Il portafoglio ordini del Gruppo SAIPEM al 30 settembre 2012 ammonta a 18.911 milioni di euro .... di cui 3.165 milioni di euro da realizzarsi nel 2012. Nel mese di ottobre 2012 sono stati acquisiti nuovi ordini per un totale di 1.650 milioni di dollari, ... per contratti già dettagliati rispettivamente nei comunicati stampa del 19 e del 3 ottobre 2012"**.

<sup>63</sup> Vedasi trascrizioni ud. del 22.9.2020 pagg. 83-85.

<sup>64</sup> Vedasi trascrizioni ud. del 29.9.2020 pag. 50.

<sup>65</sup> Vedasi trascrizioni ud. 4.2.2020 pagg. 23-26.

In merito alla **previsioni per l'esercizio 2012**, nel comunicato si legge che **"la debole domanda di gas nell'eurozona ha determinato lo slittamento sia di importanti progetti di sviluppo che della costruzione di infrastrutture di trasporto destinate al mercato europeo**. Inoltre la recessione economica e le problematiche del sistema finanziario in diversi paesi europei stanno creando un clima di crescente incertezza sull'andamento dell'economia globale con impatti sulla tempistica dell'effettiva approvazione e avvio delle iniziative pianificate dalle Oil Companies. **L'atteso sanzionamento di progetti, particolarmente in West Africa, unitamente ai nuovi contratti acquisiti in ottobre, fanno comunque prevedere un buon andamento delle acquisizioni di nuovi ordini nel corso del quarto trimestre**. Per quanto riguarda i risultati economici, i consuntivi al 30 settembre, unitamente ai volumi e ai margini attesi nel quarto trimestre, consentono di **confermare la guidance per l'esercizio 2012 di ricavi per circa 13 miliardi di euro, EBIT di circa 1,6 miliardi di euro e utile netto di circa 1 miliardo di euro**".

Nel comunicato stampa non compare – così come nei comunicati pubblicati nel mese di ottobre degli anni precedenti – alcun cenno alle aspettative con riferimento all'anno successivo, ovvero il 2013.

Lo stesso 24 ottobre 2012 si tiene una **conference call** con gli analisti finanziari per illustrare i risultati del terzo trimestre dell'anno.

In tale ambito TALI introduce l'incontro commentando i **risultati della trimestrale che risultano in linea con le aspettative e con specifico riferimento al settore offshore i ricavi sono in aumento rispetto al trimestre precedente sia al terzo trimestre 2011**, grazie soprattutto al rialzo dei volumi in Medio Oriente e nel sud Asiatico. Tali considerazioni erano coerenti con quella che era lettura dell'andamento del mercato. L'offshore stava migliorando, anche in ragione delle commesse che si aspettava di acquisire entro la fine dell'anno (come Egina). In particolare aveva evidenziato che gli ordini acquisiti in quel segmento di mercato consentivano di formulare una **proiezione positiva**, ma soltanto nel **breve periodo**, essendo ogni margine di crescita subordinato all'**acquisizione di alcune importanti commesse, prima tra tutte Egina, progetto che SAIPEM sperava di aggiudicarsi, salvo imprevisti e proroghe richieste dal cliente, entro la fine dell'anno**. Nel settore offshore il portafoglio ordini è diminuito a causa del mercato attualmente debole e della rimozione dell'ordine Jurassic dal portafoglio ordini. Quanto alla possibile evoluzione del segmento onshore, più debole rispetto a quella del segmento offshore, questa era legata alla realizzazione degli impianti per l'estrazione e la distribuzione del gas naturale liquefatto.

TALI argomenta poi che i **marginii sia a livello di EBIT che di EBITDA sono leggermente inferiori a quello del secondo trimestre e inferiore all'1% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno** - e la diminuzione è derivata principalmente dal fatto che nell'anno stanno eseguendo progetti aggiudicati nel difficile contesto di mercato dal 2009 a metà 2011 – e **che nel trimestre si è assistito ad un aumento significativo del capitale circolante che si è tradotto in un aumento del debito**. L'aumento del capitale circolante deriva principalmente da due effetti: il primo legato a due progetti in Medio Oriente; il secondo ad altri due progetti in fase di completamento, uno in Nigeria e l'altro in Algeria. Per questi ultimi si aspettano di concludere i negoziati durante il quarto trimestre 2012 e di ottenere un significativo miglioramento del capitale circolante e la diminuzione del debito prima della fine dell'anno 2012.

Nel corso della conference, in risposta alle domande concernenti **le prospettive di SAIPEM per il 2013**, TALI, pur confermando l'intenzione di investire una cifra compresa tra i 400 e i 450 milioni di euro, ha precisato che ogni decisione sul punto sarebbe dipesa dalle previsioni di budget 2013 che però sarebbero state diffuse come di consueto solo nel mese di febbraio. Ha comunque riconosciuto

le difficoltà del mercato in cui opera SAIPEM ma al contempo si è mostrato fiducioso sull'andamento futuro di SAIPEM relativo all'incremento dei margini generati dalle commesse nella seconda metà del 2013 asserendo che non vi sono ragioni per immaginare che il mercato dell'offshore nel 2013 non sarà altrettanto buono come lo è stato il 2012.

La conference call ricalca nella sostanza le linee comunicative che Bernini, all'esito dell'incontro con TALI, aveva anticipato a Scaroni e a Sardo nella mail del 19.10.2012.

L'oggetto del comunicato e della conference call erano quindi i risultati del 2012 e il forecast del 2013; in merito al 2013 non era stata fornita alcuna indicazione precisa, anche se era stato percepito che il 2013 sarebbe stato un anno di "transizione", con una riduzione dei risultati rispetto al 2012 imputabile tanto alla possibile mancata acquisizione di taluni big projects essenziali per il 2013 quanto al clima fortemente concorrenziale in cui erano stati acquisiti nel 2012 i principali contratti e che aveva comportato una riduzione dei margini soprattutto con riguardo alla BU E&C Onshore, ovvero lo slittamento dei tempi di aggiudicazione.

A conferma, il responsabile della funzione Investor Relation, dott. Colli Salvatore<sup>66</sup>, ha dichiarato che *"quello che era stato fatto a livello di comunicazione da circa buona parte del 2012 o meglio dalla metà del 2012, era cercare di illustrare che il 2013 sarebbe stato un anno particolare, sarebbe stato un anno di transizione perché c'era un ricambio generazionale all'interno dei progetti che componevano il portafoglio ordini della società. .... SAIPEM generalmente si focalizzava su grossi progetti ad alta marginalità in cui c'erano pochi concorrenti e che quindi aveva buone probabilità di vincere e buone probabilità di eseguire ... e poi invece una seconda fascia di progetti standard con marginalità ridotte. I progetti di fascia alta nel 2012 stavano finendo, ci sarebbe stata una poca contribuzione nel 2013 e nel 2013, quelli che avrebbero dovuto sostituire i vecchi, tardavano ad arrivare ... questi progetti non è che venivano ... non è che erano stati acquisiti dalla concorrenza, quindi SAIPEM li aveva persi in maniera secca e definitiva, né erano stati cancellati come spesso in quegli anni stava succedendo, proprio perché crisi finanziaria, necessità di investimenti da parte delle oil company multi miliardari; erano progetti che proprio per la complessità e l'ampiezza dello sforzo anche finanziario che ricevevano, non venivano assegnati in maniera definitiva. ... Quindi anche in alcuni casi dove noi erano stati aggiudicati, o meglio avevamo vinto il contratto, ma questo contratto non veniva in maniera definitiva assegnato, proprio per i motivi appena detti. Per cui c'era un continuo posticipo di questi contratti di due settimane in due settimane, e quindi anche le aspettative sul 2013 erano basate sul fatto che questi contratti entrassero; ma entrassero prima piuttosto che poi. .... No, allora un taglio sul 2013 non è stato detto perché non c'era un numero da tagliare, nel senso che come le avevo detto prima la prima valutazione numerica del 2013 è stata data al mercato in occasione del profit warning del 29 gennaio, prima venivano date sul 2013, quindi sugli anni che non fossero l'anno in corso, venivano date soltanto delle indicazioni di contesto ...."*

Già all'epoca dei fatti, peraltro, Colli Salvatore aveva commentato in termini di ridimensionamento, le aspettative degli analisti e del mercato al termine della conference call. Il 25 ottobre 2012, Colli Salvatore riporta a TALI, O'Donnell, VARONE, Caselli, Cerchiarini, Porcari e GOBERTI "i commenti post conf call ai risultati del 2Q12". Nella mail si legge che "i commenti ai risultati post call di ieri tutti focalizzati su 3 temi principali: 1) conto economico sotto le attese ....; 2) ulteriore e imprevisto aumento del debito, dovuto al forte peggioramento del circolante (tema questo che sta creando non poche preoccupazioni, specialmente presso gli azionisti

<sup>66</sup> Vedasi trascr. udienza del 19 novembre 2020.

più importanti); 3) riduzione del backlog dovuta sia ad un rallentamento nel livello delle acquisizioni, sia alla cancellazione di Jurassic, pari al 10% del backlog onshore. Per quanto non sia stata fornita una guidance ufficiale, è emerso che si avrà una continua pressione sui margini: che per l'offshore si protrarrà fino almeno al 2H13, mentre per l'onshore continuerà fino a quando non partiranno i progetti LNG. Per quanto riguarda il peggioramento del debito e del circolante, si evidenziano la grandezza del fenomeno, con un peggioramento di 1.2 bln di euro dall'inizio dell'anno sul debito ..... le indicazioni fornite circa una rapida inversione del circolante nel corso del trimestre in corso, o al più tardi in quelli immediatamente successivi, hanno parzialmente rassicurato. Positivi, anche se attesi, i commenti sulla riconferma delle guidance per il 2012, oltre all'outlook in termini di acquisizione di nuovi progetti già nel corso del 4Q12. In sintesi continua il taglio delle stime sul 2013 e dei target price già iniziato da un paio di settimane in corrispondenza dei rumors su Jurassic, e conseguentemente continua la pressione sul titolo che anche oggi perde oltre il 2% con volumi sostenuti. Quel che si percepisce è che il movimento al ribasso sarebbe ancora più forte se non ci fossero state le rassicurazioni su debito e outlook sopraccitate, rassicurazioni provenienti da una società che ha goduto, fino ad ora, di ampia credibilità sul mercato”.

Effettivamente il giorno dopo il comunicato e la conference del 24 ottobre 2012, il valore del titolo si è ridotto del 2% (vedasi mail di Colli del 25.10.2012: “continua la pressione sul titolo che anche oggi perde oltre il 2% con volumi sostenuti”) per poi iniziare una importante discesa (dal 24 ottobre 2012 al 28 gennaio 2013 il titolo SAIPEM ha perso l'11% del suo valore). Molti analisti avevano, peraltro, iniziato ad incorporare nelle proprie stime le difficoltà previste per il 2013, rettificando al ribasso le previsioni sui margini EBT sui settori onshore e offshore<sup>67</sup>.

In dibattito, anche il teste De Caprio<sup>68</sup>, all'epoca dei fatti addetto presso l'ufficio ispettorato Consob, ha ribadito quanto evidenziato nella Relazione Ispettiva del 7 giugno 2013<sup>69</sup> con cui la stessa CONSOB (Ufficio Ispezioni su Emittenti e Revisori) ha riconosciuto che le finalità delle comunicazioni del 24 ottobre 2012 era quella di veicolare al mercato il messaggio che il 2013 sarebbe stato un “anno di transizione”<sup>70</sup>, in termini di incertezze riguardo alla crescita per il 2013.

Sul punto, TALI<sup>71</sup> ha dichiarato di aver espressamente esposto tali problematiche nel corso del comunicato stampa del 24 ottobre 2012 e della conference call. Al riguardo, riprendendo parte del comunicato stampa, nella parte relativa alle previsioni per l'esercizio 2012, TALI ha riferito di aver illustrato i fenomeni (ovvero la debole domanda di gas e la recessione economica e le problematiche del sistema finanziario) che hanno determinato lo slittamento di importanti progetti e sviluppo; in relazione alle riferite acquisizioni di nuovi ordini nel corso del quarto trimestre, come esplicitato nel corso della conference call, TALI ha dichiarato che a conferma di quanto segnalato, nell'approvazione del bilancio del 13 febbraio 2013 alla voce “ordini acquisiti”, “si vede che le

<sup>67</sup> Vedasi reports analisti – allegato 4 produzione difesa TALI udienza dell'8.4.2021

<sup>68</sup> Vedasi trascrizioni udienza del 4.2.2020

<sup>69</sup> Vedasi produzioni PM

<sup>70</sup> In particolare a pag. 106 della Relazione Ispettiva si legge che “A fine 2012 la Società aveva riscontrato una differenza tra le previsioni interne per il 2013 e le aspettative di mercato. Per tale ragione già a partire da ottobre 2012 negli incontri con gli analisti ed investitori il CEO sig. TALI ha comunicato che il 2013 sarebbe stato un anno di “transizione” senza fornire indicazioni numeriche, al fine di riallineare il consensus alle previsioni interne. La società ha confermato di aver riscontrato il recepimento di TALI informazioni da parte del mercato attraverso un graduale ridimensionamento del consensus per il 2013. Tale processo è stato interrotto dalle dimissioni del CEO TALI”

<sup>71</sup> Cfr trascrizioni udienza del 4.3.2012 pag. 37

acquisizioni del quarto trimestre sono state 4.251.000.000 rispetto ai 2.800.000.000 del trimestre prima, e che nell'anno ci sono stati 13.391.999.999 di acquisizioni rispetto ai 12.500.000.000 di prima. Quindi io dico che diversi fenomeni hanno determinato lo slittamento, comunque un messaggio abbastanza positivo sul mercato ad esso e dico che ci saranno delle importanti acquisizioni che ci sono state. Nonostante non fosse stato acquisito Egina che valeva 3.500.000.000, comunque le acquisizioni sono state quelle che ho letto io. Perché è un anno di transizione? Perché questi contratti straordinari invece di essere stati acquisiti all'inizio ... del 2012, quindi avrebbero determinato in modo significativo effetti economici nel 2013, venivano a questo punto immaginati nel quarto trimestre e quindi avrebbero consentito un 2013 in cui il beneficio di questa alta redditività avrebbe comunque avuto una limitazione derivante dal fatto che erano progetti che iniziavano. Ecco per cui si concilia anno di transizione con il fatto che invece le acquisizioni erano buone e si immaginavano straordinarie e sarebbero state - mi lasci aggiungere- senza quello che è successo il 5 dicembre”.

### **5.3 Il budget 2013.**

E' in data 31 ottobre 2012 che inizia a circolare in SAIPEM la bozza di budget 2013. Con mail di pari data, Avanzi invia per la prima volta a taluni esponenti di SAIPEM, tra cui VARONE, GOBERTI, Santoro, Galbusera, il “draft di budget 2013” in prima stesura (ovvero priva dei dati e informazioni non note alla struttura) suddiviso nelle colonne consensus, piano e budget, chiedendo ai destinatari conferma in ordine alla trasmissibilità della bozza a TALI, tenuto conto degli scostamenti tra la colonna budget e la colonna consensus. Dalla tabella allegata risulta che gli analisti stimavano allora per il 2013 un EBIT per il settore E&C e Drilling pari a 1.754 a fronte dei dati di summary budget in prima stesura con un EBIT stimato pari a 757 mln. Quindi la differenza di valore tra consensus al 31 ottobre e budget era pari a 997 mln.

GOBERTI in dibattimento ha precisato al riguardo che a quella data la predisposizione del budget era agli albori e che i dati indicati da Avanzi erano quelli che risultavano dai sistemi (ovvero “ad oggi le commesse attualmente in esercizio fanno vedere che il risultato operativo, se il 2013 per puro esercizio non avesse nessuna nuova acquisizione e non succedesse niente di diverso rispetto a portare a termine le commesse di esercizio, esprimerà un risultato operativo di 129.000.000 che è il valore delle commesse in portafoglio. Che cosa manca qua? Lo speculativo e il target”).

Nella sostanza GOBERTI dice che a quella data la struttura di Avanzi era solo in possesso dei dati relativi alle commesse in portafoglio, che compiutamente segnalava, senza avere alcun dato relativo alle commesse speculative e i target.

Anche la dott.ssa Santoro conferma tale concetto nel corso della sua deposizione: alla data del 31 ottobre “non avevo sicuramente per elaborare questi dati, non avevo tutti gli elementi necessari per avere una situazione totale, quindi sicuramente la situazione è la somma di tutte le società e di tutti i dati inseriti localmente, consolidata e sicuramente è la prima versione. Normalmente dopo la prima elaborazione, i dati vengono analizzati dalle divisioni, dalle business unit ... per identificare eventualmente ... quindi eventuali commesse speculative ... Ed eventuali target che naturalmente erano solo di competenza e a conoscenza appunto dei responsabili delle divisioni”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni rese da Avanzi in dibattimento. In particolare Avanzi ha affermato che la predisposizione del budget era un'attività che iniziava nel mese di ottobre, indicativamente “verso il 20 ottobre” (“si comincia ad ottobre per non sovraccaricare le attività, nel senso che da

*dicembre in poi siamo impegnati con il consuntivo e proprio per una necessità di tempestività nella comunicazione e proprio perché la percentuale di stima aleatorietà per anno di budget e piani successivi è molto elevata, si preferisce iniziare un po' prima il processo").*

Anche TALI nel corso del suo esame ha precisato che prima dell'invio da parte della struttura del *summary budget* in prima stesura "è impossibile avere i dati, perché i dati pervenivano alla struttura che era sotto ad avanzi. .. Quindi compare il 31 ottobre e non c'è nulla che compare prima, .... Poi compare la commessa target".

Con riguardo allo scostamento tra i dati del consensus e i dati di budget e piano al 31 ottobre 2012, segnalato nella mail, il dott. Colli in dibattito ha precisato che era "una costante" dovuta alla storia di grande successo della società nell'arco di 10, 12 anni; "quindi l'atteggiamento degli analisti era sull'anno successivo, mi colloco già con un gradino più alto, quindi con un incremento più alto, perché tanto so che la società, anche se mi da un'indicazione più bassa, anche più prudente, sia un atteggiamento conservativo, comunque va a migliorare il risultato dell'anno precedente".

In data **8 novembre 2012** Avanzi invia a Bernini e Bozzini, esponenti di Eni, il documento denominato "2013ml\_euro\_Budget\_definitivo.pdf" contenente il prospetto di *summary budget* nella sua versione definitiva, comprensivo quindi delle variazioni indicate da TALI. La tabella è sempre suddivisa in tre colonne recanti dati di consensus, piano e budget. Dal prospetto allegato risulta che, fermi i dati consensus che stimavano per il 2013 un EBIT per i settori della BU E&C e Drilling pari a 1.754 e i dati di budget, dopo l'analisi di TALI, stimavano un EBIT pari a 1.468 mln, con una differenza tra consensus e budget pari a 286 mln. Il miglioramento della versione definitiva, in termini di maggiorazione dell'importo del budget, è pari quindi a 711 milioni, di cui **707 mln riferibili all'area E&C e 4 mln all'area Drilling**.

Bozzini risponde ad Avanzi dicendo "strano abbia, anche se di poco, calato. Immagino abbia spremuto Caselli"; a sua volta Avanzi risponde "No, E&C totalmente fasulla (900 mln di margine senza alcun supporto)".

Da una mail del dicembre 2012 si ricava proprio il riferimento ai 900 mln di margine senza alcun supporto che Avanzi aveva richiamato nella mail dell'8.11.2012. Nella mail dell'**11.12.2012, successiva alle dimissioni di TALI avvenute il 5 dicembre 2012**, che Avanzi inoltra a Santoro Luisa, recante il "budget 2013\_target" vi è un allegato riportante alcuni prospetti di sintesi dei dati di budget suddivisi per le aree di business E&C e Drilling, secondo progetti "base", "speculative" e "target". I dati presenti sotto la colonna "definitivo" sono gli stessi dati, in termini di ricavi, costi e reddito operativo (EBIT), presenti nel prospetto di "budget" dell'8.11.2012. Osservando le singole BU si rileva che la quota di commesse Speculative e Target è riconducibile alla BU Drilling per 44 mln e alla BU E&C per 903 mln di euro (la cifra richiamata da Avanzi nella mail dell'8.11.2012), (che pesava da sola per il 61,5 % l'intero EBIT 2013 definitivo).

Come visto nel comunicato del **29.1.2013** viene indicato un **EBIT 2013 di proiezione pari a 750 mln di euro, inferiore del 50% circa rispetto alle attese degli analisti (pari a 1.560 mln), ma sostanzialmente analogo a quello che emergeva nel prospetto di budget del 31.10.2012 pari ad euro 757 mln, prima delle rettifiche in aumento introdotte da TALI nella versione dell'8.11.2012.**

#### 5.4 I claims pendenti.

Tale tema merita di essere approfondito in quanto nella richiamata mail del 4 ottobre 2012 inviata da Bernini ad Avanzi e Bozzini, relativa alle valutazioni del primo sulle previsioni fornite da TALI sul 2012, si fa infatti riferimento, oltre a "o si è immaginato di acquisire Egina, di incassare 500.000.000 dollari in anticipo o quant'altro," anche alla previsione di chiudere "buona parte dei contenziosi aperti". Tra questi contenziosi, quelli più importanti riguardavano Total ed Eni.

TALI nel corso del suo esame<sup>72</sup> ha dichiarato che nel 2012 c'erano claims significativi, in particolare quelli con Total ed Eni, che erano in discussione da tempo. Il riferimento alla pendenza di queste negoziazioni trova riscontro documentale nella mail del 10 ottobre 2012 sopra richiamata, nella quale Bernini aggiorna Scaroni Paolo e Sardo Salvatore sulla posizione di SAIPEM, dicendo che "rimangono aperte nel circolante importanti esposizioni (MLE in Algeria con Eni, OML 58 e Usan con Total, Kuwait) per le quali non è ancora possibile ipotizzarne la tempistica di definizione... temo che il poco tempo a disposizione non consenta di prevedere cambiamenti importanti nella situazione consuntivata a settembre (fronte debito)".

In particolare, con Total, (multinazionale francese) all'epoca il più grande cliente di SAIPEM, c'erano due situazioni di contenzioso di claim che riguardavano il **progetto Usan e OML58 entrambi in Nigeria**. TALI ha spiegato che non si riusciva a definire tali claim in quanto contemporaneamente SAIPEM stava negoziando con la Total un contratto rilevante, Egina, che aveva una particolarità in quanto la SAIPEM era in condizioni monopolio nel senso che era l'unico trattatista in grado di soddisfare i target del c.d. local contrat fissati dal Governo Nigeriano. Nel corso del 2012 si era creata quindi una "dialettica confronto in cui la Total lamentava un approccio SAIPEM che sfruttava il suo posizionamento da monopolista e sostanzialmente non chiudeva i claim finché non si sarebbe trovato un accordo su Egina". Un punto fermo sui contrasti con Total, si raggiunge nel settembre 2012 in occasione di un incontro avvenuto tra TALI, insieme a Antonio Careddu (amministratore delegato della SAIPEM Francia, competente quindi per tutta l'area Africa), e il capo della Total Africa, Michele Hourcard nel corso del quale SAIPEM si impegnava a fissare (non aumentare) i prezzi per Egina e la Total a chiudere i claim. In quella occasione concordavano la firma del contratto Egina con cerimonia fissata per il 9 novembre 2012.

Anche Careddu ha confermato tali circostanze<sup>73</sup> e ha riferito che in relazione al progetto OML58 erano sorte delle variazioni di scopo del lavoro, derivanti dalle richieste fatte dal cliente "sulla base del tipo di petrolio, dalla quantità di gas, rispetto alla quantità di acqua che c'è dentro, rispetto alla quantità di sabbia durante il corso d'opera", che avevano creato dei claims. Careddu ha ricordato che anche per i problemi relativi alle negoziazioni con le comunità locali, vi era stata "una estensione del tempo", "ristoro per allungamento dei tempi", che prevede tutti i costi che non sono soltanto i costi diretti, ma tutti i costi amministrativi, della gente di supervisione, della mensa, dell'energia

<sup>72</sup> Vedasi trascrizioni ud. 4.3.2021

<sup>73</sup> Vedasi trascrizioni ud. 4.3.2021 pag. 56 e seguenti "Ecco, in questa occasione ci dissero: "Va bene, voi smettetela di continuare a ritoccare il prezzo di vendita vostro per Egina e noi chiudiamo la partita di OML58 oltre anche di Usan". In quell'occasione, appunto noi, si evince anche da qua, noi avevamo esposto 700.000.000 di extra costi per OML58 oltre in quell'occasione gli abbiamo detto: "Va bene, ma probabilmente se ci ristori soltanto i costi sui 350.000.000 potremmo accontentarci e la chiudiamo qua". Qui si evince che Total era d'accordo ad assegnare subito due persone dei loro per eseguire il conto finale oltre lasciarci andare. Poi OML58 mi pare che si sia chiuso sui 300.000.000, ma molto tempo dopo, una parte era un change order come scopo work, quindi lo scopo del lavoro che era cambiato, era circa 240.000.000, 25.000.000 erano rimasti in discussione tra noi e loro, loro dicevano: "Sì, è vero", "No, non è vero". Poi c'erano un centinaio di milioni che noi avevamo chiesto per estensione dei tempi contrattuali che si erano estesi di tantissimi giorni, quindi noi eravamo dovuti rimanere lì, mobilitati per tantissimo tempo, poi c'erano addirittura 38.000.000 che avevamo chiesto di change in low".

elettrica che si estendono per mesi rispetto a quello che inizialmente era stato previsto. Queste sono le voci principali che compongono quello che noi chiamiamo claim e variation order. In questo caso noi eravamo arrivati applicando pedissequamente il contratto, perché di solito il contratto prevede delle tariffe, eravamo arrivati a una cifra che se non ricordo male era sui 700.000.000. .... "Siamo andati dal cliente e il cliente aveva in mano una richiesta nostra documentata, per carità, di 700.000.000", poi alla fine si negozia e alla fine riuscimmo probabilmente a metterci d'accordo e a ridurre a 350 mi sembra di ricordare".

In merito alla commessa Usan, Careddu ha ricordato che anche in questo caso era in corso una negoziazione e che SAIPEM aveva chiesto 120.000.000. Ha poi rammentato di una e-mail del 30 ottobre 2012 inviata dal responsabile dell'operation in Francia a TALI, VARONE e a lui per conoscenza nella quale il primo "non ha reagito, quindi che avevamo bisogno di cash subito, di 50.000.000, perché in quel momento noi eravamo andati avanti con i lavori e quindi avevamo un problema di finanza insomma, stavamo anticipando dei costi attraverso il nostro progetto e non era quindi giusto". Si trattava comunque di una dinamica abbastanza tipica, "nel senso che il cliente di solito non lascia mai un contractor con un cash flow negativo, di solito cerca di partecipare per quanto può, però ci deve sempre essere una dialettica e una relazione con il cliente e con... soprattutto di fiducia. Questa cosa che dal dicembre del 2012 si rompe completamente".

In relazione alle esposizioni Eni, una situazione particolare era rappresentata dal progetto MLE, un progetto di sviluppo che aveva messo a punto la First Calgary, una piccola società canadese che poi Eni aveva acquisito. Nel corso del progetto, gli extra costi erano stati generati da una serie di variation orders eseguiti da SAIPEM su richiesta di Eni che unitamente a Sonatrach aveva commissionato i lavori.

Nella mail del 22 marzo 2012 intercorsa tra Bozzini (all'epoca CFO di SAIPEM) e TALI viene, infatti, segnalata tale commessa, oltre ad altre, nella quale si dava atto che i lavori erano stati eseguiti ma non fatturati in quanto non approvati. Lo stesso TALI, con successiva mail del 23 marzo 2012 segnalava a Bernini il problema dell'esposizione, informandolo che "a marzo avremo una situazione del circolante piuttosto difficile. .... particolarmente pesanti sono il progetto Kashagan e MLE".

Come evidenziato da TALI, nella mail del 23 marzo 2012 inviata a Bernini, la mancata chiusura di queste posizioni pendenti era dovuta dall'accettazione di "fare lavori enormi senza un contratto" e dalla scelta di "negoziare i changes a fine progetto". La ragione per la quale SAIPEM aveva eseguito dei lavori in assenza di autorizzazione e formale accordo è stata spiegata da TALI nel corso del suo esame. Il motivo era che il cliente che aveva commissionato quei lavori "non era un cliente qualsiasi, era il padrone della SAIPEM (n.d.r. Eni) che dice "fammi questi lavori, che poi gestisco io il progetto autorizzativo". Anche Careddu<sup>74</sup> ha spiegato che in generale tutti i progetti prevedono clausole specifiche (c.d. order to proceed) secondo le quali "se il cliente ti istruisce per eseguire delle varianti in corso d'opera, tu non ti puoi rifiutare, a prescindere dalle autorizzazioni e dai costi che vengono riconosciuti o meno, cioè uno non si può fermare".

Il credito vantato da SAIPEM nei confronti di Eni era costituito da 330 milioni di euro di costi diretti derivanti dagli extra work e da 200 milioni di euro "che la SAIPEM aveva chiesto come costi consequenziali", ovvero i costi derivanti dal c.d. knock on effect (ovvero la variazione dei parametri relativi ad una determinata parte dell'impianto che finiva inevitabilmente per impattare anche su ulteriori componenti dello stesso).

<sup>74</sup> Vedasi trascr. Ud. 4.3.2021 pag. 59

Le mail agli atti danno atto della situazione che si era creata in Eni in relazione alla dimensione economica dei predetti costi derivanti dalle modifiche conseguenti alle variazioni apportate da SAIPEM e quindi del riconoscimento e il conseguente pagamento dei lavori aggiuntivi per un importo pari a circa 500 milioni di euro. Si è accertato, infatti, che TALI si era interfacciato direttamente prima con Descalzi e poi con Scaroni al fine di sottolineare la posizione di SAIPEM a conseguire quanto di sua spettanza entro fine anno. Scaroni aveva quindi incaricato Bernini di individuare una soluzione giusta per entrambe le parti. In tale contesto TALI era fiducioso che il claim relativo al progetto MLE si sarebbe risolto in tempi brevi.

Tale dato trova conferma documentale nella mail del **15 ottobre 2012** con la quale TALI informa Bernini che Scaroni ha dato indicazioni su MLE, nel senso che deve essere trovato un accordo entro fine anno. Bernini, dopo un incontro sul tema avuto con Descalzi, informa TALI con mail del 24 ottobre 2012 che *“in base alle evidenze che gli sono state prodotte appare disponibile a dialogare su una posizione equivalente ad un terzo dell'ammontare richiesto da SAIPEM. .... Domani mattina parlo con Scaroni, in quanto sembra non abbia passato messaggi di sollecitazione a Descalzi”*.

Nella mail del **20 novembre 2012**, Bernini evidenzia a Scaroni che *“i team tecnici di SAIPEM ed eni stanno analizzando con spirito positivo e propositivo le 44 richieste di variante presentate da SAIPEM nel luglio 2011 e riaggornate ad agosto 2012 (per un valore richiesto di 325 milioni di euro. Le competenze messe in campo da ambo le parti e lo spirito estremamente collaborativo inducono ottimismo circa la possibilità di addivenire ad una tempestiva composizione delle divergenze in essere, almeno tra Eni e SAIPEM”*. Sempre nella stessa mail, Bernini sottolinea anche il fatto che l'intervento diretto di TALI al tavolo negoziale con Descalzi aveva eliminato alcuni passaggi e quindi contribuito ad eliminare alcune incomprensioni. Quindi Bernini si dichiarava *“confidente che presto (nel giro di una settimana, dieci giorni) SAIPEM ed Eni arriveranno ad un punto di convergenza sulla dimensione reale delle varianti di progetto ... Sempre con la stessa tempistica si cercherà anche di definire la dimensione del giusto compenso da riconoscere in relazione ai costi sostenuti da SAIPEM in conseguenza del maggior tempo necessario per eseguire l'opera”*.

Bernini<sup>75</sup> ha confermato che nel corso del 2012 erano in discussione le negoziazioni relative alla commessa MLE, oltre che alle commesse Aquila e Kashagan<sup>76</sup> (anche se in relazione a queste le discussioni erano inesistenti in quanto l'aspettativa di SAIPEM era ben motivata e circostanziata) e che era riuscito a far dialogare TALI e Descalzi, nel senso che stavano progressivamente trovando una composizione amichevole di come portare avanti, anche con Sonatrach, le negoziazioni. Quindi si concordava la disponibilità di Eni di farsi carico in via anticipata del riconoscimento dei claims almeno della propria quota, per poi ricevere il riconoscimento in seconda battuta anche da parte di Sonatrach.

Anche nella mail del **19 novembre 2012** TALI aveva chiarito a Descalzi che *“visti gli importi in gioco e le criticità per SAIPEM del debito, sarebbe necessario che entro fine anno Eni paghi il 75% pari a sua quota, di quanto concordato su changes e claims, e degli eventuali milestone approvati da Eni”*. Descalzi risponde *“pienamente d'accordo, ho già dato le stesse istruzioni. Per il resto mi sono impegnato a fare il massimo e lo farò, comunque rimarremo in contatto. Chiamami non appena rilevi possibili intoppi nel processo”*.

<sup>75</sup> Vedasi trascrizioni ud. del 29.9.2020

<sup>76</sup> Bernini conferma che il claim relativo alla commessa Kashagan era di 120 milioni, mentre quello di di Aquila di circa 35-36 milioni.

Sempre in merito alla commessa MLE, Avanzi nel corso della sua deposizione<sup>77</sup>, ha precisato si trattava di una commessa particolare in quanto “nonostante ci fossero ricavi che generavano wip, i ricavi dichiarati da SAIPEM in questo progetto venivano sostanzialmente confermati da Eni quando avvenivano le riconciliazioni intercompany, quindi si erano ricavi in negoziazione, erano si ricavi in corso di negoziazione non approvati però all'interno del sistema SAIPEM Spa trovavano un minimo di conferma con l'intercompany siglate e quadrate da Eni”; nello stesso senso la deposizione del teste Carena, partner di Ernst&Young e responsabile della revisione del bilancio di SAIPEM chiuso al 31 dicembre 2012<sup>78</sup>.

Ed ancora, Careddu ha ricordato<sup>79</sup> che “nel luglio del 2012, accompagnai il dottor TALI, il dottor Scaroni, l'ingegner Descalzi a un pranzo con il Ministro e tutti i direttori della Sonatrach presso i loro uffici della Sonatrach e le relazioni si erano ristabilite. Allo stesso modo anche con Eni c'erano state un po' di frizioni perché l'Eni ci incitava ad andare avanti velocemente perché doveva appunto valorizzare subito il petrolio e gas. Noi avevamo fatto tutto quanto possibile e anche di più per mobilitare risorse, le avevamo presi da altri Paesi, nonostante tutto. A un certo punto l'Eni dice: “No, va bene, adesso vediamo”. Però siamo arrivati sino al novembre, ho trovato una e-mail che ne parla, in cui finalmente c'era un'apertura a chiudere la partita degli extra work altre a chiudere le partite delle riserve, dei claim eccetera. Una commissione di sei persone algerine sarebbe dovuta andare a Fano. Ho trovato la e-mail del 29 novembre. Sarebbe dovuta andare a Fano per rivedere i conti, fare il conto finale e chiudere la partita. Dopo il 5 dicembre, il mondo cambiò. .... Ci fu una specie di riapertura all'inizio, quando il nuovo amministratore delegato Ingegnere VERGINE scrisse all'allora amministratore delegato per cercare di incontrarlo, però di fatto, tutti gli apparati sotto del management e tutti gli uffici che dovevano anche solo approvare l'importazione, anche soltanto approvare una piccolissima variazione di qualsiasi cosa, non lo facevano, quindi diventò un ambiente molto, molto ostile, che compromise poi le negoziazioni, perché poi alla fine MLE, noi eravamo a chiedere 800.000.000, loro ce ne hanno riconosciuti circa 350, ma sa quando l'abbiamo chiuso? Nel 2018. Non era cambiato niente, era sempre quella roba là. ... Tutti i clienti avevano un atteggiamento molto guardingo e molto ostile nei confronti della SAIPEM, ma soprattutto accadde un fatto, oltre all'impatto iniziale di... sbalordito... Anche perché poi l'immagine che noi avevamo sulla stampa non era bella e soprattutto in alcuni Paesi africani veniva manipolata soprattutto dalla concorrenza per distruggere ulteriormente le imprese italiane e l'immagine italiana all'estero. Quindi questa era una difficoltà. Questo è un fatto esogeno, ma c'è stato anche un fatto endogeno. Il fatto endogeno è dovuto al fatto che il nostro top management ricevette l'ordine di dare un segno di discontinuità globale, quindi tutti noi, tutte le prime posizioni, le seconde, le terze posizioni, siamo stati tutti sostituiti, nel senso che siamo stati fatti girare. Quindi riprendere le relazioni che sono fondamentali nel nostro mondo, riprendere sia le relazioni commerciali, sia le relazioni sui progetti, sia da un punto di vista esecutivo con i nostri contractor, è stato un colpo mortale, che è stato molto difficile da gestire e che ha portato a un deterioramento complessivo dell'andamento, non aspettato neanche. Quindi abbiamo fatti esogeni, ma anche per colpa nostra che non abbiamo saputo gestire quella che viene chiamata la business continuity, cioè dovrebbe essere... per carità, non sono un... ma un fatto di scuola, da studiare, la continuità, l'azienda deve vivere, soprattutto un'azienda nazionale a partecipazione statale, come la nostra, rispetto agli eventi delle persone.”

<sup>77</sup> Pag. 65 trascrizioni ud. Del 22.9.2020).

<sup>78</sup> Vedasi trascrizioni ud. 10 dicembre 2020 pagg. 9 e seguenti

<sup>79</sup> Vedasi trascrizioni ud. 4.3.2021 pag. 68 e seguenti

Risulta documentalmente che SAIPEM al 31 dicembre 2012, nonostante l'inserimento nella stima dei ricavi a vita intera di variazioni d'ordine per 325 milioni, aveva ricevuto il pagamento della "sola" somma di 62 milioni, pari al 19% delle variazioni d'ordine contabilizzate da SAIPEM nel 2012. Solo all'inizio del 2013 è stata riconosciuta la restante parte.

Infine, deve menzionarsi quanto riferito da Bozzini<sup>80</sup> in merito ai claims pendenti. In particolare, Bozzini ha dichiarato che *"la situazione finanziaria di SAIPEM nel primo periodo del 2012 era un po' critica nel senso che alcuni progetti avevano un profilo di cassa complicato per via delle condizioni contrattuali e per questo motivo lui e Avanzi monitoravano finanziariamente dei progetti per evidenziare le potenziali criticità. In particolare c'era un incremento dell'indebitamento che segnalò subito a TALI e VARONE; VARONE non era preoccupato perché le riteneva normali dinamiche di progetto e che significativi claims erano in corso di analisi. Si ricorda che fecero una riunione su questo verso aprile 2012 con TALI e VARONE e tutti convenirono che era necessario portare a casa velocemente i claims per migliorare la situazione, c'era fiducia su questo. .... Quanto riferito da VARONE nella riunione fu considerato tranquillizzante dal punto di vista finanziario"*.

### 5.5 I c.d. Big Projects.

Nel capo di imputazione si contesta che TALI e VARONE "programmavano di "abbellire" il budget previsionale 2013 con l'inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità".

Il Pubblico Ministero in requisitoria ha messo in risalto il fatto che le prospettive di acquisizione di nuovi e rilevanti contratti continuavano a slittare e che nel momento in cui venne fatta la comunicazione al mercato il 24 ottobre 2012 non vi erano *"elementi seri per ritenere che questi progetti potevano essere presi"*, tanto che con il profit warning del 29 gennaio 2013 viene azzerato proprio il valore del target.

Il consulente prof. Laghi ha esaminato i progetti ad alta marginalità in via di acquisizione che, secondo le aspettative della società, avrebbero compensato la minore marginalità delle commesse acquisite negli anni 2009-2011 in esaurimento.

In particolare dall'esame della documentazione, il top management prevedeva di acquisire entro la fine del 2012 almeno quattro commesse che avrebbero inciso sul margine dell'intero portafoglio, riequilibrando i margini derivanti dai contratti a bassa marginalità.

La commessa Egina<sup>81</sup> era un progetto altamente remunerativo e in caso di sottoscrizione del contratto avrebbe determinato l'immediato incasso da parte di SAIPEM di un considerevole anticipo (370 milioni). Dalla documentazione<sup>82</sup> versata in atti è emerso come la prima offerta commerciale era stata presentata da SAIPEM in data 15 dicembre 2011 e che a seguito di ulteriori richieste da parte del cliente, era stata presentata una nuova offerta il 15 marzo 2012, con una prospettiva di award del contratto nei successivi 6-8 mesi. Sebbene la conclusione del contratto continuasse a slittare, a seguito di un incontro avvenuto nel settembre 2012 tra TALI e il general manager di Total, si concordava la **sottoscrizione del contratto, con cerimonia ufficiale, in data 9 novembre 2012.** In pari data,

<sup>80</sup> Vedasi trascrizioni ud. 29.9.2020

<sup>81</sup> La commessa Egina era relativa a un giacimento sottomarino nigeriano situato nel Golfo di Guinea avente ad oggetto la realizzazione da parte di SAIPEM delle attività di ingegneria, fabbricazione e installazione di condotte sottomarine per la produzione di idrocarburi e la reiniezione di acqua nel giacimento e la realizzazione di strutture di collegamento flessibili, condotte per l'esportazione del gas, cavi ombelicali e un sistema di ancoraggio e caricamento.

<sup>82</sup> Vedasi produzione difesa TALI udienza del 4.3.2021, doc. 5 e 6 produzioni fuori udienza del 27.4.2021 difesa TALI

tuttavia, Total chiedeva nuovamente a SAIPEM di estendere la validità della proposta fino al 31 dicembre 2012 ed ancora una nuova estensione fino al mese di aprile 2013. Tale circostanza trova conferma anche nella testimonianza resa da Careddu<sup>83</sup> e dalle mail in atti (in particolare vedasi mail del 20 novembre 2012 sopra richiamata). TALI al riguardo ha specificato che i termini contrattuali erano conclusi e ormai fissati da tempo e che il motivo del ritardo e dello slittamento continuo della sottoscrizione del contratto era dovuta a questioni burocratiche legate agli iter autorizzativi in Nigeria. La commessa risulta aggiudicata nel giugno 2013<sup>84</sup> con la conseguenza che i ricavi si sono generati solo a partire dall'esercizio 2014.

Deve peraltro aggiungersi che proprio tale commessa è stata indicata da TALI nel corso della conference call.

Altra commessa ad alta marginalità slittata al 2013, è la **Burullus Gas** avente ad oggetto lo sviluppo del progetto West Delta Deep Marine Fase IX a circa 90 km dalla costa egiziana. In relazione a tale commessa, la prima offerta è stata presentata da SAIPEM il 3 settembre 2012 con ipotesi di award entro l'anno e quindi con la previsione di generazione di ricavi fin dagli inizi del 2013. Successivamente il cliente ha chiesto una nuova presentazione dell'offerta, che è avvenuta il 26 novembre 2012, e una successiva nel gennaio 2013. La commessa è stata aggiudicata nel marzo 2013, generando quindi ricavi solo a partire dall'esercizio 2014.

Agli atti<sup>85</sup> risulta la commessa **Dangote Fertilizer** – commessa on shore in Nigeria – per la quale SAIPEM aveva presentato una offerta commerciale in data 28 agosto 2012. Tale commessa è stata poi oggetto di una serie di negoziazioni commerciali tra le parti e, alla fine, è stata assegnata a SAIPEM nel mese di febbraio 2013, subito dopo la chiusura dell'esercizio al 31.12.2012.

E' stata menzionata dal CTP prof. Laghi anche la commessa **Kaombo**<sup>86</sup>, acquisita nel 2014 e oramai terminata, che ritiene il Tribunale non possa essere ricompresa nelle previsioni "ottimistiche" di TALI. In questo caso, infatti, l'emissione dei documenti di gara era avvenuta solo nel mese di luglio 2012, con sottomissione dell'offerta il 3 dicembre 2012 e con un award atteso nei successivi 4-6 mesi, ossia entro il primo semestre 2013. Risulta, altresì, che poco dopo la sottomissione dell'offerta, il cliente ha richiesto numerosi chiarimenti e modifiche che hanno comportato la riformulazione di una nuova offerta e il conseguente slittamento dell'assegnazione del contratto. L'ultima offerta commerciale predisposta da SAIPEM è avvenuta solo il 5 novembre 2013, non consentendo di generare ricavi nel corso dell'anno 2013. I ricavi infatti si sono generati solo a partire dall'esercizio 2015, in quanto aggiudicata nell'aprile 2014<sup>87</sup>.

Dalla tabella predisposta dal prof. Laghi<sup>88</sup> emerge che se le commesse (in particolare, Egina, Burullus e Kambo) fossero state acquisite nel 2012, secondo le tempistiche originariamente previste, il margine del big project per l'esercizio 2013 sarebbe stato considerevolmente migliore.

<sup>83</sup> Vedasi trascrizioni ud. del 4.3.2021 pagg. 61 e segg.

<sup>84</sup> Cfr. allegato 86 consulenza prof. Laghi.

<sup>85</sup> Vedasi allegati consulenza prof. Laghi ed allegati 2 e 4 produzioni fuori udienza del 27.4.2021 difesa TALI.

<sup>86</sup> Si tratta di una commessa offshore in Angola, per conto di Total, avente ad oggetto l'ingegneria, l'approvvigionamento, l'installazione e la messa in servizio di due mezzi FPSO con ormeggio a torretta convertite per il progetto di sviluppo del campo estrattivo di Kaombo, situato nel blocco 32 al largo dell'Angola.

<sup>87</sup> Vedasi doc. 3 produzioni fuori udienza del 27.4.2021 difesa TALI.

<sup>88</sup> Vedasi pag. 91 relazione.

Careddu (all'epoca responsabile di SAIPEM France e SAIPEM Algeria) ha poi ricordato in dibattimento<sup>89</sup> di un altro progetto, **Browse**<sup>90</sup> relativo "a un grossissimo impianto di liquefazione in Australia, un impianto da 40.000.000.000 di dollari che doveva liquefare il gas che poi andava venduto al Giappone, ai Paesi asiatici. Noi eravamo in consorzio con un giapponese che si chiama Chyoda e un americano che era la CBI, Chicago Bridge Industries, ... e il Governo giapponese obbligò le aziende come la Chyoda, ma non solo, come altre aziende giapponesi e soprattutto le major giapponesi come la Impex, per motivi strategici a entrare nel business del gas. Quindi noi eravamo sicurissimi e il cliente infatti era Impex che era anche azionista oltre a Shell, BPI e tutte le major internazionali perché un lavoro del genere si fa di solito con dei clienti che si mettono insieme anche loro, noi eravamo sicurissimi di fare questo lavoro, perché avevamo vinto la field estimation, cioè era un field competitivo, nel senso che era una ingegneria estimativa...". Tale contratto venne firmato nel 2013 ma le negoziazioni risalivano al "2011 addirittura, poi avevamo lavorato nel 2012 ed eravamo arrivati alla fase finale conclusiva della firma del contratto che doveva esserci nel 2013, nell'aprile del 2013". Noi avevamo vinto, si chiama final investment desition. Purtroppo in quel momento contrariamente a tutte le aspettative non passò la final investment desition perché avevano paura, il cliente aveva paura di questa escalation. Io ci rimasi con tre palmi di naso, tornai a casa con le pinne nel sacco, insomma, perché è stata una cocente delusione per tutti noi perché avevamo speso tante risorse che c'erano state rimborsate, quindi anche il cliente aveva speso tantissimo per arrivare a quella fase, però ovviamente si deve accettare e tornammo a casa. Però quello lì era un target e lo si dava quasi per certo, come ce ne erano tanti altri in quel periodo, perché era un periodo... sapendo di dover venire qua, mi sono andato a riguardare il report che fece nel quarto trimestre IHS, è una società specialistica del nostro settore, del petrolio, che fa dei report, neutra, teoricamente dicono gli americani, non ha interessi in azioni con nessuno. Questi signori dicono nell'abstract che il capex nel 2012... il capex è la spesa per fare le installazioni, era aumentato del 12%, portandosi a 713.000.000.000 di dollari. Dicevano: "Un ulteriore 12% aumentato nel 2013 e un ulteriore 11% nel 2014", questi concludevano nel total spending, tutta la spesa prevista dal 2012 al 2017 sarà del più 47%, quindi arriveremo a una spesa di 1,05 trilioni di dollari. Questo era il momento storico che noi vivevamo."

Infine, dalla documentazione offerta dalla difesa TALI<sup>91</sup>, risulta un altro progetto, Shtokam, in relazione al quale nel luglio 2010 era stata autorizzata un'offerta e il rilascio delle garanzie bancarie. Il 12 marzo 2012 il CdA di SAIPEM s.a. approvava infatti un accordo di potenziale partership con la società sudcoreana Samsung in relazione al progetto Shtokam.

## **6 Il reato di aggioaggio informativo.**

Il reato di manipolazione del mercato, noto anche come "aggioaggio finanziario", è disciplinato dall'art. 185 d.lgs. 24.2.1998, n. 58 (t.u.f.) e costituisce, insieme al reato di abuso di informazioni privilegiate, un "abuso di mercato". La manipolazione del mercato è un comportamento volto a influire sul corretto processo di formazione dei prezzi degli strumenti finanziari negoziati attraverso condotte che, in ragione dell'inganno che sostanzia l'operato e le finalità del manipolatore, sono assimilabili a una frode. La ratio della punizione è ravvisata sia nel carattere fraudolento della condotta, sia nella prevenzione degli effetti distorsivi che tale pratica può avere sui mercati finanziari, con l'ulteriore effetto secondario di minare la fiducia degli investitori. Ad essere protetto è il mercato

<sup>89</sup> Vedasi trascrizioni ud. 4.3.2021 pagg. 63 e seguenti

<sup>90</sup> Vedasi doc. 6, 7 e 8 produzioni fuori udienza del 27.4.2021 difesa TALI.

<sup>91</sup> Vedasi doc. 1, 2, 3 e 4 produzioni fuori udienza del 3.5.2021 difesa TALI.

come bene pubblico di interesse collettivo, senza potersi escludere un'indiretta protezione di beni individuali, quali il patrimonio investito dagli investitori (considerando n. 2 della dir. n. 6/2003/CE e considerando n. 1. della nuova dir. 57/2014/UE; cfr., Cass. pen., 20.7.11, n. 28932, in *Dir. pen. e processo*, 2011, 6, 1096). Il danno al mercato o al patrimonio dell'investitore non costituiscono tuttavia un elemento del fatto tipico. **La manipolazione del mercato, infatti, è strutturata secondo lo schema dei reati di pericolo, e in particolare di pericolo concreto: non è necessario che l'evento lesivo consistente nell'alterazione del prezzo si realizzi, ma è sufficiente che le condotte – non gli eventi che ne seguono – si connotino come concretamente «idonee a» determinare tale effetto.** È estraneo al fatto tipico anche il profitto ottenuto dal manipolatore che, qualora realizzato, può costituire soltanto un elemento valutabile ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante prevista ai fini dell'aumento della multa. Si tratta poi di reato comune, con la precisazione che la qualifica soggettiva dell'autore del reato può assumere rilievo solo ai fini della commisurazione della pena e dell'applicazione della circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 185, co. 2., t.u.f., che fa espresso riferimento alle particolari «qualità personali del colpevole». Secondo unanime interpretazione, **l'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, anche nella forma del dolo eventuale** (Trib. Milano, 11.11.2002).

Le condotte penalmente rilevanti delineate dalla fattispecie sono la «diffusione di notizie false», il compimento di «operazioni simulate» o di «altri artifici».

La prima condotta è comunemente nota come «aggiotaggio informativo», le seconde due come «aggiotaggio manipolativo o operativo». Ai fini della penale rilevanza, le tre condotte devono essere «concretamente idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari».

Con specifico riguardo alla condotta di «diffusione di notizie false», oggetto del presente procedimento, occorre innanzi tutto precisare che il termine «diffusione» allude ad un comportamento attivo consistente in qualsiasi genere di comunicazione (scritta od orale), trasmessa con qualunque mezzo (stampa, radio, televisione, internet) purchè sia destinata a un numero indeterminato di persone operanti nell'ambiente economico finanziario.

Si tratta pacificamente di reato commissivo e riguardo alla configurabilità del reato di manipolazione informativa mediante condotte omissive, occorre precisare che, se in linea generale anche la mancata diffusione di notizie significative può influire sulla determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari, nella prospettiva penalistica assumono rilievo le sole condotte attive, consistenti nella diffusione di notizie: e solamente all'interno di un comportamento commissivo può attribuirsi rilievo all'omissione di informazioni, allorchè siano prescritte dalla legge o dall'autorità di vigilanza. Sul punto la giurisprudenza di merito, nella nota vicenda Parmalat, ha affermato che «*Il reato di aggiotaggio necessita sempre di una condotta commissiva atta a trasferire una notizia non vera ... Ciò può avvenire mediante un comportamento immediatamente comunicativo ... mediante operatività fittizia su titoli o mediante altri comportamenti comunque idonei a trasmettere all'esterno un elemento di conoscenza fattuale rilevante nella formazione del prezzo del titolo. Mentre questo non può avvenire mediante pura e semplice non comunicazione*» (Trib. Milano, sez. I, 18.12.2008, Barachini + altri (vicenda Parmalat) e che «*Trattandosi di reato commissivo, la condotta di colui che semplicemente omette la comunicazione non è idonea a prospettare la penale responsabilità che, invece, può sussistere qualora l'omissione costituisca modalità connotativa dell'attributo di falsità proprio della notizia comunicata. Omettendo, infatti, circostanze significative riguardo a quanto comunicato, l'informativa viene distorta, ingenerando una falsa rappresentazione*» (Corte App. Milano, sez. II 14.7.2010 n. 1728). Ed ancora l'omissione può rilevare solo ed esclusivamente nel caso in cui

comporti la diffusione di una notizia *price sensitive*, la quale si riveli falsa in quanto omette circostanze significative inerenti al fatto di cui il mercato viene notiziato. Pertanto, fuori da tale ipotesi, la mera omissione non vale a integrare il delitto di manipolazione informativa (v. C 11/28932; App. Milano 11.6.2012, Trib. Torino 21.12.2010, Cass. Pen. 2011, 3565; App. Milano 26.5.2010 n. 4535).

Quanto al concetto stesso di «notizia», questa deve intendersi un'informazione a carattere sufficientemente preciso e determinato, concernente avvenimenti o fatti di carattere economico, commerciale, finanziario, politico, etc., avvenuti o destinati ad avvenire, a condizione – in tal caso – che l'informazione sul fatto futuro tragga comunque origine da un riferimento presente. Tale concetto, secondo autorevole dottrina, porta a escludere la rilevanza penale di mere voci (cd. *rumors*) o informazioni così vaghe da non poter essere chiaramente intelleggibili nei loro contenuti. Analoga conclusione vale per le previsioni sprovviste di elementi tali da consentire l'identificazione e il riscontro fattuale di quanto comunicato. Tali dati potranno eventualmente rilevare quando si proiettano nel futuro dati non rispondenti alla effettiva realtà "in corso".

La notizia deve essere «falsa», ossia oggettivamente non conforme al vero. La falsità dell'informazione divulgata vale pertanto a connotare la condotta di diffusione in termini di idoneità ingannatoria e decettiva nei confronti dei destinatari della stessa, a prescindere dall'indagine circa l'idoneità della notizia (falsa) a influire sul corso dei prezzi.

A livello interpretativo è sorto il dubbio se la nozione di notizia falsa, rilevante ai sensi dell'art. 185 TUF, ricomprendesse anche la notizia "esagerata" (ovvero la notizia che enfatizza un dato quantitativo della realtà a cui si riferisce) o "tendenziosa" (ovvero quella notizia che, pur vera, riferisce o evidenzia soltanto una parte degli accadimenti, omettendo dettagli di rilievo o commentandone i contenuti in modo da confondere il destinatario sulla portata del fatto vero). Sul punto, parte della dottrina propende per una lettura ampia del concetto di notizia falsa, ricomprendendo anche la notizia esagerata e tendenziosa, evidenziando che in tanto la diffusione della notizia assume rilievo penale, in quanto tale diffusione determini un effetto distorsivo del mercato. Secondo una diversa impostazione interpretativa, invece, l'opzione legislativa di qualificare la notizia tipica come esclusivamente falsa imporrebbe di escludere dall'oggetto della diffusione illecita tutte quelle informazioni rispetto alle quali non sia predicabile un giudizio di vero/falso. Tale tesi restrittiva troverebbe peraltro conferma nella relazione illustrativa al d.d.l. 20.6.2000 n. 7123, ove con specifico riguardo alla struttura dell'art. 2637 c.c., è stato precisato che l'eliminazione del riferimento alle notizie "esagerate o tendenziose", attribuendo rilievo alle sole notizie "false", ha rappresentato l'esito di una specifica volontà legislativa, per la quale tale richiamo sarebbe risultato sovrabbondante rispetto al requisito della falsità. Quindi, al più, la notizia esagerata o tendenziosa potrebbe rilevare come compimento di "altri artifici".

Le tre condotte tipiche assumono rilevanza penale solo ove risultino concretamente idonee ad alternare in misura sensibile il prezzo dello strumento finanziario oggetto dell'operazione manipolativa. La cd. *price sensitivity* connota in modo decisivo la concreta offensività delle condotte ai sensi dell'art. 185 t.u.f., delimitando anche i confini con l'illecito amministrativo. Il concetto di «alterazione» comprende tanto gli aumenti e le diminuzioni del prezzo, quanto il mantenimento forzato del prezzo a un determinato livello, purché sensibilmente diverso da quello che si raggiungerebbe qualora si lasciassero operare liberamente le dinamiche del mercato (Cass., 13.9.2016, n. 3836). Ai fini dell'accertamento di questo elemento del fatto tipico, il giudice dovrà, seguendo la regola tipica dei reati di pericolo, valutare la condotta dell'agente attraverso un giudizio di prognosi postuma, con una valutazione *ex ante*, in concreto e a base totale, alla luce della

complessiva situazione di mercato nella quale la condotta si inserisce, in quel momento storico e prescindendo dal successivo evolversi degli avvenimenti (Cass., 20.6.2012, n. 40393; Trib. Milano, 28.5.2011). L'alternazione effettiva del prezzo può infatti costituire soltanto un indizio della rilevanza penale delle condotte: i dati empirici relativi all'andamento del mercato – di cui quasi sempre “a posteriori” si dispone – possono essere utilizzati esclusivamente come «elemento di riscontro materiale, che rafforza il giudizio già raggiunto sulla concretezza della situazione pericolosa verificatasi» (Trib. Milano, 28.5.2011, cfr., Cass., 20.6.2012, n. 40393).

### 7. La valutazione del Tribunale sul CAPO A).

In via preliminare, deve evidenziarsi che le difese hanno contestato il “*revirement, cambio di rotta*” dell'imputazione esplicitato dal Pubblico Ministero in requisitoria. In pratica secondo le difese, la prospettazione accusatoria, cristallizzata nel capo di imputazione, di agiotaggio informativo per omissione (espressamente: “*nascondendo già note criticità relative alle previsioni di budget 2013 diffondevano notizie false*”: “*omettevano di menzionare il significativo deterioramento delle previsioni di budget per l'esercizio successivo*” in relazione al comunicato stampa e “*omettendo di riferire che le previsioni interne di budget consegnavano una situazione d'imponente calo dell'EBIT, ..., tanto che gli stessi vertici aziendali, TALÌ e VARONE, programmavano di “abbellire” il budget previsionale 2013 con l'inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità*” in relazione alla conference call) sarebbe stata abbandonata dalla Pubblica Accusa, all'esito delle risultanze processuali, e sostituita con una condotta commissiva. Secondo il Pubblico Ministero, infatti, la falsità non deriverebbe da quanto “non riferito” in merito al 2013 ma dal messaggio di continuità della situazione finanziaria di SAIPEM che faceva “comunque” ben sperare per il 2013. In sostanza il Pubblico Ministero, in sede di conclusioni, avrebbe modificato la prospettazione accusatoria attribuendo quantomeno a TALÌ (avendo chiesto per VARONE una sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto) la condotta di aver offerto al mercato un “messaggio positivo” comunicando notizie false.

E nell'argomentare sulla concreta idoneità del comunicato del 24 ottobre 2012 ad alterare il prezzo del titolo, il Pubblico Ministero ha concluso affermando che ciò sarebbe dimostrato dal “tonfo” verificatosi il 29 gennaio 2013, poiché per la prima volta in sede di profit warning vennero comunicate le previsioni di EBIT per il 2013 dimezzate rispetto all'anno precedente.

Ed ancora le difese criticano la prospettazione accusatoria nella parte in cui, a fronte delle emergenze processuali, il Pubblico Ministero ha adattato il capo di imputazione, sostituendo il concetto di “*programmare di abbellire il budget previsione 2013 con l'inserimento di commesse fittizie ad alta marginalità*” con quello dell'esistenza sì di commesse ma che “*slittavano sempre*” e delle quali le difese non avrebbero dimostrato la presenza di “*elementi seri per ritenere che questi progetti potevano essere presi*”.

Sotto il primo profilo, corre evidenziare che diversamente da quanto sostenuto dalle difese, non vi è stata alcuna modifica delle contestazioni mosse agli imputati. Il richiamo all'omessa menzione delle criticità (ovvero le perdite su commesse) e del significativo deterioramento delle previsioni di budget 2013 è infatti direttamente correlato all'asserito falso messaggio positivo comunicato sulla situazione economica e finanziaria di SAIPEM in continuità con gli eccellenti risultati degli anni precedenti che si sarebbe riversato sulle prospettive future. Detto altrimenti, l'omessa comunicazione di tali circostanze significative costituirebbe la modalità connotativa della falsità della notizia, e

QR

assumerebbe rilievo penale in quanto l'informazione risulterebbe distorta, ovvero ingannatoria e decettiva nei confronti dei destinatari della stessa.

Va quindi chiarito che l'analisi del Tribunale si incentrerà sulla sussistenza o meno delle circostanze fattuali comunicate da TALI, soprattutto nella conference call con gli analisti, tenuto conto che risulta documentalmente come il consensus sull'EBIT 2012 e 2013 è rimasto su livelli significativi, seppur in leggero calo, nel periodo compreso tra il 3.9.2012 ed il 28.1.2013 (giorno precedente al 1° profit warning).

In primo luogo si osserva che ad ottobre, come ogni anno, il CdA di SAIPEM (all'epoca presieduto da TALI) approva la trimestrale al 30.09.2012 e che nel comunicato del 24.10.2012 non compare - così come nei comunicati pubblicati nell'ottobre degli anni precedenti - alcun cenno alle **aspettative con riferimento all'anno successivo (nel caso di specie il 2013)**. E' pacifico, infatti, che **secondo il calendario finanziario di SAIPEM, le previsioni sull'anno a venire vengono comunicate al mercato nel mese di febbraio**. Come visto, all'epoca dei fatti, la comunicazione al mercato venne data in anticipo da parte del nuovo management in data 29.1.2013 (quando sono state fornite previsioni relative al 2013 estremamente negative, con una riduzione del 50% dell'EBIT atteso per il 2013 rispetto al 2012). **Ad ottobre non sussisteva, pertanto, alcun obbligo per SAIPEM di comunicare i dati previsionali per l'anno 2013**. Tale concetto è stato ribadito anche da Consob nella nota del 10.3.2014: Lo si ricorda, il budget è un documento gestionale che si fonda su previsioni e stime sui futuri andamenti di mercato e sui risultati aziendali e che inizia ad essere elaborato verso ottobre/novembre, per poi essere approvato dal CdA di SAIPEM nel mese di dicembre in prima stesura, ed approvato in via definitiva nel mese di febbraio dell'anno successivo. Alla data del 24 ottobre 2012, quindi, la struttura di Avanzi stava iniziando a raccogliere i dati (riguardanti solo le commesse in portafoglio e non anche i dati relativi alle commesse target e speculative di competenza del top management che vengono inseriti in un momento successivo) e non vi erano pertanto i numeri sul budget 2013 da poter comunicare al mercato. Questo emerge documentalmente dalle mail sopra esaminate e dalle testimonianze rese sul punto da Avanzi e Santoro. **La prima bozza di budget 2013 (comprensiva delle sole commesse in portafoglio) inizia a circolare in SAIPEM solo in data 31 ottobre 2012, quindi successivamente al comunicato stampa e conference call**.

**Quindi, si può pacificamente affermare che la mera omessa comunicazione delle previsioni di budget 2013 (in via di deterioramento) non possa formare oggetto del reato in contestazione.**

Venendo al contenuto del comunicato stampa e della conference call, corre evidenziare che il **messaggio veicolato da TALI è complessivamente positivo**, pur avendo fatto passare il messaggio che l'anno 2013 sarebbe stato un *"anno particolare, sarebbe stato un anno di transizione perché c'era un ricambio generazionale all'interno dei progetti che componevano il portafoglio ordini della società"*<sup>92</sup>.

In particolare TALI, dopo aver riferito dell'aumento dell'indebitamento finanziario netto (con un incremento di 1.215 milioni rispetto al 31 dicembre 2011) ascrivibile ad un sensibile aumento del capitale circolante (derivante dai termini di pagamento contrattuali di alcune commesse in esecuzione, da negoziazioni ancora in corso relative a variazioni dello scopo del lavoro su contratti in fase di completamento e della diminuzione degli anticipi da clienti), ha dichiarato che SAIPEM si aspettava di ottenere un significativo miglioramento del capitale circolante ed una riduzione del debito prima della fine dell'anno.

<sup>92</sup> Vedasi testimonianza Colli Salvatore, trascr. udienza del 19 novembre 2020.

Più nel dettaglio, nella conference call, TALI ha precisato le ragioni che avevano determinato l'aumento del capitale circolante: da una parte l'aumento derivava da alcuni milestones (stato di avanzamento dei lavori) relativi a dei progetti in Medio Oriente correlato alla natura degli accordi contrattuali (in quel caso era previsto che la controparte pagasse gli anticipi una volta raggiunti i milestones subordinati all'arrivo di alcuni macchinari nel sito e TALI riteneva che quei macchinari sarebbero arrivati); dall'altro l'aumento derivava da alcune negoziazioni in corso in merito a dei claims relativi a due progetti in Nigeria e Algeria e TALI, nonostante le negoziazioni si fossero protratte più a lungo del previsto, era confidente che si sarebbero definite a breve, entro la fine dell'anno.

Analizzando il contenuto di quanto comunicato, non può non convenirsi con la difesa che l'annunciata **"consistente riduzione nel quarto Q"** del debito finanziario non era stata ritenuta certa da TALI in quanto era condizionata alla risoluzione dei claim in essere in Nigeria e Algeria. TALI faceva proprio riferimento alle posizioni pendenti in essere con la controllante Eni, relativi ai progetti MLE, Aquila e Kashagan, e con Total. L'esistenza di tali negoziazioni e l'imminenza della chiusura delle stesse è stata ampiamente documentata nel corso del dibattito<sup>93</sup>.

Per quanto riguarda le commesse di Total (Usan e OML58), Careddu ha confermato il contenuto dell'incontro avvenuto nel settembre 2012 tra TALI e il regional manager per l'Africa del cliente Total e ha ribadito che si era di fatto trovato un accordo (*"si è trovata la quadra"*) per il riconoscimento a SAIPEM delle spettanze dovute da Total.

Quanto ad Eni, è emerso pacificamente che vi fossero **"almeno dalla semestrale"**<sup>94</sup> delle negoziazioni in relazione al riconoscimento da parte di Eni dei claims. Come ricordato, si trattava di un claim importante per SAIPEM in quanto si richiedeva il riconoscimento di circa 550 milioni di euro. L'attenzione su questa posizione pendente da parte dei vertici SAIPEM risale al marzo 2012 e TALI richiedeva una soluzione di almeno il 75% entro fine anno da parte di Eni. Le mail sopra richiamate (cui si rinvia) danno atto delle negoziazioni in corso tra SAIPEM ed Eni e della volontà di addivenire ad una chiusura delle stesse entro fine anno. Bernini sul punto ha espressamente dichiarato che le aspettative di TALI sulla chiusura di tale claim erano fondate, vi erano **"le premesse"**. Avanzi, in relazione alla commessa MLE, ha riferito che si trattava di una commessa particolare in quanto, nonostante ci fossero ricavi che generavano wip e nonostante non vi fosse documentazione a supporto, i ricavi dichiarati (in corso di negoziazione non ancora approvati) da SAIPEM erano stati sostanzialmente confermati da Eni in sede di riconciliazione intercompany.

Il Tribunale ritiene, pertanto, che **le aspettative comunicate da TALI di riduzione entro fine anno del capitale circolante e quindi, la posizione finanziaria netta, fossero fondate e trovassero ragione nel positivo rientro dei claim relativi alle commesse con Total ed Eni.** Quindi, pur a fronte di un atteggiamento di TALI estremamente sfidante, le note ampiamente critiche di Avanzi circa la possibilità di chiudere le posizioni pendenti sono controbilanciate dalla comprovata esistenza di negoziazioni con le controparti e dalla concreta aspettativa di concluderle entro fine anno.

Passando all'esame del **secondo "elemento decettivo"** indicato dal PM relativo all'ipotizzata **acquisizione di nuove commesse comunicata "in assenza di una reale prospettiva di acquisizione"** si osserva quanto segue.

<sup>93</sup> Vedasi paragrafo relativo ai claim pendenti.

<sup>94</sup> Vedasi testimonianza Bernini- trascrizioni udienza del 29.4.2020 pag. 56 e seguenti.

Al riguardo, nel comunicato stampa si legge che in merito alla previsioni per l'esercizio 2012, *"la debole domanda di gas nell'eurozona ha determinato lo slittamento sia di importanti progetti di sviluppo che della costruzione di infrastrutture di trasporto destinate al mercato europeo. Inoltre la recessione economica e le problematiche del sistema finanziario in diversi paesi europei stanno creando un clima di crescente incertezza sull'andamento dell'economia globale con impatti sulla tempistica dell'effettiva approvazione e avvio delle iniziative pianificate dalle Oil Companies. L'atteso sanzionamento di progetti, particolarmente in West Africa, unitamente ai nuovi contratti acquisiti in ottobre, fanno comunque prevedere un buon andamento delle acquisizioni di nuovi ordini nel corso del quarto trimestre. Per quanto riguarda i risultati economici, i consuntivi al 30 settembre, unitamente ai volumi e ai margini attesi nel quarto trimestre, consentono di confermare la guidance per l'esercizio 2012 di ricavi per circa 13 miliardi di euro, EBIT di circa 1,6 miliardi di euro e utile netto di circa 1 miliardo di euro"*.

Più nel dettaglio nella conference call con gli analisti finanziari, TALI ha introdotto l'incontro evidenziando che i risultati del terzo trimestre erano in linea con le aspettative e con specifico riferimento al settore offshore erano in aumento rispetto al trimestre precedente sia al terzo trimestre 2011, grazie soprattutto al rialzo dei volumi in Medio Oriente e nel sud Asiatico. In particolare per il settore l'offshore formulava una **proiezione positiva, nel breve periodo** (*"In the offshore ... we have a good visibility in the short term, because in the offshore, between West Africa, North Sea and Middle East, we already have an additional \$ 1.2 billion of contracts which are in their phase of being formalized. I mean negotiations have been already concluded. And there is another opportunity in South America and Ijina (Egina) In Ijina, even if this project that now has been postponed in terms of award for two, three quarters, and still our client is confident that they will finalize the negotiations with Nigerians, and if also Ijina (Egina) were to enter in 2012, the order intake for this segment would be extremely high"*). Quanto alla possibile evoluzione del segmento onshore, TALI ha riferito che la tendenza del mercato era più debole rispetto al segmento offshore, ma che il margine di crescita all'acquisizione era legata alla realizzazione - non data per scontata - degli impianti per l'estrazione e la distribuzione del gas naturale liquefatto (*"I don't think ... that all the project which are on paper, which are under discussion, they will fly"*).

Sempre nel corso della conference, in risposta alla specifica domanda concernente le **prospettive di SAIPEM per il 2013**, TALI, pur confermando l'intenzione di investire una cifra compresa tra i 400 e i 450 milioni di euro, ha precisato che ogni decisione sul punto sarebbe dipesa dalle previsioni di budget 2013 che però sarebbero state diffuse come di consueto solo nel mese di febbraio. Ha comunque riconosciuto le difficoltà del mercato in cui opera SAIPEM ma al contempo si è mostrato fiducioso sull'andamento futuro di SAIPEM relativo all'incremento dei margini generati dalle commesse nella seconda metà del 2013 asserendo che non vi sono ragioni per immaginare che il mercato dell'offshore nel 2013 non sarà altrettanto buono come lo è stato il 2012.

Ebbene, le notizie comunicate da TALI non possono ritenersi connotate da falsità, in quanto le evidenze processuali hanno da una parte, escluso la fittizietà (intesa come inesistenza) di qualsivoglia commessa e dall'altra, hanno confermato che le prospettive di acquisizione erano concrete e reali (ancorchè slittassero).

Ed invero "l'atteso sanzionamento" di progetti, riguardava in particolare il progetto Egina di cui si è parlato in precedenza. Alla data del 24 ottobre 2012 le prospettive di acquisizione del progetto erano serie e concrete in quanto le negoziazioni con Total erano risalenti nel tempo e al settembre 2012 le parti avevano già fissato i termini contrattuali, con l'accordo che la sottoscrizione del contratto sarebbe avvenuta il 9 novembre 2012.

A sostegno di quanto detto, ci si riporta alle mail agli atti già citate oltre che alla testimonianza resa da Careddu<sup>95</sup> che aveva partecipato, insieme a TALI, all'incontro con il cliente.

Quindi, nonostante gli slittamenti nella acquisizione delle commesse, attribuibili da una parte a cause non imputabili a SAIPEM (come riferito da TALI, il motivo dello slittamento continuo della sottoscrizione del contratto era dovuta a questioni burocratiche legate agli iter autorizzativi in Nigeria) e dall'altra alle dimissioni improvvisate di TALI, l'aspettativa di concludere i contratti entro fine anno era fondata su elementi certi.

Deve, peraltro, evidenziarsi che la previsione di TALI circa l'acquisizione di nuovi ordini nel corso del quarto trimestre 2012 si è verificata, in quanto sono stati acquisiti contratti del valore di € 4.251.000.000,00, addirittura superiori al valore del terzo trimestre.

Conclusivamente, può convenirsi sul fatto che il *top management* (e segnatamente TALI) avesse intrapreso una strategia estremamente sfidante (diversamente dall'atteggiamento più prudente seguito da VERGINE e GOBERTI), ma in tale contesto le informazioni comunicate al mercato non possono considerarsi false, fuorvianti o tendenziose. Le evidenze processuali hanno da un lato, confermato l'esistenza di negoziazioni in fase avanzata di claims importanti che avrebbero comportato il miglioramento del capitale circolante e la riduzione del debito prima della fine dell'anno 2012, e dall'altro, hanno confermato l'esistenza di commesse ad alta marginalità (quindi certamente non "fittizie") che nonostante gli slittamenti per fatti non imputabili a SAIPEM, erano già sostanzialmente aggiudicate e quindi con l'aspettativa certa di formalizzarne l'acquisizione entro la fine del 2012.

Occorre ancora ricordare che le valutazioni sugli "elementi decettivi" indicati dal Pubblico Ministero presentano una forte connotazione soggettiva in quanto incorporano le aspettative, proprie del solo top management, di concludere negoziazioni su nuovi progetti oltre che su le posizioni pendenti (claims) sui progetti in corso di esecuzione.

Sul punto, Bernini, in merito alle indicazioni fornite da TALI e VARONE con riguardo a talune commesse, ha riferito che *"l'elemento di stima è un aspetto fondamentale, .... Chi è titolato a fare le migliori previsioni al riguardo è chi ha la governance dei negoziati, e la governance dei negoziati non poteva che essere o di Pietro VARONE, nel caso di specie essendo in particolare la persona che guidava la divisione Onshore, ... o a un certo punto il dott. TALI. TALI spesso che proprio per cercare di avere lui una governance diretta, quindi una conoscenza diretta acquisibile solo se ti metti al tavolo con le controparti, quindi vai a negoziare direttamente, anche perché il suo standing, la sua reputazione a livello internazionale con tutti i clienti era sicuramente fuori dall'ordinario .... Con il coinvolgimento diretto del dottor TALI sicuramente l'auspicio era quello di arrivare a chiudere certi negoziati importanti in tempi più contenuti... E' chiaro che TALI, essendo diretto conoscitore di queste situazioni se ha deciso di non cambiare è perché sicuramente aveva elementi conoscitivi ed oggettivi diversi rispetto a quelli che poteva avere un Avanzi. ... Poi se parliamo di consuntivi, sicuramente Avanzi è il più diretto conoscitore, ma i consuntivi nel caso di specie non c'entrano nulla, qui parliamo di valutazione e di aspettative, di questo solamente il dottor TALI ed altri che con lui dividevano il negoziato potevano fare valutazioni più appropriate"*<sup>96</sup>.

Deve altresì essere segnalato che le improvvisate ed imprevedibili dimissioni di TALI del 5 dicembre 2012 non hanno consentito di stabilire se i target inizialmente indicati nella bozza dell'8 novembre 2012 sarebbero stati raggiunti o superati. Sul punto Avanzi ha dichiarato che *"sia lo che GOBERTI*

<sup>95</sup> Vedasi pag. 61 trascrizioni ud. del 4.3.2021

<sup>96</sup> Vedasi pagg. 37 seg. Trascrizioni ud. 29.9.2020).

*non avevamo leve per valutare la qualità degli incontri, l'evoluzione degli stessi, non partecipavamo alle negoziazioni dei clienti ... tutti i ragionamenti che abbiamo fatto fino adesso, la logica conseguenza sarebbe stata l'analisi delle effettive assicurazioni, che grado di bontà avessero avuto in una situazione di continuità. ... la rottura di TALI e VARONE fu una rottura traumatica ... e quindi abbiamo avuto sostanzialmente un ingessamento dell'attività. Sia VERGINE che GOBERTI ... ritennero opportuno fare questa riunione (del 17 dicembre 2012) che vedeva i principali interlocutori operativi di SAIPEM per capire un po' quale era la situazione e a valle di questa riunione, ripeto se non ricordo male, fu rettificato l'ebit del budget che passò da 1,4 miliardi a 1 miliardo fino alla prima settimana di gennaio, per poi essere rivisto ulteriormente e riportato a 1,4 miliardi. Quindi nonostante l'uscita traumatica di TALI e VARONE, tutto ciò che la parte operativa descrisse ai vertici di SAIPEM portò in sostanza a confermare le valutazioni fatte fino a quel periodo. ... Quello che manca è capire cosa sarebbe successo nell'eventualità in cui TALI e VARONE avessero continuato per capire se ciò si traduceva in una svalutazione o se ciò si traduceva in un accordo con parte dei clienti"<sup>97</sup>.*

Quindi, secondo Bernini<sup>98</sup> *"nessuno saprà mai come sarebbero finite le cose in un'ottica di continuità Su questi temi qua in particolare nel 2012 con quella discontinuità non prevista e non prevedibile, le dico stiamo discutendo di previsioni che le dico, per quello che avevo visto con impegno di TALI e delle altre persone, in un'ottica di continuità, difficilmente, ma è una mia valutazione, non li avrebbero portati a casa, sicuramente una buona parte di quello che stimava li avrebbe portati a casa di sicuro"<sup>99</sup>; ed ancora ".... Se ho un ciclo industriale che dura due tre quattro anni perché le mie commesse durano due tre quattro anni e mi devo basare su stime, stime approfondite, di dettaglio, di super dettaglio perché mi impone indubbiamente una puntualità, una precisione, le faccio normalmente quando? Quando tiro la riga del bilancio al 31.12 e mi devo porre nella situazione si come veicolare il messaggio per come vedo l'anno successivo" Pertanto, "(TALI) ha bene ha fatto a non dare delle informazioni o dei messaggi, mi lasci dire, distorsivi nel momento in cui le cose non erano ancora chiare, c'era ancora tanto da definire, supponga eventualmente che alla fine anche i 200 milioni aggiuntivi di MLE, visto che erano tutti giustificati e documenti, ENI suo malgrado li avesse dovuti riconoscere, a quel punto non solo chiudevo meglio ma chiudevo meglio del meglio. Allora anche lì vede, siccome erano cose che le parti in qualche modo avevano definito di voler chiudere entro il 31.12 con queste cose in sospeso così importanti, (TALI) altro non poteva fare".*

Con riguardo poi alle modifiche apportate da VERGINE in relazione alla BU Target e oggetto della riunione del 13 dicembre con Eni, appare utile segnalare che le valutazioni sul target si basano su considerazioni di carattere qualitativo e soggettivo. I dati indicati tra i diversi soggetti apicali di SAIPEM nel periodo compreso tra il 31 ottobre 2012 e il 14 gennaio 2013 rappresentavano delle stime dei costi e dei ricavi delle diverse commesse a vita intera che erano ancora oggetto di possibili revisioni, attribuibili a ulteriori fatti e circostanze di cui non si aveva certezza circa il loro effettivo accadimento e alle specifiche valutazioni manageriali derivanti dal cambio dei vertici aziendali. Sul punto De Caprio<sup>100</sup> ha chiarito che *"nel caso di specie le proiezioni 2013, io accanto a quelli che sono i progetti già in corso d'opera e che quindi posso già avere una stima di quella che è la prosecuzione di queste ... posso introdurre anche delle aspettative su quelle che sono progetti nuovi che andrò a prendere, varianti piuttosto che revisione prezzi su progetti che ho ancora in cantiere, un*

<sup>97</sup> Vedasi pag. 68, 81 trascrizioni ud. 22.9.2020)

<sup>98</sup> Vedasi trascrizione ud. 29.9.2020 pag. 43 e seguenti

<sup>99</sup> Vedasi pag. 43 trascrizioni udienza del 29.9.2020).

<sup>100</sup> Vedasi trascrizioni udienza del 4.2.2020 pag. 21

efficientamento dei posti in cantiere e quindi avere una grandezza diciamo obiettivo aziendale da realizzare ... che andava ad essere declinata sulle varie fattispecie nel corso dell'anno. Ora è chiaro che quindi settecento milioni (di BU target relativo alle previsioni 2013 e oggetto della riunione tra il management di SAIPEM e di Eni del 13 dicembre 2012) ... che TALI si aspettava di poter realizzare nel 2013 in ragione anche di quelle che erano magari commesse ancora da acquisire, quindi non associate in quel momento ad uno specifico progetto, ma genericamente allocata alla capacità dell'azienda di produrre nel 2013 in base a quello che accadrà". Prosegue De Caprio che "si atterra (il 14 gennaio 2013) nel finale a 720. Quindi diciamo è abbassato. Perché? Una componente importante era costituita da circa 720 milioni da questo bu target, loro come prima iniziativa a seguito dell'avvicendamento del management e la scelta di adottare delle visioni più prudentiali. Chiaramente questo prudentiale si traduce come impatto immeditato consistente nell'abbattimento di questa componente aspettativa, che era molto soggettiva.... (il nuovo management) non ha la stessa propensione al rischio, ho una differente prudenza, se vogliamo ho una differente visione su quelle che possono oggettivamente essere le aspettative di riuscire a realizzare una componente così grande al momento non allocata ad una specifica commessa, per cui desidero ridurre questa componente, ed è quello che fanno ... la principale e grandezza che viene da subito ridotta e non più toccata in queste successive fasi di riflessione è proprio il bu target che viene ridotto di circa 460 milioni. .... Parliamo di approccio di business, perché siccome è una proiezione sul 2013, infatti loro parlano al loro interno ... lo definiremo come obiettivo sfidante ..., quindi questa rivisitazione importante per il 13 avviene quasi da subito in ragione alla presenza di questa componente significativa che può essere abbattuta istantaneamente, perché cambia la persona, cambia ... se vogliamo anche la propensione, l'approccio al business ..."

Alla luce delle considerazioni suesposte, va quindi esclusa la sussistenza sotto il profilo oggettivo del reato di manipolazione del mercato, e pertanto TALI e VARONE devono andare assolti dal reato contestato al capo A). Deve, peraltro, aggiungersi in relazione alla posizione di VARONE che, al di là delle considerazioni svolte dal Tribunale, costui non ha nemmeno partecipato né alla formazione del comunicato né alla conference call, sicché alcuna responsabilità per il reato ascrittogli può essergli mossa (come correttamente ha sottolineato anche il Pubblico Ministero, il quale ha chiesto l'assoluzione di VARONE per non aver commesso il fatto).

#### **8. I capi B e C (imputati VERGINE e GOBERTI).**

Il capo B contesta a VERGINE e GOBERTI, nelle rispettive qualità puntualmente indicate, l'omessa imputazione di extra costi, in misura complessiva di euro 245 milioni, legati a ritardi nell'esecuzione delle commesse e alle penali da ritardo nel bilancio consolidato e individuale di SAIPEM<sup>101</sup> relativamente all'esercizio 2012, bilancio approvato il 30/4/2013; ciò in violazione dei principi contabili internazionali (nello specifico, lo IAS 11) applicabili a SAIPEM.

Il capo C contesta ai medesimi imputati il reato di aggio informativo con riferimento ai comunicati stampa del 13/3/2013 e del 30/4/2013, con i quali SAIPEM dava notizia dell'approvazione, da parte del CdA e dell'assemblea degli azionisti, del bilancio annuale al 31/12/2012 contenente le falsità illustrate al capo precedente.

Secondo l'impostazione accusatoria, il nuovo management di SAIPEM avrebbe deliberatamente imputato gli extracosti all'anno 2013 anziché al 2012 per offrire al mercato un messaggio di continuità

<sup>101</sup> Nello specifico alla voce "costo a vita intera del progetto"

con le "previsioni" comunicate al mercato dal precedente CEO TALI il 24/10/2012; sempre secondo l'accusa tale dolosa falsità nell'imputazione degli extracosti si desumerebbe:

- dal *restatement* di bilancio "imposto" da CONSOB a SAIPEM;
- da fonti autorevoli interne a SAIPEM che evidenziavano la risalente criticità di alcune commesse e della loro contabilizzazione;
- dalla modifica dei prospetti di budget 2013 intervenuta tra il 4 e il 14/1/2013.

Il compito del Tribunale, prima di affrontare l'esame nel dettaglio delle singole commesse oggetto di imputazione, è dunque quello di verificare la valenza indiziaria dei tre elementi sopra indicati.

### 8.1 Il *restatement* di bilancio del 28/10/2013

In proposito va innanzitutto premesso che, come è pacificamente emerso dall'istruttoria e non posto in dubbio dalla stessa Accusa, la somma indicata in imputazione recepisce gli importi in rettifica calcolati da SAIPEM sui costi effettivamente stimati per le cinque commesse che si esamineranno a breve nel dettaglio; dunque, si tratta di valori non direttamente accertati da CONSOB né dalla pubblica accusa tramite consulenza o perizia tecnico contabile, ma di voci che ha corretto e "quantificato" la stessa società.

Del resto, le commesse oggetto dell'accertamento da parte di CONSOB di non conformità del bilancio 2012 sono state individuate solo a seguito del secondo profit warning effettuato da SAIPEM in data 14 giugno 2013, e dunque non a seguito di indagini autonome dell'autorità di vigilanza che pure – come riferito nella parte introduttiva dell'esposizione – aveva già iniziato un'indagine ispettiva sull'emittente a partire dal precedente mese di febbraio<sup>102</sup> proprio a seguito del profit warning del 29/1/2013. Va infatti da subito sottolineato che nella Relazione Ispettiva del 7/6/2013 CONSOB non aveva individuato alcuna criticità per le commesse ARZEW, GASOLINAS e SUNRISE, mentre aveva individuato criticità diverse da quelle recepite in imputazione per le commesse GK3 e MLE.

Nello specifico SAIPEM, nel maggio 2013 e dunque in epoca successiva all'approvazione del bilancio 2012, aveva riscontrato il peggioramento delle relazioni contrattuali con alcuni clienti e il conseguente insorgere di problematiche connesse alla gestione di opere in corso; nella riunione del CdA del 14/6/2013, valutato l'impatto che tali problemi avrebbero avuto sulle previsioni dell'andamento economico dell'esercizio 2013, veniva deciso di emettere un comunicato stampa con il quale si annunciava una revisione al ribasso dell'EBIT di circa 650/750 milioni, "*pari a un sostanziale azzeramento del proprio margine operativo*"<sup>103</sup>. Di tale circostanza CONSOB era già stata posta al corrente in un incontro del 12/6/2013 e con comunicazione riassuntiva trasmessa da SAIPEM il giorno successivo<sup>104</sup>, in cui venivano comunicati: il deterioramento dei rapporti commerciali con il committente algerino SONATRACH; per GASOLINAS, i problemi concernenti le attività in Messico (committente PEMEX), che avevano comportato un aggiornamento delle stime relative ai costi e ai tempi di completamento dell'opera; le problematiche insorte in Canada con riferimento al progetto SUNRISE; le criticità riguardanti la nave posatubi Castorone e la consegna della nave FSRU Livorno.

<sup>102</sup> Cfr. Vittorioso, pag. 25 trascrizioni udienza 6/2/2020; Foglia Manzillo, pag.53 trascrizioni udienza 9/7/2020; De Caprio, pagg. 6 e segg. trascrizioni udienza 4/2/2020.

<sup>103</sup> Cfr. pag. 4 dell'all. 7 della memoria SAIPEM (incolpata) depositata in data 6/7/2021.

<sup>104</sup> L'all. 7 citato alla nota precedente.

La DIE formulava quindi, ai sensi dell'art. 115 TUF, richiesta di informazioni in merito a otto commesse (ARZEW, GK3, MLE, SUNRISE, GASOLINAS, BS171, JURASSIC e SHAH Gas) e ai mezzi navali testè menzionati; SAIPEM rispondeva con memoria in data 1/7/2013.

Il 19/7/2013 la DIE notificava a SAIPEM la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all'adozione della misura di cui all'art.154 ter co. 7 ovvero di cui all'art. 157 co. 2 TUF in relazione all'ipotesi di sussistenza di profili di non conformità del bilancio di esercizio consolidato al 31/12/2012 ai principi contabili internazionali, in ordine alla valutazione dei costi delle otto commesse a lungo termine sopra indicate, già oggetto del *profit warning* di giugno, per un importo pari a **circa 498 milioni**; il procedimento amministrativo, connotato da un elevato standard di contraddittorio con l'emittente, trovava una definizione il 5 dicembre 2013 quando la Commissione:

- prendeva atto della **decisione di SAIPEM** che, *"al solo fine di prevenire l'insorgere di un'eventuale divergenza con l'Autorità di vigilanza in ordine all'interpretazione e applicazione dei principi contabili"*,<sup>105</sup> aveva predisposto prospetti di stato patrimoniale pro forma al 1 gennaio, 30 giugno e 30 settembre 2013 che davano conto dell'imputazione di costi riferibili alle 5 commesse oggi in contestazione; nello specifico, **il patrimonio netto pro forma al 1 gennaio 2013 veniva diminuito di 245 milioni mentre ai ricavi 2013 venivano aggiunti i 245 milioni per effetto del menzionato aggiustamento**;
- in relazione alle tre commesse non oggetto di *restatement* (BS171, JURASSIC e SHAH Gas) concludeva motivatamente che non si disponeva di elementi certi che inducessero a ritenere la relativa contabilizzazione non conforme ai principi contabili internazionali;
- in conseguenza, disponeva la chiusura del procedimento.

Le fonti di prova sui temi fin qui toccati sono: i documenti che si rinvennero, per comodità di consultazione, negli allegati da 10 a 14 della memoria di SAIPEM in data 6/7/2021; nelle dichiarazioni del teste FOGLIA MANZILLO (all'udienza 9.7.2020), addetto al settore vigilanza emittenti CONSOB, che ha redatto la relazione del 3.12.2013 e soprattutto l'allegata nota tecnica<sup>106</sup>, che illustra nel dettaglio le argomentazioni di CONSOB, le deduzioni offerte dall'emittente e le conclusioni dell'autorità di vigilanza con riguardo a tutte le otto commesse oggetto di richiesta di informazioni. Ovviamente il Tribunale si è basato sulla citata nota tecnica per le sue valutazioni sulle commesse oggetto di imputazione, che dunque verrà ripresa nella parte ad essa specificamente dedicata; in questa sede importa solo sottolineare che il *restatement* di bilancio non è stato imposto da CONSOB ma deciso da SAIPEM, e che i valori oggetto di *restatement* sono stati individuati dalla stessa società attivando la procedura di cui al combinato disposto dello IAS 8 par. 42 (errore) e IAS 11 in materia di contabilizzazione dei cambiamenti nelle stime contabili.

## **8.2 La modifica dei prospetti di budget 2013 intervenuta tra il 4 e il 14/1/2013.**

Questo paragrafo richiede il richiamo al calendario della comunicazione finanziaria di SAIPEM di cui alla premessa secondo il quale, nel comunicato stampa e *conference call* di **febbraio**, viene annunciato l'esame e l'approvazione da parte del CdA del bilancio consolidato preconsuntivo dell'anno precedente e viene data la *guidance* relativa all'anno in corso (ovvero vengono comunicate le previsioni e le stime EBIT). Inoltre, occorre tenere ben presente la differenza che corre tra il bilancio di chiusura dell'esercizio – oggetto dell'imputazione sub B - e bilancio previsionale o *budget*; è chiaro che, per poter effettuare previsioni sull'anno in corso, occorre prima definire la chiusura dell'anno precedente ciò che, come appena riferito, usualmente – e non a caso - avveniva nel mese di febbraio.

<sup>105</sup> Così testualmente il comunicato stampa di SAIPEM al mercato in data 28/10/2013.

<sup>106</sup> Cfr. all. 12 della memoria di SAIPEM in data 6/7/2021.

Dunque tra il 4 e il 14 gennaio, con l'esercizio chiuso da pochi giorni, è del tutto plausibile quanto riferito dai testimoni<sup>107</sup>, e cioè che in quei giorni fossero ancora in corso sia la raccolta di dati che la loro valutazione. Ne consegue che il dato della modifica del prospetto di *budget* nell'arco di dieci giorni di per sé è neutro; invece, l'argomento che occorre approfondire è la contestata valutazione strumentale dei dati da parte del top management.

L'argomento richiede l'esame degli accadimenti che lo hanno preceduto e seguito.

**Il 13 dicembre 2012** – data prefissata dal calendario SAIPEM per la prima discussione con il *top management* della controllante ENI dei dati di budget 2013 e del piano strategico 2013 / 2016 – venivano prospettati ai dirigenti ENI gli stessi numeri presentati dal precedente management il 24/10/2012; si rammenta che in tale ultima data il CdA approvava il resoconto intermedio di gestione al 30/9/2012, e nello specifico ricavi per circa 13 miliardi, EBIT di 1,6 miliardi e utile netto di circa 1 miliardo; dunque un **risultato operativo di 1.584 milioni per il 2012 e di 1.468 milioni per il 2013**.<sup>108</sup> Ovviamente il nuovo *management* appena insediato non era in grado di fornire apprezzamenti diversi dai precedenti, ma subito dopo ha "avviato un processo interno di rivisitazione dei numeri" (cfr. De Caprio, pag. 4), e già il successivo 18 dicembre VERGINE richiedeva ai suoi collaboratori<sup>109</sup> un approfondito riesame dello stato dei lavori in corso e delle prospettive future, nell'attesa dell'incontro con i vertici ENI fissato per il 4/1/2013. Non c'è dubbio che, in tale arco di tempo, il lavoro di analisi sulle commesse in portafoglio portasse a ravvisare uno scostamento (assai rilevante soprattutto per quanto concerneva i dati previsionali per il 2013, cfr. De Caprio, pag. 5 udienza 4/2/2020) rispetto ai risultati comunicati dal precedente management. Infatti, i valori comunicati in tale incontro presentavano un **risultato operativo per il 2012 di 1.094 milioni e per il 2013 di 856 milioni**.

Dall'istruttoria orale è pacificamente emerso che nell'incontro del 4/1 con ENI il tema cruciale era il 2013, nel senso che **le incertezze del nuovo management di SAIPEM, improntato a maggior prudenza rispetto al precedente, erano principalmente riferite ai dati previsionali, non al consuntivo**. In argomento, oltre a GOBERTI (pag. 41 delle trascrizioni 9/2/2021) si vedano LAGHI (pagg. 13 e 14 trascrizioni 8/4/2021) e soprattutto DE CAPRIO, che a pag. 5 delle trascrizioni 4/2/2020 ha testualmente affermato "**...la proiezione per il 2013 si è abbassata notevolmente, quindi la grandezza, l'aspettativa dichiarata dall'azienda per il 2013 è risultata significativamente difforme da quello che il mercato riteneva potesse essere la grandezza indicata dall'azienda...**". Il primo profit warning del 29/1/2013 è stato emesso proprio in ragione degli scostamenti tra il budget 2013 – che il 14/1 era stato ulteriormente ridotto a 720 milioni - e le aspettative di mercato.

Sebbene oggetto dell'imputazione sub B sia il bilancio, cioè il consuntivo, lo stretto collegamento tra gli esercizi e la ricaduta, sull'esercizio successivo, delle valutazioni relative all'esercizio da chiudere impone di offrire un quadro completo degli accadimenti e delle valutazioni; in argomento DE CAPRIO (pagg. 9 e 10) ha testualmente riferito: "**...il tema del 2012 è entrato nella nostra attività in quanto è una componente delle riflessioni che ha ritardato...la definizione delle grandezze del 2013...nel momento in cui abbiamo realizzato che il protrarsi del rilascio delle grandezze per il 2013 che ormai già erano state individuate in una misura significativa per il mercato, perché si ragiona di quasi la metà del precedente...era stato rallentato, ritardato perché perduravano, si protraevano delle riflessioni sul 2012, quello è diventato un tema nostro ....guardando al 2012 gli esponenti apicali**

<sup>107</sup> Cfr. CASELLI, pag. 25 e 26 trascrizioni di udienza 6/10/2020: "**...il 4 gennaio sicuramente erano valutazioni di rischi, non supportati da elementi fattuali, che gli consentivano di fare una valorizzazione dell'una o dell'altra parte, delle valutazioni del 2012 e del 2013**"; Santoro, pag.65.

<sup>108</sup> Cfr. all. 17 consulenza Laghi; De Caprio, pag. 4 trascrizioni udienza 4/2/2020; VERGINE, pagg. 37 e 38 trascrizioni di udienza 11/2/2021.

<sup>109</sup> Si rammenta che l'attività di predisposizione del budget che quella di redazione del progetto di bilancio seguivano l'approccio "*bottom up*"

*ragionavano in alcuni casi come poteva essere stato possibile traslare nel 2013 alcuni effetti in quel momento percepiti come di competenza del 2012...*

Accantonando per ora il budget 2013 e guardando al consuntivo 2012, il dato comunicato a consuntivo nel corso della riunione del **14 gennaio 2013 era pari a 1.484 milioni, con una differenza di 390 milioni rispetto alla precedente comunicazione del 4/1 (1.094 milioni)**; stante il collegamento tra la chiusura dell'esercizio e il budget è dunque necessario verificare su quali basi siano state condotte le valutazioni e quali dati oggettivi siano intervenuti in tale lasso di tempo. In proposito, documento fondamentale è la cd. "nota GOBERTI" ("Forecast rivisto 2012") prodotta dal P.M. in data 12/12/2019 e le dichiarazioni dell'imputato GOBERTI in argomento (pagg. da 42 a 45 delle trascrizioni 9/2/2021).

Orbene, di questi 390 milioni, ben 230 erano riferiti alle commesse BS171 e Jurassic, sulle quali non occorre intrattenersi a lungo poiché oggetto della richiesta di informazioni da parte di CONSOB che ne ha approvato la contabilizzazione (cfr. nota tecnica, pagg. 7 – 41); quanto alla differenza di stime nei dieci giorni in esame, proprio nel gennaio 2013, a seguito dei cambiamenti nella direzione operativa di SAIPEM e della nomina di un nuovo *project manager consultant* da parte della committente Kuwait Oil Company, si erano riattivati i negoziati con la committente medesima, ciò che ha condotto a valutazioni diverse.

Dei residui 160 milioni, 80 erano riferibili alla commessa MLE, sulla quale invece occorre intrattenersi poiché i profili presi in esame dalla nota GOBERTI sono completamente differenti (anche quantitativamente) rispetto a quelli contestati in imputazione: questi ultimi riguardano la mancata contabilizzazione nel 2012 di 40 milioni di extracosti generati dal prolungamento dei contratti verso i subappaltatori a causa delle precarie condizioni di sicurezza legate all'attacco terroristico del 16 gennaio 2013 alle installazioni petrolifere di In Amenas, mentre la nota GOBERTI ha ad oggetto un risalente claim di SAIPEM nei confronti della joint venture committente per oltre 650 milioni di euro. Nello specifico, si trattava di una commessa acquisita nel maggio 2009 che aveva quale committente una joint venture tra SONATRACH (quota di partecipazione del 25%) e First Calgary Petroleum (quota di partecipazione del 75%), società facente parte del gruppo ENI; nel periodo in esame, in relazione al suddetto claim la committente aveva riconosciuto solo i 250 milioni di euro già calcolati per l'incontro del 4 gennaio, ma SAIPEM stava negoziando per ottenerne almeno 330; secondo le informazioni fornite a CONSOB da AVANZI (cfr. RISI, pagg. 50 – 52 trascrizioni del 4/2/2020), ENI aveva dapprima solo informalmente aderito alle richieste di SAIPEM e poi aveva formalmente riconosciuto l'importo del *change order* in misura di 324 milioni nel corso del CdA del 29/1/2013 nell'ambito della procedura di riconciliazione intercompany.

In proposito, nella nota GOBERTI si legge testualmente "*MLE (Algeria – controparte ENI) si assume ora che ENI... confermi un ammontare di 330M relativamente ai claim presentati da SAIPEM*".

Appare evidente che la suddetta, ancorchè informale, anticipazione delle determinazioni della controllante abbia contribuito a modificare le prospettive.

I residui 80 milioni si riferiscono per la maggior parte (60 milioni) alla commessa GK3, ma anche in questo caso non vi è coincidenza, almeno sotto il profilo quantitativo, tra la vicenda in esame e il capo B: quest'ultimo ha ad oggetto l'omessa indicazione tra i costi, nel bilancio 2012, di alcuni anticipi verso il subfornitore OGEC e le penali da ritardo per l'importo di 33 milioni, mentre in base alla nota GOBERTI si evince testualmente: "*Algeria (progetto GK3 - controparte Sonatrach). Il progetto sta sostenendo maggiori oneri principalmente per il prolungamento della durata contrattuale, in corso di formalizzazione un variation order alla controparte che si ritiene permetterà di mantenere un margine positivo o comunque non negativo a vita intera (+ 60 milioni rispetto alla versione precedente)*". A tale proposito va precisato, come si ribadirà in seguito trattando la commessa, che

SAIPEM fin dal 29 aprile 2012<sup>110</sup> aveva chiesto formalmente alla committente di riprogrammare i tempi di esecuzione del contratto e di compensare i maggiori oneri sopportati dalla società per oltre 220 milioni. Comunque, al di là della diversa valutazione intervenuta tra il 4 e il 14 gennaio, i 60 milioni di extracosti sono stati inseriti nel bilancio 2012 come costi a vita intera della commessa e quindi portati a perdita.

I residui 20 milioni riguardano le commesse S. Nazaro (13 milioni) e Gorgon (7 milioni), sulle quali si vedano le ampie dichiarazioni di AVANZI in data 18/3/2013 in sede di audizione innanzi a CONSOB; si precisa che in tale sede AVANZI ha fornito delucidazioni su tutte le commesse in esame<sup>111</sup>.

Concludendo, all'esito dell'esame dei dati fin qui svolto, il Tribunale non può che condividere la sintesi del CTP LAGHI (cfr. pag. 23 delle trascrizioni 8/4/2021), secondo cui *"l'apparente rivalutazione del risultato di esercizio è in realtà semplicemente figlia di una valutazione delle commesse che ha preso in considerazione tutti gli elementi disponibili alla data più recente, cioè il 14 gennaio, elementi che peraltro sono stati confermati dagli eventi successivi per quello che riguarda le commesse MLE, BS171 e JURASSIC.... Questo vuol significare... che in effetti il risultato del 13 dicembre 2012 e quello consuntivato (al 14 gennaio, n.d.r.) hanno una differenza di soli 100 milioni e che il passaggio intermedio al 4 gennaio è in realtà stato riferito a delle analisi e a delle valutazioni che poi sono state superate dalle ulteriori conoscenze acquisite successivamente..."*

Concludendo, ciò che importa qui sottolineare sono due aspetti:

- che nessuna delle commesse oggetto delle diverse valutazioni intervenute tra il 4 e il 14 gennaio 2013 coincide con le commesse indicate in imputazione;
- che la "nota GOBERTI", documento coevo ai fatti fin qui esaminati, dà puntualmente conto degli elementi nuovi e delle diverse valutazioni intervenute in quel breve periodo.

### **8.3 Le fonti autorevoli.**

Al di là del contenuto delle mail analizzate trattando il capo A, occorre qui riferire il contenuto di alcune conversazioni telefoniche<sup>112</sup> intervenute tra il 24/12/2012 e il 31/1/2013, dunque in un momento assai significativo per l'attuale imputazione.

La prima conversazione (progr. 2243) interviene il 24/12/2012 tra BERNINI e CASELLI in cui quest'ultimo comunica a BERNINI che sarebbe rientrato dalle ferie il 2 gennaio perché *"devo fargli (a VERGINE, n.d.r.) vedere com'è la situazione degli extracosti e dopo deve decidere cosa fare... se fare un profit warning adesso... o rivedere il 2013... drammaticamente in ribasso... il problema è che il 2013... già c'aveva una situazione non facile... o confermiamo 1.551 o scendiamo a 1000 e puliamo un po' di roba..."*, aggiungendo che il problema sarà di andare a spiegare a ENI che cosa è successo nell'ultimo mese per abbattere 300, 400 o 500 milioni. Interessante è il punto in cui CASELLI riferisce *"E' ovvio che pur raccontando del Brasile, dei progetti che non sono partiti, l'allargamento in OML58 e Sichuan puoi costruire qualcosa, però il risultato è devastante, si passa dalla redditività del 5% all'1%."* E' dunque del tutto evidente che le problematiche riguardano il budget, non il bilancio, e in sostanza Bernini riferisce che bisogna capire se è necessario fare aggiustamenti subito ed uscire con un messaggio al mercato oppure aspettare di chiudere il bilancio. Prosegue la

<sup>110</sup> Cfr. all. II della memoria VERGINE.

<sup>111</sup> Per comodità di consultazione, esse si rinviengono tra le produzioni a difesa in data 10/12/2020 in occasione dell'esame del teste Carena.

<sup>112</sup> Le trascrizioni delle conversazioni telefoniche sono state depositate dal P.M. all'udienza del 4/2/2020.

conversazione tra i due in cui riemerge il problema del budget con l'accento all'aspettativa che arrivassero "nuovi lavori grossi".

**Progr. 245 del 4.1.2013 sempre tra BERNINI e CASELLI**, che riferisce di essere stato a Milano per "*chiudere i numeri... circa 550 quest'anno in meno e per l'anno prossimo senza target*"; i due si soffermano nuovamente su GK3 e OML 58, e CASELLI accenna che occorre rivedere Canada e Messico (il riferimento è alle commesse Sunrise e Gasolinas) che in precedenza CASELLI stesso aveva considerato "*in modo superficiale*". Significativo è il passaggio della conversazione in cui si dice che GOBERTI, nel corso dell'incontro di quella stessa giornata con Scaroni, avrebbe detto "*guardi, abbiamo fatto delle analisi più puntuali e poi... finchè non ci sono dei numeri chiusi, quindi che non abbiamo una certezza...*" Quindi Caselli avrebbe fatto l'ultima verifica e avrebbe consegnato gli ultimi numeri.

Bernini riferisce di aver scritto tutto in una nota, che il peggioramento del circolante di un miliardo si era manifestato sostanzialmente nel 2012 ed era maturato su commesse per le quali si erano già considerati, nei costi a vita intera, il riconoscimento di extra jobs claims e che la posizione era da definire perché si trattava di progetti quasi finiti. E poi di nuovo un accenno al budget: Bernini dice testualmente "*Gigi, non sono i 50, 60, avanti e indietro... è una strategia di più ampio respiro, vale a dire ci credi che arrivino nuovi progetti nel corso del 2013, che abbiano ancora dei K interessanti?*"; Caselli rispondeva di non crederci.

**Progr. 3078 del 7.1.2013 conversazione tra Bernini e un uomo** nella quale si illustra in tono critico l'estrema prudenza di GOBERTI e VERGINE che non si assumono le decisioni, diversamente da TALI che nel bene e nel male le prendeva.

Nelle conversazioni fin qui illustrate emergono tutte le difficoltà degli interlocutori in presenza di una situazione economica deteriorata, l'atteggiamento prudente di VERGINE e GOBERTI, le preoccupazioni per un budget catastrofico nel 2013; nessun accenno tuttavia a correzioni strumentali di bilancio né alle commesse oggetto di imputazione.

Infine, va segnalata la conversazione del 31/1/2013 (progr. 2708) tra l'AD di ENI, Paolo SCARONI, e l'allora Ministro per lo sviluppo economico Corrado PASSERA, che chiama SCARONI per avere "*la chiave di lettura degli accadimenti di ieri*" (i. e. il crollo del titolo dopo la seduta di borsa del 30/1/2013 che faceva registrare il calo del 34% nel valore del titolo). SCARONI, dopo aver illustrato in sintesi la storia di successi di SAIPEM e il potere di TALI (definito "il padre - padrone di SAIPEM"), riferisce che agli inizi del 2012 "*ho cominciato, guardando i numeri, ad accorgermi che c'era qualcosa che proprio non mi suonava molto... e allora nel mese di marzo ho storto il braccio a TALI e l'ho convinto a prendere un nuovo CFO che veniva da ENI (cioè GOBERTI, n.d.r.) per capirci un po' più nei conti. Poi, verso novembre ho cominciato ad avere i primi rapporti che mi dicevano che le cose andavano meno bene di come... ce la raccontavano... allora, a quel punto, anche approfittando di questo incidente Algeria... ho praticamente forzato il Cda della SAIPEM a far dare le dimissioni a TALI e a metterci un nuovo AD (cioè VERGINE, n.d.r.)... Viene il nuovo amministratore delegato, scopre il buco... da qui la vicenda di ieri...*" PASSERA interloquisce dicendo che più che un *profit warning* si tratterebbe di una pulizia di bilancio, e SCARONI ammette che c'è una pulizia di bilancio da una parte, perché con il *profit warning* sul 2013 SAIPEM ha rivisto il *consensus* da 1 miliardo e mezzo a 750 milioni. Scaroni aggiunge di aver visto in giornata VERGINE e di avergli detto che "*deve presentarsi a tutti gli azionisti e chiarire molto bene che questo abbassamento delle cifre per il 2013 è semplicemente la pulizia fatta su due o tre esercizi in cui le commesse sono state sovrastimate o meglio sono stati sovrastimati i claims che si sarebbero potuti riscuotere*".

Orbene, appare azzardato ipotizzare che in questa conversazione l'AD di ENI abbia "confessato" al Ministro la falsità dei bilanci SAIPEM relativi a due o tre esercizi precedenti e correlativamente,

dunque, anche dei bilanci Eni; ben più ragionevole sembra la conclusione che il management sfidante di TALI, che fino al 2011 aveva portato eccellenti risultati, non era più del tutto condiviso da ENI, anche in presenza di contingenze di mercato sfavorevoli per il settore oil & gas e delle indagini in corso; che la controllante ENI caldeggiasse valutazioni (cioè stime; l'argomento del falso valutativo verrà affrontato nella parte in diritto del presente capitolo) più prudenti da parte del nuovo management; che la "pulizia di bilancio" riguardasse dunque non il consuntivo, la cui elaborazione peraltro al 31 gennaio non era ancora terminata, bensì il bilancio previsionale o budget.

Esclusa dunque ogni significativa valenza indiziaria, quanto a strumentali alterazioni di bilancio, ai tre argomenti finora esaminati è necessario scendere all'esame delle commesse indicate in imputazione, cui deve essere necessariamente premessa una breve illustrazione dei principi contabili applicabili a SAIPEM.

### **9. I criteri contabili in materia di false comunicazioni sociali (capo B)**

Nel presente procedimento è contestato (tra gli altri) anche il reato di false comunicazioni sociali (*art. 2622 c.c.* – vedi sub B – imputati VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano), nonché a SAIPEM Spa ex legge 231/01 l'illecito amministrativo dipendente anche dallo stesso reato (*artt. 5, 6, 7, 8, 25 ter lett. b e 25 sexies D.L. vo. 231/01* – vedi sub D).

In particolare a VERGINE Umberto e GOBERTI Stefano (nelle rispettive qualità di AD e Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari [c.d. CFO] di SAIPEM Spa, società quotata ed operante nel settore della progettazione e costruzione di impianti nel settore petrolifero) viene contestata l'esposizione nel bilancio 2012 (approvato dal CdA in data 13.3.2013 e dall'Assemblea degli azionisti in data 30.4.2013) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, nonché di avere omesso informazioni (la cui comunicazione era imposta dalla legge) sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SAIPEM Spa, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari (così cagionando a SAIPEM Spa un danno patrimoniale di rilevante entità).

Ancora più nel dettaglio la specifica condotta dei due imputati viene così ulteriormente specificata nel già richiamato capo di imputazione ("... *in contrasto con quanto previsto dai paragrafi 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28 dello IAS 11, non rilevavano, nel costo a vita intera del progetto, extra-costi legati ai ritardi nell'esecuzione delle attività ed alle penali da ritardo, relativi a 5 commesse, per complessivi € 245 milioni, con conseguente iscrizione a conto economico di maggiori ricavi per € 245 milioni rispetto a quanto di competenza ed omessa indicazione della perdita attesa di pari importo sulle predette commesse come costo di esercizio, ed esponendo per l'effetto a conto economico un risultato di esercizio superiore al reale di utile ante imposte di € 1.349 milioni, in luogo di quello effettivo di € 1.106 milioni ....*").

L'esplicito richiamo nel capo B dell'imputazione ad alcuni principi contabili internazionali (*paragrafi 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 28 dello IAS 11*) impone con evidenza la necessità di inquadrare e descrivere gli stessi sia sotto il profilo della gerarchia delle fonti, sia sotto quello contenutistico, nonché di illustrarne i rapporti di convergenza od interferenza con i profili contabili di matrice nazionale.

#### **9.1 La funzione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**

Va premesso che è del tutto incontestato che le società che operano sul mercato regolamentato hanno l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali per il bilancio consolidato e facoltà di

utilizzare lo stesso sistema anche per il bilancio di esercizio; SAIPEM ha esercitato tale facoltà onde i principi contabili di riferimento nella redazione del bilancio d'esercizio sono quelli internazionali.

Il bilancio (documento che rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente al termine del periodo amministrativo di riferimento, nonché il risultato economico di esercizio) è disciplinato agli artt. 2423 e ss. del nostro codice civile, ed è composto dallo *stato patrimoniale* (art. 2424 c.c. - parte del bilancio illustrante la situazione patrimoniale dell'ente ad un momento determinato, generalmente fissato al 31 dicembre dell'anno di riferimento), dal *conto economico* (art. 2425 c.c. - parte del bilancio illustrante il risultato economico di esercizio [cioè il modo con il quale utili e perdite si sono prodotti] del periodo di riferimento, generalmente decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento) e dalla *nota integrativa* (art. 2427 c.c. - parte del bilancio con ruolo di integrazione e spiegazione più approfondita delle informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico).

In un'economia di mercato di matrice capitalistica e con sempre più rilevanti interconnessioni anche globalizzate, la funzione del bilancio risponde in modo centrale e nevralgico alle sensibilmente crescenti esigenze di informazione dei vari soggetti, a vario titolo coinvolti nei rapporti (presenti, concreti ed attuali [es. soci, clienti, fornitori, creditori], ma anche solo futuri e potenziali [es. investitori, banche, altro] con il singolo ente economico, di volta in volta considerato.

Proprio per la centralità della funzione del bilancio nella moderna economia (dove ogni soggetto economico vuole giustamente conoscere lo "stato di salute" dei vari operatori economici presenti sul mercato al fine di orientare in modo consapevole - ed al meglio in termini di redditività - la propria scelta economica) il legislatore nazionale (e da qualche decennio anche quello europeo) ha dedicato sforzi crescenti alla creazione di un sistema di principi e regole per la redazione di detto documento.

## 9.2 I principi e le regole nazionali

Come detto, il bilancio è disciplinato nel nostro ordinamento nazionale dagli artt. 2423 e ss. del codice civile.

Da dette disposizioni sono innanzitutto enucleabili (anche la dottrina è assolutamente concorde sul punto) **due principi generali ed informatori delle regole sotto-ordinate.**

Il primo principio generale è quello della **chiarezza**, comportante la comprensibilità e la trasparenza delle voci dei conti e finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo di un bilancio effettivamente fruibile e comprensibile dai soci e dai terzi a vario titolo interessati a conoscere tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro.

Il secondo principio generale è quello della **rappresentazione veritiera e corretta**, comportante l'assunzione in capo al soggetto incaricato (o incaricati) della redazione di un atteggiamento il più possibile neutrale ed oggettivo, nonché il ricorso nell'attività di redazione a criteri contabili tecnicamente corretti, finalizzati ad una comunicazione non inficiata e/o deviata da interessi di parte.

Detti due principi generali rinviano ad una serie di regole sotto-ordinate contenute nell'art. 2423 *bis* c.c. (tra queste la regola di prudenza in tema di valutazione delle voci, la regola di competenza di esercizio in tema di proventi, oneri, rischi e perdite, la regola di mantenimento dei criteri di valutazione) ed ad altre norme specifiche relative alle valutazioni.

Gli articoli 2424, 2424 *bis*, 2425, 2425 *bis*, 2426, 2427, 2427 *bis* e 2428 c.c. disciplinano infine nel dettaglio il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, e pongono specifici criteri di valutazione dei beni e dei costi componenti le distinte voci di bilancio.

Deve inoltre tenersi presente *in subiecta materia* (stante il riferimento ai "criteri contabili tecnicamente corretti" come corollario del principio generale della "rappresentazione veritiera e

corretta") il ruolo dell' OIC (*Organismo italiano di contabilità*), ente costituito<sup>113</sup> in data 27.11.2001 con ruolo di esprimere le istanze nazionali in materia contabile, emanare i principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci, nonché partecipare al processo di elaborazione dei principi contabili internazionale (di cui si dirà *infra*), intrattenendo rapporti con lo IASB (*International Accounting Standards Board*).

### 9.3 I principi contabili internazionali – in generale.

La "globalizzazione economica" (termine con il quale a decorrere dagli anni '90 si è inteso sinteticamente definire la progressiva riduzione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei capitali su scala planetaria) ha fin da subito evidenziato i rischi derivanti dalla coesistenza di un elevato numero di insiemi di principi contabili nazionali (ognuno differente dagli altri, non di rado in misura significativa). In particolare veniva paventato dai più avvertiti e sensibili esponenti del mondo accademico internazionale negli studi sui fenomeni macro economici l'oggettiva impossibilità (*rebus sic stantibus*) di comparare con rapidità e sicurezza i diversi dati economici pubblicati dalle varie imprese su scala planetaria con conseguente aumento dei costi gestionali per l'individuazione delle migliori combinazioni di redditività e rischio.

Nel descritto scenario, caratterizzato dalla anti-economica coesistenza di confliggenti sistemi contabili nazionali, ha preso progressivamente vigore - ai più alti livelli politici e decisorii - il convincimento della necessità di introdurre ed utilizzare *standard* globali nella descrizione e nella misurazione dei dati inerenti lo *status* e le *performance* dei più diversi soggetti economici, operanti sullo stesso unico mercato, ormai globalizzato.

In particolare l'Unione Europea, adottando a partire dagli anni '70 *in subjecta materia* varie Direttive (4<sup>a</sup> Direttiva 78/660/CE di data 25.7.1978, 7<sup>a</sup> Direttiva 83/349/CE di data 13.6.1983 e per ultimo la Direttiva 2013/34/UE di data 26.6.2013 che ha abrogato le due precedenti introducendo un' unica, nuova, disciplina) e Regolamenti (vedi ad esempio il Regolamento UE n° 1606/2002 di data 19.7.2002) che hanno inizialmente individuato e conclusivamente reso obbligatori i principi contabili internazionali per le società quotate, ha assunto un ruolo guida nel passaggio dai principi contabili nazionali a quelli internazionali. Il Regolamento UE n° 1606/2002 prevede una particolare procedura (con l'intervento sia di un organo tecnico sia di un organo politico) per l'adozione dei principi contabili internazionali. Con questo meccanismo l'Unione Europea, pur avendo scelto di applicare i principi contabili internazionali, si è dotata dei mezzi necessari per esercitare pressioni, se necessario, sullo IASB (*International Accounting Standards Board* - *vedi infra*) in caso di principi che non difendano adeguatamente gli interessi europei.

Va inoltre sottolineato in positivo che la procedura di statuizione dei principi internazionali (prevedente estese procedure di consultazione e riunioni pubbliche) è tale da garantire non solo la qualità richiesta, ma anche l'eliminazione (o comunque la decisa riduzione) del rischio che azioni di *lobby* possano influenzare la formazione di principi che potrebbero essere sgraditi alle imprese di singoli settori o paesi.

I principi contabili internazionali detti IAS<sup>114</sup> (*International Accounting Standards*) e IRFS<sup>115</sup> (*International Financial Reporting Standards*) sono emessi dallo IASB (*International Accounting Standards Board*), costituito nel 1973 a Londra su iniziativa delle maggiori associazioni internazionali delle professioni contabili (*International Federation of Accountants*, cui aderiscono oltre 100 paesi, tra cui anche l'Italia).

<sup>113</sup> Soci fondatori sono: ASSIREVI, Consiglio nazionale dei ragionieri, ABI, Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari (ANDAF), ANIA, Confindustria, Confcommercio, Lega delle Cooperative, AIAF e Borsa Italiana.

<sup>114</sup> Mantengono detta denominazione i principi contabili emessi dallo IASB fino al 2000.

<sup>115</sup> Hanno assunto questa nuova denominazione i principi contabili emessi dallo IASB dal 2001 in poi.

Il quadro di riferimento o di struttura (c.d. *framework*, emesso nel 1989, parzialmente rivisto nel 2010 e recentemente aggiornato nel 2018) dei principi contabili internazionali ha la funzione di interpretare ed applicare i principi esistenti. Esso è suddiviso in 4 parti principali: a) obiettivo del bilancio; b) entità che redige il bilancio; c) caratteristiche qualitative che determinano l'utilità delle informazioni contenute nel bilancio; d) concetti di capitale e conservazione del capitale.

#### **9.4 Principi contabili internazionali.**

##### **OBIETTIVO del BILANCIO**

Viene individuato in quello di fornire informazioni sulle entità utili agli investitori esistenti e potenziali, ai finanziatori ed agli altri creditori nel prendere decisioni sulla concessione di mezzi finanziari. Queste decisioni riguardano acquisto, vendita o possesso di strumenti di debito o rappresentativi del patrimonio netto o la concessione e l'estinzione di prestiti ed altre forme di credito. La maggior parte dei finanziatori, degli investitori (esistenti e potenziali) e degli altri creditori non possono chiedere direttamente informazioni finanziarie e pertanto devono fare affidamento sui bilanci pubblicati e conseguentemente ne sono gli utilizzatori principali. Il bilancio è basato in larga parte su stime, giudizi soggettivi e modelli di valutazione più che su valutazioni puntuali. Il citato quadro di riferimento o di struttura (c.d. *framework*) stabilisce i concetti sottostanti le stime, i giudizi ed i modelli di valutazione. Il bilancio fornisce informazioni sulla posizione finanziaria di un'entità costituita da risorse economiche e pretese nei confronti della stessa nonché informazioni sugli effetti delle operazioni e degli altri eventi che modificano le risorse economiche e le pretese dei terzi.

##### **Principio di COMPETENZA**

La contabilizzazione per competenza illustra gli effetti delle operazioni e di altri eventi nell'esercizio ad essi correlati, anche se i connessi flussi di cassa avvengono in un periodo differente. Detto principio soddisfa concretamente il sopra definito obiettivo di bilancio, posto che le informazioni sulle variazioni di risorse economiche e sugli intervenuti impegni di spesa forniscono una base migliore per valutare i risultati passati e futuri rispetto ad informazioni che riguardano solo le entrate e le uscite di liquidità.

##### **Principio della QUALITA' dell'INFORMAZIONE**

Le caratteristiche qualitative sono gli attributi che rendono l'informazione in bilancio utile per gli utilizzatori.

L'informazione finanziaria deve essere utile, rilevante e fornire una rappresentazione fedele. L'utilità dell'informazione è rafforzata se essa è comparabile, verificabile, tempestiva e comprensibile.

##### **Principio della RILEVANZA dell'INFORMAZIONE**

L'informazione rilevante è quella che può fare la differenza nelle decisioni prese dall'utilizzatore. L'informazione rilevante può avere valore predittivo o confermativo. L'informazione ha valore predittivo se può essere utilizzata come *input* nelle elaborazioni per prevedere i risultati futuri. L'informazione ha valore confermativo quando fornisce un riscontro che conferma o modifica precedenti valutazioni.

##### **Principio della AFFIDABILITA' dell'INFORMAZIONE**

I bilanci rappresentano i fenomeni economici in modo numerico e descrittivo. Per essere utile l'informazione finanziaria non deve solo rappresentare fenomeni rilevanti, ma anche rappresentarli in modo fedele. Per essere fedele l'informazione deve essere completa, neutrale e libera da errori. Una rappresentazione neutrale non è manipolata al fine di accrescere le probabilità di una reazione favorevole o sfavorevole degli utilizzatori.

## **Principio di PRUDENZA**

Tale principio non è recepito dai criteri contabili internazionali allo stesso modo in cui è recepito in quelli nazionali. Secondo questi ultimi le componenti positive di reddito debbono essere iscritte solo se ragionevolmente certe, mentre quelle negative debbono essere iscritte anche quando semplicemente probabili; sebbene i concetti di ragionevole certezza e probabilità implicino comunque una valutazione, il senso del principio nazionale è chiaro nel pretendere l'immediata iscrizione di componenti negative di reddito che presentino qualcosa in più della mera possibilità di realizzarsi, mentre quelle positive possono essere iscritte solo se certe. Del resto, la disciplina codicistica ha la finalità di tutelare i soci nel momento della distribuzione del capitale o della formazione del capitale; mentre i principi contabili internazionali hanno la finalità di tutelare un interesse di natura informativa, ossia fornire agli investitori gli strumenti per valutare se investire o disinvestire in una attività economica; in questo settore occorre una visione più completa anche dal punto di vista prospettico della condizione economica dell'emittente. Ciò nonostante non è del tutto condivisibile quanto affermato dalle difese, e cioè che il principio di prudenza "non esiste" nei principi contabili internazionali. In proposito la finalità o la clausola generale assegnata al bilancio è individuata nel "framework", mentre i principi di redazione sono contenuti nello stesso "framework" e nello IAS 1. I principi generali si suddividono in: - assunti fondamentali o di base, rappresentati dal principio della competenza e della prospettiva di funzionamento dell'impresa; - caratteristiche qualitative delle informazioni contabili, che sono costituite dalla comprensibilità, dalla confrontabilità, dalla significatività (qualificata ulteriormente in rilevanza), dalla attendibilità (qualificata in rappresentazione fedele e prevalenza della sostanza sulla forma), dalla neutralità, dalla prudenza e dalla completezza. A livello dei principi contabili internazionali la prudenza si sostanzia dunque nell'uso di un certo grado di cautela nell'esercizio del giudizio discrezionale dei redattori, tale cioè da non consentire la sopravvalutazione delle attività e dei ricavi, né la sottovalutazione dei costi e delle passività, e dunque certamente non è uno dei criteri di redazione del bilancio.

## **Principio della CONTINUITA' AZIENDALE**

Il bilancio è preparato normalmente sul presupposto che un'entità sia un'azienda in funzionamento che continuerà ad operare per il prevedibile futuro. Quindi si presume che l'entità non abbia l'intenzione, né la necessità di liquidare o ridurre in modo rilevante la sua attività.

### **9.5 Ordinamento italiano e principi contabili internazionali**

Come detto il Regolamento UE n° 1606/2002 di data 19.7.2002 impone ad un consistente numero di imprese dell'Unione Europea di redigere i propri bilanci consolidati utilizzando esclusivamente i principi contabili internazionali (IAS e IFRS) in luogo delle norme di legge e dei principi contabili in vigore in ciascuno degli Stati membri. Più precisamente l'obbligo è a carico di tutte le imprese europee che abbiano i loro titoli negoziati in un qualsiasi mercato regolamentato dell'Unione Europea, siano essi titoli di partecipazione al capitale (azioni) oppure titoli di debito (obbligazioni).

Successivamente con D.L.vo n° 38 di data 28.2.2005 il legislatore italiano ha esteso l'obbligo di utilizzare i principi contabili internazionali ai bilanci di esercizio delle società quotate ed ai bilanci di esercizio e consolidati di tutte le banche, società di intermediazione mobiliare (SIM) e società di gestione del risparmio (SGR).



## 9.6 Le commesse pluriennali ed il principio contabile internazionale IAS 11

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è emersa con significativa frequenza la figura del contratto (commessa) pluriennale o "a lungo termine".

Con detta locuzione tecnica si intende quel contratto (di fatto molto frequente nel settore della progettazione e realizzazione di impianti estrattivi di petrolio e gas, come quello in cui opera proprio SAIPEM Spa) la cui esecuzione non può iniziare ed esaurirsi nel ridotto arco temporale di un anno, bensì impegna più anni.

La particolare natura di questa figura contrattuale pone sicuramente **problemi di contabilizzazione, anche con riferimento alla redazione del bilancio di esercizio, con particolare riferimento al profilo dell'attribuzione dei ricavi e dei costi ai diversi esercizi contabili coinvolti nell' arco temporale di esecuzione del contratto.**

Ciò per una duplice ragione: a) sia perché i ricavi ed i costi inerenti il singolo contratto comunque (cioè anche in caso di sviluppo fisiologico) si concretizzano materialmente in sequenza temporale con sviluppo pluriennale, determinando un complesso lavoro di stima di dette entità economiche in sede di contabilizzazione e redazione del bilancio; b) sia perché con significativa frequenza intervengono poi nel corso dell' esecuzione contrattuale eventi impreveduti (a titolo di esempio, lavori di modifica o di ampliamento dell' opera richiesti dallo stesso committente oppure determinati da fattori impreveduti in sede progettuale [c.d. *variation order* o *change order*], e contestazioni dipendenti da non corretta o tardiva esecuzione dei lavori [c.d. *claims*]), determinanti i c.d. *extra costi* che necessitano nuova contabilizzazione con evidenti ripercussioni anche in tema di inserimento nelle poste del bilancio di esercizio.

Ciò premesso e sotto questo profilo, va dato conto che nel corso dell'istruttoria alcuni testi (tutti funzionari CONSOB e componenti del *team* che ha effettuato a carico di SAIPEM Spa la verifica ispettiva iniziata in data 1.2.2013, e precisamente ONOFRI Guglielma – MANZILLO Vincenzo – MILIA Carlo) hanno dichiarato che per alcune commesse le relative contabilizzazioni da parte di SAIPEM Spa non sono state effettuate in modo conforme ai principi contabili ed alle regole internazionali. In particolare veniva evidenziato il mancato rispetto del principio di competenza, in osservanza al quale la perdita deve essere imputata all' esercizio in cui essa si è verificata, condotta che il Pubblico Ministero ha ritenuto indicativa dell'intento di trasferire i costi del 2012 sull' anno 2013.

Anche secondo il teste TASCA (già CT di parte nel giudizio civile promosso nel 2017 da alcuni fondi di investimento contro SAIPEM Spa) la stessa SAIPEM non ha osservato i principi contabili internazionali (in particolare quello di prudenza) in sede di redazione del bilancio chiuso al 31.12.2012. In particolare il teste TASCA riferisce come possibile (in osservanza del citato principio internazionale) il computo in bilancio di *variation order* solo se il committente ha accettato (almeno con possibilità superiore al 50 %) l'aumento della proposta.

Il principio IAS 11<sup>116</sup> (lavori su ordinazione) si occupa delle commesse "a lungo termine" che sono definite al paragrafo 3 quali contratti stipulati "specificamente per la costruzione di un bene o di una combinazione di beni strettamente connessi od interdipendenti per ciò che riguarda la loro progettazione, tecnologia e funzione o la loro utilizzazione finale" e stabilisce una modalità di contabilizzazione fondata sull' immediata e diretta rilevazione dei ricavi nel conto economico degli esercizi in cui il lavoro è svolto, **a condizione che i ricavi della commessa possano essere determinati con attendibilità.**

<sup>116</sup> Peraltro sostituito (unitamente allo IAS 18 – "Ricavi") con decorrenza dall' 1.1.2018 dal principio IFRS 18 emanato dallo IASB nel 2014.

Come sopra detto, il contratto (o commessa) "pluriennale" o "a lungo termine" (tipico del mondo OIL & GAS) presenta – quasi per definizione - oggettive e ricorrenti difficoltà in sede di redazione del bilancio di esercizio, dovendosi di volta in volta determinare "entità" e "precisa allocazione temporale nel singolo bilancio di esercizio" delle distinte componenti (in particolare "ricavi" e "costi") indicate inizialmente in contratto, avente ad oggetto per lo più la progettazione e la realizzazione in più anni di un impianto, sempre di dimensioni molto importanti, e caratterizzato immancabilmente – anche per questo motivo – da significativi aspetti di specifica originalità.

In particolare il nodo concettualmente più problematico inizialmente è stato quello di stabilire se i ricavi ed i costi dell'intero contratto fossero da contabilizzare nell'esercizio finale, vale a dire quello corrispondente alla completa esecuzione dell'opera, oppure secondo altre e diverse modalità. Si impose nel tempo – in virtù di un' indubbia ragionevolezza - il metodo della c.d. "**percentuale di completamento**", consistente nella contabilizzazione in ogni esercizio annuale di ricavi e costi per entità corrispondente alla percentuale di avanzamento dei lavori rispetto al valore totale dei ricavi e dei costi, computati cioè "a vita intera" del contratto (ad esempio, in caso di contratto prevedente un prezzo [cioè ricavi] di 100 milioni e durata di 5 anni, ipotizzando un' uguale progressione dell'esecuzione dei lavori [20 % all' anno], l'appaltatore potrà iscrivere a bilancio ogni anno ricavi per 20 milioni).

Di pari passo si manifestava con pressante necessità l'esigenza di individuare criteri e principi che fossero di guida e di orientamento del soggetto appaltatore nella redazione del bilancio, ed in particolare nell'inserimento di ricavi e costi derivanti da contratto di tale particolare natura.

A questo nevralgico problema di contabilizzazione le autorità legislative nazionali (con il decisivo contributo di organismi tecnici di rango internazionale - vedi IASB) hanno trovato concordata soluzione nella comune elaborazione e nel conseguente utilizzo di principi contabili c.d. internazionali.

**Il Collegio sottolinea peraltro, fin da subito, un dato di indiscutibile evidenza, emerso anche nel presente procedimento, vale a dire che i principi presentano ontologicamente, accanto ad un nucleo centrale ed ispiratore, un alone di ineliminabile imprecisione nella disciplina di dettaglio.**

Il **principio internazionale IAS 11** è dedicato in modo mirato al segnalato problema del trattamento contabile dei ricavi e dei costi dei contratti "pluriennali" o "a lungo termine", elementi questi (i ricavi ed i costi) di oggettiva variabilità, in dipendenza di plurimi e diversi fattori (es. nuove richieste del committente – difficoltà tecniche emerse solo in fase esecutiva – aumento dei prezzi dei fattori di produzione – crisi sociali e/o politiche), non sempre prevedibili, e definiti tecnicamente "**change order**" (vedi IAS 11 - paragrafo 13) e "**claim**" (vedi IAS 11 - paragrafo 14).

In particolare: a) il paragrafo 13 dello IAS 11 definisce "**change order**" la richiesta del committente che modifica l'oggetto del lavoro che deve essere svolto in base al contratto, e che può quindi determinare un aumento od una diminuzione nei ricavi di commessa; b) il paragrafo 14 dello IAS 11 definisce "**claim**" la richiesta di revisione prezzi con cui l'appaltatore cerca di ottenere dal committente un ammontare a titolo di rimborso per costi non compresi nel prezzo concordato contrattualmente.

Questi fattori produttivi di variazioni (anche sensibili) sulle voci dei "ricavi" e dei "costi" presentano un notevole coefficiente di incertezza sia nell'"AN" che nel "QUANTUM".

Peraltro, la loro "quasi fisiologica" ricorrenza nell'esecuzione di impianti (quali quelli del mondo OIL & GAS) di importanti dimensioni e caratterizzati da notevoli difficoltà tecniche (sia in sede progettuale che esecutiva) ha imposto a livello internazionale l'elaborazione e la condivisione dei seguenti principi contabili (IAS 11 – paragrafi 13 e 14) per fornire adeguato aiuto all'operatore economico incaricato della redazione del bilancio:

### paragrafo 13 – IAS 11

Una variazione è inclusa nei ricavi di commessa se:

- a) è **probabile** che il committente approverà la variazione e l'ammontare del ricavo che ne deriva;
- b) l'ammontare del ricavo può essere determinato con **attendibilità**.

### paragrafo 14 – IAS 11

Perciò le richieste di revisione vengono incluse nei ricavi di commessa solo quando:

- a) le negoziazioni hanno raggiunto una fase avanzata tale che è **probabile** che il committente accetti le richieste di revisione;
- b) il probabile ammontare che sarà accettato dal committente può essere determinato con **attendibilità**.

Appare quindi evidente che gli stessi principi contabili internazionali, facendosi carico dei sopra evidenziati profili di criticità strutturale dei contratti "pluriennali" o "a lungo termine" nel determinare i ricavi ed i costi (trattandosi di entità la cui misura è il frutto molto spesso di ipotesi, previsioni e congetture), hanno di fatto introdotto e "consacrato" l'utilizzo di stime e valutazioni come "via obbligata" per la determinazione dei "ricavi e costi di commessa".

### 10. Esame delle singole commesse.

Dovendo finalmente affrontare l'esame delle singole commesse, è opportuno riassumere sinteticamente il contenuto della deposizione del teste FOGLIA MANZILLO. Quest'ultimo ha riferito che SAIPEM lavorava con commesse di durata pluriennale, caratteristica che rende complessa ma determinante la corretta imputazione di costi e ricavi nel bilancio di esercizio. Ha riferito che all'epoca dell'accertamento SAIPEM aveva in esecuzione circa 100 commesse, e che l'attenzione di CONSOB si era concentrata su poche di esse, solo otto, in quanto oggetto del *profit warning* di giugno ove si vedeva un calo imponente dell'EBIT (da 750 milioni a zero in pochi mesi). Nello specifico, nel *profit warning* di giugno l'emittente aveva approvato il bilancio 2012 e una stima del 2013 con circa 750 milioni di margine (50% delle attese del mercato), poi azzerata con il secondo *profit warning*.

Ha quindi indicato su quali fonti si siano fondati i rilevati di CONSOB e nello specifico: i *project status report* di commessa, la relazione del revisore KPMG, le altre informazioni acquisite in sede di audizioni e di acquisizione di mail. La criticità riscontrata nelle cinque commesse oggetto di imputazione è rappresentata dal fatto che nel totale dei costi non erano stati indicati extracosti e penali da ritardo – secondo l'indagine di CONSOB già note a SAIPEM prima della approvazione del bilancio 2012 - ciò che aveva comportato per quell'esercizio un margine più elevato con utile netto più elevato.

Scendendo poi all'esame delle singole commesse il teste ha riferito:

- Quanto a GK3: si trattava di una commessa relativa a un gasdotto in Algeria (committente SONATRACH) in fase di completamento in relazione alla quale sono state rilevate due criticità: gli anticipi riconosciuti al subfornitore OGEC che era fallito – SONATRACH aveva già escusso le garanzie bancarie, quindi SAIPEM sapeva che la parte rimanente doveva essere computata come costi non recuperabili -; la commessa era in ritardo di 27 mesi (il teste non ha peraltro rammentato con precisione se la committente SONATRACH avesse già richiesto le penali). SAIPEM aveva controdedotto, in relazione alle penali che avrebbe chiesto un incremento del prezzo della commessa in quanto il ritardo non era a lei imputabile, ma

CONSOB aveva ritenuto un eventuale incremento del prezzo una mera aspettativa in assenza di avanzate trattative al riguardo.

- Quanto ad ARZEW: si trattava di altra commessa in Algeria per la costruzione di un impianto per la liquefazione del gas stipulata tra SONATRACH e la joint venture Snamprogetti/Chyoda; lo stato di avanzamento era pari al circa il 90 %, con margine della commessa pari a 205 milioni nel 2012; tale commessa aveva un ritardo di 335 giorni. Anche in questo caso erano state già notificate le penali (quantificate in 109 milioni) che non erano state inserite tra i costi e anche in questo caso lo stato di negoziazione sull'incremento del prezzo atteso da SAIPEM - indicato quale giustificazione nelle controdeduzioni - non era in avanzato stadio di perfezionamento;
- Quanto a GASOLINAS (Messico) venivano rilevati da CONSOB extracosti non calcolati relativi a un subappaltatore in loco che aveva performance basse; secondo CONSOB SAIPEM era già a conoscenza di questi extracosti, dovuti a un ritardo di 18 mesi e già risultanti dal report di KPMG, ma non li ha imputati al 2012; il dato emergeva anche dall'analisi delle mail acquisite nella fase ispettiva, da cui risultava che il soggetto che si occupava dei costi segnalava la presenza di questi extracosti che incidevano sul margine della commessa. Non era sufficiente, ad opinione di CONSOB, che SAIPEM prevedesse di recuperare gli extra costi tramite il "ribaltamento" dei medesimi sulla committente, non ritenuto sufficientemente probabile;
- Quanto a SUNRISE (Canada), lo stato di avanzamento era di circa il 50%, il margine di 93 milioni; anche in questo caso il ritardo nell'esecuzione del progetto era di circa 5 mesi; il ritardo era stato discusso con la committente e in data 25.2.2013 (dunque prima della approvazione del bilancio 2012) SAIPEM non aveva considerato le penali, ancorchè già notificate. Anche in questo caso la negoziazione degli extracosti non era ritenuta in fase avanzata, in assenza del riconoscimento, da parte del committente, di concedere un incremento di prezzo;
- Quanto a MLE, si trattava di una commessa in Algeria che aveva quale committente una joint venture ENI/SONATRACH; anche in questo caso la tematica erano gli extracosti da imputare nei costi totali di commessa; in questo caso SAIPEM deduceva che l'attentato terroristico del gennaio 2013 avrebbe prolungato l'esecuzione del contratto di altri 10-14 mesi, con extracosti - di cui l'emittente contestava l'integrale responsabilità - pari a circa 40 milioni di euro.


Il teste ha quindi segnalato che era stata contestata, nella fase iniziale di apertura della attività istruttoria, la non conformità ai principi contabili di 8 commesse, ma nella relazione finale venivano contestate solo 5 commesse; che SAIPEM aveva contabilizzato le correzioni nella prima semestrale 2013 e che le rettifiche erano state comunicate al mercato con il comunicato stampa del 30 luglio 2013; che in sintesi estrema, come sopra riferito, le scansioni temporali della vicenda sono state le seguenti:

**9 aprile 2013** pubblicazione del bilancio esercizio 2012 senza imputazione di questi extracosti;

nel secondo *profit warning* del **14 giugno 2013** SAIPEM comunicava al mercato, prima ancora della semestrale, la presenza di questi extracosti imputati al 2013 anziché al 2012;

**19 luglio 2013** CONSOB comunicava a SAIPEM l'avvio del procedimento in relazione alla non conformità ai principi contabili;

**30 luglio 2013** SAIPEM imputava gli extracosti al 2012;



**5 dicembre 2013** comunicazione di chiusura del procedimento; il riconoscimento dell'errore da parte di SAIPEM (ovvero lo spontaneo adeguamento alle segnalazioni dell'autorità di vigilanza) ha concluso di fatto il procedimento.

Il teste ha ancora precisato che l'allocazione dei costi /ricavi nelle commesse a lungo termine è complicata, foriera di incertezze e valutazioni, ma i principi contabili (nello specifico lo IAS 11) sono stati dettati proprio per sopperire a tale difficoltà; ha riferito che SAIPEM, applicando i principi contabili di cui allo IAS 8 (errore) sostanzialmente non aveva condiviso i rilievi di CONSOB; ha aggiunto in generale che, qualora il committente notifichi le penali da ritardo ma l'emittente contesti che il ritardo non gli sia imputabile (ad esempio rivoluzione, evento politico), se in possesso di elementi forti a sostegno della contestazione può non calcolare la penale.

### Le singole commesse

Si precisa che l'esame delle cinque commesse oggetto del presente procedimento inizia a pag. 42 della nota tecnica.

ARZEW.<sup>117</sup> Si tratta di una commessa in Algeria per la costruzione di un impianto per la liquefazione del gas stipulata tra SONATRACH e la joint venture Snamprogetti/Chyoda; in data 2/8/2012 la joint venture formulava richiesta formale di proroga del termine contrattuale (cfr. all. 16 della memoria SAIPEM; esame GOBERTI, pag. 6 delle trascrizioni di udienza 11/2/2021), presentando alla committente un'analisi dettagliata degli eventi che avevano cagionato il ritardo, non ritenuto ricollegabile causalmente a SAIPEM; tra il 7 e il 28/2/2013 i contraenti si accordavano (cfr all. 19 e 20 della memoria SAIPEM) per posticipare di 11 mesi (rispetto alla data di completamento della commessa originariamente prevista per il dicembre 2012) il completamento dell'opera, senza che nel verbale della riunione in data 7/2/2013 si accennasse a penali da ritardo. Del resto, la convinzione del Collegio secondo cui il riconoscimento di una *extension of time* sia dato logicamente incompatibile con una richiesta attuale di penali da ritardo è condivisa da CAREDDU (pag. 74 delle trascrizioni di udienza 4/3/2021), da CARENA (pagg. 14 e 15 delle trascrizioni di udienza 10/12/2020) e da GOBERTI (pag. 40 delle trascrizioni di udienza 9/2/2021).

Sorprendentemente invece, in data 12/3/2013 (cioè il giorno precedente alla data di autorizzazione all'approvazione del bilancio 2012) SONATRACH trasmetteva alla sede algerina di Snamprogetti/Chyoda una comunicazione datata 6/3/2013 avente ad oggetto la richiesta di una penale da ritardo pari al 5%<sup>118</sup>. Orbene, fino al 12 marzo SAIPEM aveva tutte le ragioni per non contabilizzare nel 2012 penali da ritardo mai richieste, e la cui richiesta non era affatto probabile alla luce dell'*extension of time* riconosciuta solo pochi giorni prima; e proprio quest'ultimo è il dato oggettivo – tralasciando l'ulteriore argomento del momento infelicissimo di tale comunicazione, ricevuta in concomitanza con l'approvazione del bilancio – che giustifica la decisione degli imputati, i quali si sono trovati di fronte a un improvviso “voltafaccia” del committente che inevitabilmente richiedeva un approfondimento attraverso **nuove trattative negoziali, infatti proseguite normalmente fino al mese di maggio 2013**; nel verbale riunione di direzione in data 9/5/2013<sup>119</sup> si riferisce espressamente che il committente e il contractor concordano di sospendere l'applicazione delle penali di mora e di attendere i risultati degli incontri *ad hoc* per trattare i reclami di ciascuna parte. Sul tema della normale discussione e negoziazione tra le parti contrattuali di fronte a una

<sup>117</sup> Il PSR di commessa al 24/1/2012 si rinviene all'all. 32 della CT Laghi

<sup>118</sup> Cfr. doc. 7 degli allegati alla memoria VERGINE in data 1/7/2021; alla fine del documento si legge “... Vu de ce qui précède, nous tenons l'Entrepreneur comme étant le seule responsable pour ces retards... le Maître de l'Ouvrage est dans l'obligation d'appliquer les clauses contractuelles pour réclamer le droit des 5% de pénalité des retards conformément à l'art. 7 du contrat”.

<sup>119</sup> Cfr. doc. 9 degli allegati alla memoria VERGINE in data 1/7/2021.

richiesta di penale è del tutto soddisfacente quanto riferito da CARENA come sopra richiamato; ma ciò è tanto più vero quando la richiesta di applicazione di penali – peraltro sprovvista di diffida ad adempiere e del termine entro il quale adempiere<sup>120</sup> – sia in aperto contrasto con una *extension of time* riconosciuta, si ripete, solo pochi giorni prima.

Concludendo, alla data di approvazione del bilancio 2012 le penali da ritardo erano solo possibili ma non probabili, e come tali sono state inserite tra i rischi nel PSR della Card 11 (rischi e opportunità meramente possibili), mentre i costi divenuti più che probabili il 29/5/2013, dopo la formale richiesta di penali da ritardo da parte di SONATRACH, sono stati oggetto del profit warning di giugno.

**GASOLINAS<sup>121</sup>** Commessa commissionata nel 2010 da PEMEX, società petrolifera di Stato messicana, aveva ad oggetto la realizzazione di due unità di desulfurizzazione e due impianti di rigenerazione delle ammine presso le raffinerie di PEMEX denominate Tula e Salamanca; CONSOB ha contestato a SAIPEM di non aver considerato come costi nel bilancio 2012 alcuni extracosti derivanti dal ritardo nell'esecuzione della commessa, extracosti di cui l'emittente era già a conoscenza, come emergeva dal PSR di commessa relativo al bilancio 2012, ove si evidenziavano ipotesi di maggiori costi da ritardo, e dalle mail acquisite in sede di ispezione, da cui risultava che il management di SAIPEM aveva già individuato il ritardo e gli extracosti del progetto. Dalla documentazione in atti emerge che SAIPEM era stata costretta ad effettuare molteplici attività aggiuntive rispetto al progetto originario e che questo, unito alla scarsa efficienza del subappaltatore SPISA, aveva cagionato un ritardo nell'esecuzione della commessa; anche in questo caso tuttavia SAIPEM aveva ottenuto da PEMEX, in data 10/12/2012 (cfr. all. 18 della memoria VERGINE), una *extension of time* di tre mesi; nessuna penale da ritardo è mai stata notificata a SAIPEM; inoltre SAIPEM vantava, verso il committente, claims pendenti per 180 milioni. E proprio in ragione della non probabilità ma della mera possibilità, SAIPEM ha inserito, nella Card 11 del PSR di commessa: tra i rischi, un ammontare compreso tra 69 e 109 milioni quali possibili costi; tra le opportunità, un ammontare compreso tra 53 e 180 milioni quali possibili ricavi aggiuntivi. Solo tra il maggio e il giugno 2013 iniziavano a concretizzarsi problemi in quest'area: è infatti del 7 maggio l'incontro di Houston tra l'ing. VERGINE e il nuovo AD di PEMEX<sup>122</sup> in cui quest'ultimo, assumendo una posizione assai rigida, comunicava che non avrebbe tollerato ritardi nell'esecuzione della commessa, che avrebbe ritenuto SAIPEM responsabile dei ritardi e che, se SAIPEM non avesse posto rimedio alla situazione, l'avrebbe esclusa da ogni futuro contratto. In quel periodo il Messico, precedentemente in regime di autarchia quanto all'industria petrolifera, si stava aprendo al mercato internazionale e dunque per SAIPEM sarebbe stato molto grave perdere il mercato messicano; il management di SAIPEM decise dunque risolvere il contratto di subappalto con SPISA<sup>123</sup> e di provvedere direttamente ai lavori, assumendo 1.400 addetti, con un costo enorme per SAIPEM (circa 150 milioni), oggetto del profit warning di giugno.

Anche in questo caso dunque, all'epoca di approvazione del progetto di bilancio 2012, gli extracosti contestati da CONSOB avevano natura di oneri potenziali e come tali evidenziati nella sezione risks del PSR al 31/12/2012.

<sup>120</sup> In proposito va rilevata la differenza di stile tra il documento di cui all'all. 7 e quello di cui all'all. 10 datato 29/5/2013, in cui le penali sono state davvero richieste, con indicazione esatta della somma richiesta, del termine di un mese entro cui adempiere, del conto corrente sul quale effettuare il versamento.

<sup>121</sup> Il PSR di commessa al 31/12/2012 si rinvia all'all. 63 della CT Laghi, mentre all'all. 68 CT si rinvia il PSR secondo forecast 2013.

<sup>122</sup> Cfr. esame GOBERTI, pag. 16 delle trascrizioni di udienza 11/2/2021

<sup>123</sup> Cfr. all. 19, datato 14/6/2013, della memoria VERGINE.

**SUNRISE**<sup>124</sup> Commessa commissionata da Husky Oil Operations Ltd nel 2010, luogo di esecuzione del contratto Alberta (Canada), avente ad oggetto la realizzazione di due impianti (denominati Plant 1A e Plant 1B) per l'estrazione di bitume; la contestazione di CONSOB riguarda errori nella contabilizzazione dei costi di commessa nel bilancio al 31/12/2012, nel senso che alcuni extracosti dovuti a ritardi nell'esecuzione sarebbero già stati noti a SAIPEM nel febbraio 2013. Orbene anche in questo caso nel corso del 2012 SAIPEM, dopo numerosi claims nei confronti del committente, aveva negoziato con quest'ultimo un imponente *variation order* in data 16/10/2012<sup>125</sup> con il quale le parti stabilivano: di riconoscere a SAIPEM una remunerazione aggiuntiva di 374 milioni; di concedere a SAIPEM una proroga per l'esecuzione del contratto di sei mesi per ciascuna delle due fasi, con conseguente nuovo termine finale al 31/12/2013 per la Plant 1A e del 15/7/2014 per la Plant 1B, con conseguente espressa rinuncia del committente a tutte le penali da ritardo già notificate; va qui adeguatamente sottolineato che le nuove scadenze entro cui SAIPEM avrebbe dovuto portare a termine specifici obiettivi erano tutte successive alla data di approvazione del bilancio (la prima scadenza era prevista nel maggio 2013<sup>126</sup>).

Il rilievo di CONSOB scaturisce dalla comunicazione di SAIPEM secondo cui quest'ultima, il 25/2/2013, aveva ottenuto un incontro con il top management di Husky, sede in cui comunicava che il cronoprogramma considerato nella conversione del contratto non avrebbe potuto essere attuato in ragione della modesta performance riscontrata nei primi mesi invernali; peraltro, come emerge dall'all. 40 della memoria SAIPEM e dall'esame di GOBERTI (cfr. pag. 19 delle trascrizioni di udienza dell'11 febbraio 2021) lo stato di avanzamento lavori era pari al 48% rispetto al 51,6% preventivato. Tuttavia, tenuto conto di quanto fin qui esposto e del fatto che la committente non avrebbe potuto richiedere penali da ritardo prima del maggio 2013, non appare arbitraria l'imputazione degli extracosti effettuata nel 2013, quando la verifica delle condizioni del terreno, le difficoltà con i subappaltatori e le continue richieste di variazioni inducevano SAIPEM a presentare a HUSKY la proposta di un nuovo cronoprogramma (cfr. all. 41 della memoria SAIPEM), cui conseguivano diversi incontri tra la fine di maggio e i primi di giugno; tanto suggeriva a SAIPEM di indicare nel profit warning di giugno circa 100 milioni di extracosti.

**MLE**<sup>127</sup> Commessa del maggio 2009, committente una joint venture tra SONATRACH (quota di partecipazione del 25%) e First Calgary Petroleum (quota di partecipazione del 75%), società facente parte del gruppo ENI; la commessa aveva ad oggetto la realizzazione di un impianto per il trattamento del gas.

La contestazione di CONSOB riguarda la mancata contabilizzazione di extracosti generati dal prolungamento dei contratti verso i subappaltatori a causa delle precarie condizioni di sicurezza legate all'attacco terroristico del 16 gennaio 2013 alle installazioni petrolifere di In Amenas. L'attacco terroristico si è dunque verificato successivamente al 31 dicembre 2012, data di chiusura del bilancio di quell'esercizio; è del tutto evidente che gli extracosti derivanti dai ritardi causati dall'attacco terroristico sono da considerare indicativi "di situazioni sorte dopo la data di riferimento del bilancio" e dunque, secondo lo IAS 10, non comportano rettifica. E comunque, soprattutto in un caso di forza maggiore quale quello verificatosi, certamente non imputabile né a SAIPEM né alla committente, il buon senso suggerisce di attendere i risultati di serrate negoziazioni prima di poter avere una sia pur vaga idea di una cifra da appostare a bilancio in quanto: nel periodo immediatamente successivo all'attentato, che aveva coinvolto un'area vicina a quella interessata dai lavori di SAIPEM, sarebbe stato assai arduo calcolare il possibile ritardo nell'esecuzione della commessa,

<sup>124</sup> I PSR di commessa al 31/12/2012 e al 30/6/2013 si rinvengono agli all. 69 e 71 della CT Laghi.

<sup>125</sup> Cfr all. 15 della memoria VERGINE.

<sup>126</sup> Cfr. Attachment 1 Schedule C dell'allegato indicato alla nota precedente.

<sup>127</sup> Il PSR di commessa al 31/12/2012 si rinvia all'all. 57 della CT Laghi

strettamente dipendente dalle determinazioni assunte dalle autorità locali in tema di sicurezza<sup>128</sup>; tale ritardo non sarebbe comunque stato integralmente imputabile a SAIPEM e dunque, una volta quantificato il ritardo, occorre attendere l'interlocuzione con la committente sulla necessità di suddivisione degli extracosti. I risultati di queste prime valutazioni sono stati pertanto (correttamente, ad opinione del Tribunale) oggetto del profit warning di giugno.

**GK3**<sup>129</sup> Commessa del giugno 2009, committente SONATRACH, avente ad oggetto la realizzazione di un gasdotto costituito da due linee (denominate Phase 1 e Phase 2); va precisato che SAIPEM era perfettamente al corrente del fatto che la commessa era negativa, era una commessa in perdita, tanto è vero che il fattore K era inferiore a 1; con riferimento alla commessa in esame – che al 31/12/2012 era pressochè completata<sup>130</sup> - nel bilancio 2012 venivano indicati quali costi di esercizio ben 98 milioni (GOBERTI, pag. 13). La contestazione di CONSOB riguarda: l'omessa indicazione tra i costi, nel bilancio 2012, di alcuni anticipi verso il subfornitore OGEC, che aveva interrotto i lavori a partire dal giugno 2012 con conseguente irrecuperabilità degli anticipi; le penali da ritardo.

Quanto alle penali, certamente la commessa presentava un apprezzabile ritardo, essendo la fase di completamento originariamente prevista per il febbraio e per l'agosto 2011; una buona parte del ritardo accumulato era certamente dovuto all'interruzione dei lavori da parte di OGEC. SAIPEM, non ritenendo attribuibile a sé quantomeno questa parte di ritardo, fin dal 29 aprile 2012<sup>131</sup> aveva chiesto formalmente alla committente di riprogrammare i tempi di esecuzione del contratto e di compensare i maggiori oneri sopportati dalla società per oltre 220 milioni.

Alla data del 13/3/2013 la committente non aveva ancora risposto né aveva formalmente richiesto penali da ritardo: tale dato si desume dall'assenza di documentazione in proposito, dal fatto che neppure FOGLIA MANZILLO lo abbia rammentato (cfr. pagg. 49 e 50 delle trascrizioni udienza 9/7/2020) mentre GOBERTI lo ha rammentato benissimo, escludendo la richiesta di penali (cfr. pag. 15 trascrizioni udienza 11/2/2021) e spiegando l'equivoco in cui a suo giudizio CONSOB era incorsa ritenendo che il trattenimento da parte di SONATRACH di 21 milioni sulle fatture emesse da SAIPEM fosse avvenuto a titolo di penale (GOBERTI, pag. 14). L'imputato ha infatti spiegato che la somma era stata trattenuta da SONATRACH a titolo di garanzia, in quanto al momento della stipulazione del contratto SAIPEM, anzichè attivare una garanzia bancaria, aveva accettato la cd *retention*, cioè il trattenimento da parte del committente di una percentuale sulle fatture pagate a garanzia dell'esecuzione dell'opera (sul punto, cfr. pag. 223 della consulenza Laghi; il documento di cui all'all. 32 della memoria SAIPEM, rinvenuto tra le carte di lavoro del revisore Carena).

Dunque, al momento dell'approvazione del bilancio, nessuna penale da ritardo risultava "minacciata" da SONATRACH; pertanto, le penali sono state ritenute non probabili ma meramente possibili, come TALI inserite tra i rischi nella Card 11 del PSR del progetto, quantificato in 21,5 milioni.

Sempre nella card 11, alla voce "opportunities", erano stati computati come possibili i risultati favorevoli della negoziazione dei claims presentati da SAIPEM il 29 aprile 2012.

Solo nel maggio 2013 SAIPEM, preso atto dei deteriorati rapporti con la committente algerina quali si stavano manifestando in relazione alla commessa ARZEW, ha di fatto attribuito a tale importo il ruolo di penalità contrattuale per il medesimo importo di 21,5 milioni.

Quanto agli extracosti da anticipi al subfornitore OGEC, erogati in misura di 54,4 milioni a fronte di prestazioni non eseguite e all'interruzione dei lavori fin dalla metà dell'anno 2012, CONSOB osserva

<sup>128</sup> Sul punto cfr. GOBERTI, pag. 10 delle trascrizioni di udienza 11/2/2021.

<sup>129</sup> Il PSR di commessa al 31/12/2012 si rinvia all'all. 48 della CT Laghi

<sup>130</sup> Cfr. GOBERTI, pag. 13; Carena, pag. 21, udienza 10/12/2020

<sup>131</sup> Cfr. all. 11 della memoria VERGINE.

che l'escussione, da parte di SAIPEM, di garanzie per 16,9 milioni e il trattenimento di indennizzi assicurativi per 13,9 milioni sarebbe condotta incoerente con la ritenuta recuperabilità della restante parte dell'anticipo attraverso trattative negoziali e la rivalsa sugli *asset* di OGEC<sup>132</sup>. Su questo punto il Tribunale concorda con l'autorità di vigilanza nel senso che l'auspicato recupero della restante parte dell'anticipo (pari a 23,6 milioni) non raggiungeva la soglia della probabilità dopo l'escussione delle garanzie e in assenza di documentazione a sostegno di accertamenti e indagini sul valore degli *asset*. La mancata appostazione a bilancio 2012 di tale somma residua rappresenta pertanto una valutazione ottimistica, che tuttavia per la modestia dell'importo deve necessariamente essere ricondotta a un errore; anche in questo caso, dopo la richiesta da parte di SONATRACH di penali in relazione ad ARZEW (maggio 2013), questi extracosti non sono stati più ritenuti agevolmente recuperabili e sono stati oggetto del profit warning del 14 giugno 2013.

Infine, debbono essere qui valorizzati altri due fondamentali elementi:

- 1) La ribadita condivisione dei criteri di contabilizzazione utilizzati da SAIPEM da parte del revisore legale RECONTA ERNST & YOUNG SpA; si precisa in proposito che nell'agosto 2013 la DIE avviava l'attività di vigilanza anche sull'attività del revisore legale il quale, in data 3/4/2013, aveva rilasciato un giudizio senza rilievi sui bilanci; all'esito di approfondita disamina la Divisione Corporate Governance – Ufficio Vigilanza Revisori Legali di CONSOB, con nota per il responsabile della Divisione, non ravvisava ipotesi di irregolarità a carico del revisore legale tali da configurare i presupposti per l'avvio di un procedimento sanzionatorio. La documentazione rilevante in argomento è rappresentata: dalla nota da ultimo citata, prodotta dal P.M. per comodità di consultazione all'udienza del 10/12/2020 nel corso dell'esame del teste CARENA, responsabile dei lavori di revisione; la memoria relativa alle attività di revisione legale del bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/2012 trasmessa a CONSOB dal revisore in data 30/9/2014 (cfr. all. 44 delle produzioni SAIPEM);
- 2) le conclusioni della Divisione Mercati di CONSOB in data 12/8/2014<sup>133</sup> – nell'ambito del procedimento di verifica della sussistenza o meno dell'illecito di manipolazione del mercato da parte di SAIPEM – in merito: all'oggettiva difficoltà di valutare correttamente i costi connessi alle commesse pluriennali; alla difficoltà di dimostrare che le evidenze degli extracosti sono emerse in modo sufficientemente concreto nel ristretto periodo tra la data del profit warning del 29/1/2013 e quella di approvazione del bilancio; all'assenza, in capo a SAIPEM, di interesse nell'occultare perdite di competenza dell'esercizio 2012 per spostarle in quello del 2013.

All'esito dell'esposizione occorre ancora aggiungere qualche osservazione **in diritto** sulla ravvisabilità del reato di false comunicazioni sociali sotto il profilo oggettivo; e in proposito occorre fare riferimento alla precedente parte della trattazione sui principi contabili internazionali applicabili a SAIPEM, e in particolare lo IAS 11, per rilevare come il costante richiamo all'attendibilità e alla probabilità in detti principi contenuto imponga di considerare il reato quale falso valutativo. E sul tema è imprescindibile lo spunto offerto dalla nota sentenza delle Sezioni Unite penali (n. 22474 del 31/3/2016) che si è diffusa proprio sulle caratteristiche del cd "falso valutativo", sia pure contestualizzato nell'ambito della disciplina prevista dal codice civile; nello specifico le Sezioni Unite erano chiamate a rispondere al quesito se l'art. 9 L. 69/15, che ha eliminato negli artt. 2621 e 2622 c. c. -limitatamente alla ipotesi commissiva - l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni», avesse determinato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.

<sup>132</sup> Cfr. Nota GOBERTI e dichiarazioni di GOBERTI

<sup>133</sup> Prodotta dal P.M. all'udienza del 12/12/2019.

La Corte ha premesso che tutta la normativa civilistica presuppone e/o prescrive il momento valutativo nella redazione del bilancio, anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e proprio metodo convenzionale di valutazione; d'altra parte, il co. 3 dell'art. 2423 c.c. cita esplicitamente, accanto alla «rilevazione», la «valutazione» dei dati da riportare in bilancio. Il medesimo articolo, poi, nell'imporre al redattore del bilancio la elaborazione di un documento che rappresenti «in modo veritiero e corretto» tanto la situazione patrimoniale e quella finanziaria della società, quanto il risultato economico dell'esercizio, esplicita l'esercizio concreto della valutazione nel consentire da un lato di trascurare «i dati irrilevanti» ai fini della predetta rappresentazione, dall'altro di discostarsi, «in casi eccezionali», dai criteri valutativi fissati per legge, se ciò possa essere di ostacolo proprio a quella esposizione veritiera e corretta dell'assetto societario, salvo precisare che tale deroga non solo deve essere giustificata dalla situazione contingente, ma deve trovare esauriente spiegazione nella nota integrativa. Se dunque la nota integrativa rappresenta la chiave di lettura del bilancio e la esplicitazione dei criteri (e della eventuale deroga a tali criteri) di redazione dello stesso, non può esservi alcun dubbio sulla natura prevalentemente (e quasi esclusivamente) valutativa del predetto documento contabile. In tale contesto la Corte ha affermato il seguente testuale principio di diritto: *"Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni"*; in sintesi, **il reato in esame è ravvisabile solo se il redattore del bilancio abbia agito in modo abnorme o irragionevole, tenuto anche conto del livello di discrezionalità attribuito al redattore del bilancio dal principio contabile di riferimento.** E come si è detto, i principi contabili di riferimento applicabili a SAIPEM consentono ampi margini di discrezionalità valutativa, come emerge dalle stesse osservazioni di CONSOB in merito *"all'oggettiva difficoltà di valutare correttamente i costi connessi alle commesse pluriennali"*; tale discrezionalità è stata esercitata dagli imputati in modo non solo ragionevole, ma soprattutto ampiamente e reiteratamente giustificato; all'esito dell'esame del Tribunale non sono emerse irregolarità contabili che, per numero o consistenza economica, deponessero per un atteggiamento doloso nella redazione del bilancio.

Esclusa dunque la sussistenza del reato di false comunicazioni sociali di cui al capo B sotto il profilo oggettivo, va solo aggiunto che l'istruttoria a carico è risultata del tutto carente per quanto riguarda l'elemento soggettivo, che nella fattispecie in esame presenta una struttura complessa comprendendo il dolo generico (la rappresentazione della falsità), il dolo specifico (il profitto ingiusto per sé o per altri) ed il dolo intenzionale di inganno dei destinatari; in particolare è difficilmente ravvisabile – e comunque mai esplicitato in alcuna parte dell'istruttoria – il dolo specifico, e cioè il vantaggio per sé o per altri che avrebbero avuto di mira VERGINE e GOBERTI nel redigere un bilancio falso. In particolare il sintagma "per altri" non può essere riferito a SAIPEM in presenza della contestazione dell'aggravante del danno di particolare gravità cagionato alla società.

Secondo la formulazione dell'imputazione, la manipolazione del mercato contestata al **capo C** riguarda esclusivamente i comunicati (in data 13.3 e 30.4.2013) con cui si dava notizia dell'approvazione del bilancio 2012 in ipotesi accusatoria falso, ed è dunque evidente che l'insussistenza del reato di cui al capo B comporta l'assoluzione degli imputati anche per il capo C.

#### **11. IL CAPO D (illecito amministrativo contestato a SAIPEM)**

Anche in questo caso, l'assoluzione degli apicali dai reati loro rispettivamente ascritti per insussistenza del fatto conduce necessariamente al proscioglimento della società dal corrispondente

illecito amministrativo; e tuttavia appare opportuno spendere ancora poche parole per rilevare come la contestazione nei confronti dell'ente sia *ictu oculi* generica quanto all'interesse o al vantaggio dell'ente medesimo, e come l'istruttoria non abbia recato alcun elemento a sostegno dell'inidoneità del modello organizzativo a prevenire la consumazione dei delitti.

Sotto il primo profilo si rileva ad esempio come la stessa Divisione Mercati di CONSOB abbia concluso per l'assenza, in capo a SAIPEM, "di interesse nell'occultare perdite di competenza dell'esercizio 2012 per spostarle in quello del 2013. Infatti, l'impatto negativo prodotto dal profit warning del 29/1/2013 scaturiva non tanto dalla revisione da parte dell'emittente delle proprie previsioni sui risultati del 2012, quanto dalle nuove estremamente negative previsioni relative al 2013"; tale assenza di interesse è peraltro "confessata" dalla Pubblica Accusa quantomeno nella parte del capo B in cui viene riferito che la condotta degli imputati avrebbe cagionato a SAIPEM SpA un danno patrimoniale di rilevante entità.

Sotto il secondo profilo si rileva che, in presenza di un modello analiticamente predisposto e rigidamente proceduralizzato<sup>134</sup> quale quello di SAIPEM (si vedano ad esempio<sup>135</sup> le linee guida per il bilancio SAIPEM – commesse a lungo termine; la standard corporate procedure per la redazione dei PSR; la management system guideline sul market abuse) sarebbe stato preciso onere dell'Accusa evidenziarne lacune e carenze a cagione delle quali poteva essere favorita la commissione dei reati in contestazione.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 530 c.p.p.

**ASSOLVE**

Pietro Franco TALI, Pietro VARONE, Umberto VERGINE e Stefano GOBERTI dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste;

**ASSOLVE**

SAIPEM SpA dall'illecito amministrativo ascritto al capo D per insussistenza dei reati presupposti;

**INDICA**

in giorni 90 il termine per il deposito della sentenza.  
Milano, 28/9/2021

I giudici

*Franco Forte - Ispaldi*  
*Giovanna Russo*

Il Presidente

*Albeno*

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
DEPOSITATO OGGI

Milano, li 21/12/2021

IL CANCELLIERE ESPERTO  
dr.ssa Laura RUSSELLO

*Laura Rusello*

<sup>134</sup> Modello depositato su supporto informatico da Saipem incolpata in data 8.4.2021.

<sup>135</sup> Cfr. all. 2, 3 e 4 alla memoria SAIPEM.

RISCOSSI DIRITTI DI COPIA  
PARI A € 7074,80  
PER IL RILASCIARE...

PAGARE  
EX ART. 205 C.C.P. 1/10/2002  
Milano, 24 DIC 2021  
IL CANCELLIERE

